

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 marzo 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 marzo 2010, n. 5.

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 15 febbraio 2010.

Rettifica del decreto 6 novembre 2009, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area "lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio", ricadente nel comune di Ragusa pag. 5

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 2 febbraio 2010.

Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio, sita in agro di Caltagirone pag. 5

DECRETO 2 febbraio 2010.

Revoca di un allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ubicato in agro di Castelbuono pag. 7

DECRETO 4 marzo 2010.

Ritiro del bando pubblico - Regolamento CE n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione C "Elettrificazione interaziendale" pag. 7

Assessorato della salute

DECRETO 8 febbraio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi pag. 9

DECRETO 16 febbraio 2010.

Graduatoria provinciale dei medici specialistici aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, valida per l'anno 2010 pag. 9

DECRETO 3 marzo 2010.

Approvazione del piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale 2010-2012 pag. 14

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania pag. 21

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina pag. 27

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Palermo pag. 33

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 luglio 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta di Carburangeli, R.N.I. Grotta di Santa Ninfa, R.N.I. Macalube di Aragona, R.N.O. Isola di Lampedusa, R.N.I. Lago Sfondato e R.N.I. Grotta di Sant'Angelo Muxaro all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus pag. 39

DECRETO 27 novembre 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta dei Puntali e R.N.O. Grotta della Molarà all'associazione G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica pag. 40

DECRETO 28 dicembre 2009.

Approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia pag. 41

DECRETO 30 dicembre 2009.

Approvazione dell'atto aggiuntivo che modifica il primo comma dell'art. 2 della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.O. Saline di Trapani e Paceo, R.N.I. Lago Preola e Gorghi Tondi, R.N.O. Capo Rama e R.N.O. Torre Salsa all'associazione W.W.F. Italia Onlus pag. 42

DECRETO 31 dicembre 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta Conza, R.N.I. Grotta di Entella e R.N.I. Monte Conca all'associazione Club alpino italiano Sicilia Onlus pag. 43

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Presidenza:**

Nomina del dirigente responsabile della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina pag. 44

Nomina del dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina pag. 44

Nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria G. Rodolico - V. Emanuele di Catania pag. 45

Individuazione delle strutture intermedie del dipartimento regionale della programmazione cui avvalersi nella fase transitoria di attuazione della riorganizzazione di cui all'art. 6 del D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12. pag. 45

Individuazione dell'impianto della ditta Gestam di Perroni Mariano & C. sito in Villafranca Tirrena quale sito di stoccaggio provvisorio per il recupero e/o lo smaltimento di materiale proveniente dagli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina. pag. 45

Rettifica del decreto 12 novembre 2002, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Santa Flavia per lavori di costruzione dell'adduttore ovest del complesso irriguo S. Leonardo ovest, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate, ricadenti nei comuni di Villabate, Misilmeri, Bagheria, Santa Flavia e Casteldaccia pag. 45

Assessorato delle attività produttive:

Nomina di un componente della commissione provinciale dell'artigianato di Caltanissetta pag. 45

Sostituzione di un componente della commissione regionale dell'artigianato pag. 45

Approvazione delle disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato. pag. 45

Approvazione delle disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato pag. 45

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, relativi al settore della pianificazione paesaggistica di area vasta. pag. 45

Assessorato del bilancio e delle finanze:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 46

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

Provvedimenti concernenti approvazione delle piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013. pag. 46

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana. Avviso n. 1 - Progetti non ammessi alla valutazione pag. 46

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana. Avviso n. 2 - Progetti non ammessi alla valutazione pag. 46

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Elenco dei collaudatori relativi agli incarichi conferiti nel 2009. pag. 46

Comunicato relativo alla circolare n. 5 prot. 563 del 9 marzo 2010, avente per oggetto: assegni, premi, sussidi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie - Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 - Anno scolastico 2009/2010 E.F. 2010 pag. 47

Catalogo interregionale dell'alta formazione - Scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziamento di cui al decreto 18 novembre 2009. pag. 47

Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa 2010. pag. 47

P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010 pag. 47

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Annullamento del decreto 3 novembre 2009, relativo alla revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Verdejato s.r.l. Unipersonale, con sede in San Giuseppe Jato. pag. 47

Assessorato della salute:

Revoca dell'autorizzazione alla gestione del dispensario farmaceutico nel comune di Motta d'Affermo . . pag. 47

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 47

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale pag. 48

STATUTI

Statuto del comune di Mineo. Integrazione . . . pag. 48

Statuto del comune di Montevago. Integrazione e modifiche pag. 49

CIRCOLARE

Assessorato della salute

CIRCOLARE 2 marzo 2010, n. 1266.

Nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78 pag. 49

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Disposizioni e comunicati

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 marzo 2010, n. 5.

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

Art. 2.

Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. Il piano regionale dei materiali da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della stessa legge sono aggiornati, contestualmente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

2. All'aggiornamento dei piani provvede l'Assessorato regionale dell'industria, sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organiz-

zazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio.

3. L'Assessore regionale per l'industria adotta con proprio decreto gli aggiornamenti ai piani di cui al comma 1, fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

4. L'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è abrogato.

Art. 3.

Integrazioni e modifiche di norme

1. Nella legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, l'espressione "Comitato regionale per la programmazione", ovunque ricorra, è soppressa.

2. *(Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).*

3. Nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché per quelli autorizzati esclusivamente ai sensi dell'articolo 66 della stessa legge è possibile effettuare opere di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale a condizione che esse siano finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio.

4. Previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, le iniziative relative alle opere di cui al comma

3 possono essere proposte da enti competenti per territorio, associazioni pubbliche e private nonché da privati specializzati nel settore ambientale e nell'assetto del territorio.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è inserito il seguente comma:

«3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all'ampliamento di cave in atto».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 marzo 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'energia e i servizi
di pubblica utilità

RUSSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980 n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana", così dispone:

«Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio. - Il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e all'incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unità produttive e di occupazione; indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; coordinano gli interventi previsti dalla presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscono i programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione».

Nota all'art. 2, comma 3:

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 reca: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.

Nota all'art. 3, comma 3:

Gli articoli 19 e 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana", così rispettivamente dispongono:

«Art. 19 - *Opere di recupero ambientale.* - Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9 è subordinato al versamento in apposito capitolo gestito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una somma da utilizzare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi per il recupero ambientale.

L'entità del versamento è stabilita sulla base di apposita tabella predisposta dall'Ispettorato del Corpo regionale delle miniere da sottoporre al parere della Commissione di cui al precedente art. 2 e approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

La tabella di cui al precedente comma determina l'entità della somma, in base alla quantità della produzione programmata e all'estensione dell'area interessata ai lavori di coltivazione, "in misura non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 50 milioni".

Con analoga procedura è approvata la revisione da apportare alla tabella con periodicità triennale.

Unitamente alla quietanza attestante il versamento della somma di cui sopra il richiedente deve produrre apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal proprietario dei terreni interessati o altro avente titolo, con la quale si autorizza l'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale.

Copia dell'autorizzazione unitamente a quella dello studio di fattibilità di cui all'art. 12, lett. d, nonché delle quietanze e della dichiarazione di cui al comma precedente, devono essere trasmessi al comune interessato e all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli adempimenti di competenza.

Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità di cui al precedente art. 12, lett. d, a cura del comune è effettuato il progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale, con proprio decreto, determinerà la somma occorrente.

Il versamento di cui al primo comma può essere sostituito da polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

L'esecuzione delle opere di recupero ambientale di cui ai precedenti commi può essere effettuata, con le modalità ivi previste, dall'esercente a sua richiesta assumendone l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della somma di cui al primo comma o della fidejussione di cui al comma precedente».

«Art. 66 - *Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalità.* - Per le cave in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente denunciate in conformità a quanto disposto dal D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge al distretto minerario competente per territorio. Nel caso in cui, dopo che si è ottenuta l'autorizzazione definitiva, si intendano proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe a quella in atto disponibile, alla richiesta dovrà essere allegata apposita planimetria con l'indicazione dei confini.

Il distretto minerario, sulla base della richiesta, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di cava che avrà validità di anni tre con decorrenza dal termine precisato nel comma precedente.

Entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati devono produrre la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 12 ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lett. d dello stesso comma, per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, la cui istruttoria verrà effettuata con le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

Nel caso in esame i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma del precedente art. 19».

Nota all'art. 3, comma 5:

L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava" per effetto delle modifiche introdotte dal comma che si annota risulta il seguente:

«1. Lo schema di piano nonché gli stralci di cui all'articolo 1, dovranno contenere le ipotesi di soluzione per l'individuazione delle aree da destinare a deposito dei materiali di risulta.

2. I comuni interessati, entro centoventi giorni dalla notifica delle soluzioni di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dovranno fare pervenire delibera consiliare di accettazione o meno della individuazione dell'area da destinare a deposito dei materiali di risulta. Trascorso infruttuosamente tale termine provvederà in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. Nell'ambito dei bacini di materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione ed al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3 bis. *La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all'ampliamento di cave in atto.*

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà, a decorrere dall'anno 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 133/A

«Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali di cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio».

Iniziativa governativa: presentato dal deputato Caputo l'11 luglio 2008.

Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 15 luglio 2008.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 6 del 17 luglio 2008.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 6 del 17 luglio 2008.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 3 del 23 luglio 2008.

Esitato per l'aula nella seduta n. 11 del 24 luglio 2008.

Esaminato in aula nella seduta n. 14 del 30 luglio 2008.

Esaminato in aula nella seduta n. 16 del 5 agosto 2008.
Esaminato in aula nella seduta n. 29 dell'8 ottobre 2008.
Rinvio in Commissione "Attività produttive" (III) nella seduta n. 31 del 9 ottobre 2008.

Esaminato in Commissione nella seduta n. 32 del 22 ottobre 2008.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 32 del 22 ottobre 2008.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 13 del 28 ottobre 2008.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 34 del 30 ottobre 2008.

Relatore: Oddo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 38 del 4 novembre 2008 e n. 40 del 6 novembre 2008.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 41 del 25 novembre 2008.

(2008.48.3427)095

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 15 febbraio 2010.

Rettifica del decreto 6 novembre 2009, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area "lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio", ricadente nel comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale è stata vincolata paesaggisticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, lettera d, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'area "lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio", ricadente nel comune di Ragusa;

Rilevato che nel citato decreto n. 7957 del 6 novembre 2009, all'art. 3 sono stati erroneamente riportati i rimedi giuridici esperibili avverso detto provvedimento, circostanza che rende doverosa la rettifica, con l'esatta indicazione dei ricorsi e dei relativi termini di presentazione;

Considerata la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter rettificare i propri atti che risultino errati e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla rettifica dei rimedi giuridici citati nell'art. 3 del decreto n. 7957 del 6 novembre 2009;

Ritenuto, per le predette motivazioni, di dover formalmente rettificare l'art. 3 del decreto n. 7957 del 6 novem-

bre 2009 da "...ricorso gerarchico al dirigente generale di questo dipartimento entro 30 giorni..." in "...ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni...";

Decreta:

Art. 1

Per i motivi su esposti, l'art. 3 del decreto n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, è così rettificato:

"Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana".

Art. 2

Per tutto il resto il decreto n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, resta valido nel suo contenuto che si conferma.

Palermo, 15 febbraio 2010.

CAMPO

(2010.8.557)016

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 2 febbraio 2010.

Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio, sita in agro di Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha confermato l'attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d'entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale n. 33/97 sopra citata;

Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1988, con il quale è stata istituita l'azienda faunistico-venatoria Insolio in agro del comune di Caltagirone, estesa complessivamente Ha 228.51.79, titolare concessionaria sig.ra Silvestri Maria Concetta;

Visto il decreto n. 2106 del 6 ottobre 1985, con il quale, a seguito del decesso della sig.ra Silvestri Maria Concetta, è stata rilasciata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio, al figlio Riccobono Michele, nato a Palermo il 9 giugno 1962 ed ivi residente in via Ruggero Settimo n. 68;

Visto il decreto n. 2696 del 21 luglio 2000, con il quale è stata rinnovata la concessione del decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1988, con l'esclusione di alcune particelle ricadenti nella fascia "B" di pre-riserva dell'ex riserva naturale "Bosco di Santo Pietro", che ha portato la superficie complessiva dell'A.F.V. Insolio ad Ha 200.44.97;

Visto il decreto n. 340 del 29 aprile 2002, con il quale è stata ampliata la superficie dell'azienda faunistico-venatoria Insolio di Ha 32.03.66, portando la superficie complessiva ad Ha 232.48.63;

Vista l'istanza presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania in data 18 marzo 2009 dal concessionario, dr. Riccobono Michele, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione per la durata di anni dieci;

Visto il verbale di accertamento sul mantenimento dei requisiti, datato 25 marzo 2009, redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria, a seguito del sopralluogo effettuato in pari data sui luoghi interessati all'iniziativa;

Preso atto che la superficie dell'A.F.V. Insolio passa da Ha 232.48.63 ad Ha 228.67.29 ma la planimetria dell'azienda non subisce modifiche di rilievo rimanendo costituita da un unico corpo aziendale;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dal dr. Riccobono Michele a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione;

Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio che, nella seduta 9 aprile 2009, ha espresso parere favorevole alla proroga della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio, nelle more dell'acquisizione del parere di merito tecnico da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il parere favorevole espresso dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 002710/T - B 87 A del 22 gennaio 2010 sul rinnovo della concessione, con la raccomandazione al concessionario di prevedere più adeguati miglioramenti ambientali (in particolare colture a perdere), su almeno il 2% del comprensorio;

Vista la propria nota prot. n. 9053 del 29 gennaio 2010, con la quale è stato invitato il dr. Riccobono Michele a fornire una relazione integrativa, sulla base del suggerimento fornito dall'I.S.P.R.A.;

Vista la nota presentata dal Dr. Riccobono Michele in data 1 febbraio 2010, assunta al protocollo in pari data al n. 9465, con la quale si impegna ad effettuare colture a perdere in una superficie pari ad almeno 5 ettari;

Visto il certificato di destinazione urbanistica, datato 16 marzo 2009, privo di numero di protocollo, rilasciato dal comune di Caltagirone (CT);

Visto il certificato rilasciato dalla Camera di commercio di Palermo, prot. CEW/2431/2010/EPA0059, dal quale si rileva che a carico del dr. Riccobono Michele non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria Insolio a favore del dr. Riccobono Michele;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio sita in agro di Caltagirone, contrada Insolio, estesa complessivamente Ha 228.67.29 a favore del dr. Riccobono Michele, nato a Palermo il 9 giugno 1962.

La nuova situazione catastale è la seguente:

Foglio di mappa n. 248 particelle nn. 30, 33, 34, 36 e 86;

foglio di mappa n. 267 particelle nn. 4, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 98, 99, 107, 108, 113, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156.

Art. 2

È fatto obbligo al dr. Riccobono Michele, nella qualità di concessionario dell'A.F.V. Insolio, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione.

Art. 3

Per la durata del presente decreto, che andrà a scadere l'1 febbraio 2020, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 571 del 17 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 febbraio 2010.

Il dirigente del servizio da interim: SINATRA

(2010.8.576)021

DECRETO 2 febbraio 2010.

Revoca di un allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ubicato in agro di Castelbuono.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha confermato l'attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d'entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 38 della legge regionale n. 33/97 sopra citata;

Visto il decreto n. 1666 del 9 giugno 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica;

Visto il decreto n. 34/21 del 25 settembre 1990, di riconoscimento di allevamento contadino del sig. Allegra Gioacchino, nato a Castelbuono il 25 luglio 1963, per la produzione di coniglio selvatico e lepore a scopo di ripopolamento;

Visto il decreto n. 900/21 del 18 maggio 1992, di ampliamento della superficie e proroga della concessione;

Visto il decreto n. 1830 del 18 novembre 2005, con il quale è stata rinnovata al sig. Allegra Gioacchino la concessione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

Vista la richiesta di revoca del decreto n. 34/21 del 25 settembre 1990 e del decreto n. 900/21 del 18 maggio 1992 per motivi strettamente familiari, presentata in data 29 settembre 2009 alla U.O. n. 62 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo dal sig. Allegra Gioacchino;

Vista la relazione di sopralluogo del 6 ottobre 2009, redatta dai funzionari incaricati della U.O. n. 62 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, dalla quale si evince che in data 30 settembre 2009 nell'allevamento citato non risultava presente il coniglio;

Vista la nota della R.F.V.A. di Palermo, prot. n. 5436 del 28 dicembre 2009, con la quale è stata trasmessa la

richiesta di revoca dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento intestato al sig. Allegra Gioacchino;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei suddetti provvedimenti autorizzativi;

Decreta:

Art. 1

È revocato l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento della ditta Allegra Gioacchino, ubicato in agro di Castelbuono contrada Petrarò, di cui al decreto n. 34/21 del 25 settembre 1990.

Art. 2

È fatto obbligo al sig. Allegra Gioacchino, nato a Castelbuono, il 25 luglio 1963 ed ivi residente in via Alduino Ventimiglia n. 71, titolare dell'omonimo allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, di rimuovere le tabelle monitorie posizionate lungo il confine aziendale.

Art. 3

A partire dalla prossima stagione venatoria, qualora non sussistano divieti per motivi diversi, i terreni ricadenti nel foglio n. 8 del comune di Castelbuono, p.lle nn. 116, 214, 215, e 334, saranno restituiti alla libera fruizione venatoria.

Art. 4

L'unità operativa n. 62 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 febbraio 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.8.577)020

DECRETO 4 marzo 2010.

Ritiro del bando pubblico - Regolamento CE n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione C "Elettrificazione interaziendale".

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 10;

Visto il DPRS n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per

l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione modificata del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, con la quale è stato autorizzato sino al 30 marzo 2010 l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore per l'economia n. 5 del 13 gennaio 2010 e relativa ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il bando di gara e le relative disposizioni attuative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009, di chiamata progetti a valere sulla misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione C "Elettrificazione interaziendale", secondo la procedura c.d. a "bando aperto", distinto in tre sottofasi temporali in applicazione del meccanismo di "stop and go" con scadenze: I sottofase - 31 luglio 2009, II sottofase 31 dicembre 2009 e III sottofase 31 luglio 2010;

Vista la nota n. 7321 del 27 gennaio 2010 a firma del responsabile di misura, con la quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto relativa alla seconda sottofase è stato prorogato alla data dell'1 marzo 2010;

Considerato che entro i termini di scadenza della prima e della seconda sottofase, non sono pervenute domande di aiuto finalizzate all'ottenimento dei benefici contributivi previsti dal PSR 2007/2013, Azione C "Elettrificazione interaziendale", per cui si rende necessario, tra l'altro, riutilizzare le risorse assegnate per altra azione prevista dalla misura 125;

Considerato di dovere procedere per motivi di opportunità, sulla base delle considerazioni che precedono, al ritiro del bando di gara relativo all'Azione C "Elettrificazione interaziendale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009, e al conseguente annullamento della terza sottofase con scadenza 31 agosto 2010;

Ritenuto di dovere utilizzare le risorse finanziarie programmate nell'ambito delle tre sottofasi per l'attuazione dell'Azione C "Elettrificazione interaziendale", per un importo complessivo di € 5.000.000,00 per l'incremento della dotazione finanziaria di spesa assegnata per l'attuazione dell'azione A "Rete di trasporto interaziendale" della misura 125;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, è disposto con il presente provvedimento il ritiro del bando di gara relativo all'Azione C "Elettrificazione interaziendale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009 e l'annullamento della terza sottofase con scadenza 31 agosto 2010.

Art. 2

La dotazione finanziaria programmata per l'attuazione della misura 125, Azione C "Elettrificazione interaziendale", pari a € 5.000.000,00, verrà utilizzata quale incremento di spesa dell'Azione A "Rete di trasporto interaziendale", suddivisa rispettivamente per € 2.000.000,00 per la prima sottofase, € 2.000.000,00 per la seconda sottofase e per € 1.000.000,00 per la terza sottofase.

Palermo, 4 marzo 2010.

BARBAGALLO

(2010.10.694)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;

Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 618/08 del 20 marzo 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi;

Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Trapani al 31 dicembre 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma è computata ai fini dell'apertura di una farmacia qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui, in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;

Viste le note dell'ex capo servizio 5 - dipartimento I.R.S. "Farmacie e farmaceutica" inviate dal n. 848 al n. 873 del 20 febbraio 2009, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, al 31 dicembre 2007;

Viste le note di sollecito del dirigente del servizio 7 - dipartimento pianificazione strategica inviate, dal n. 2874 al n. 2881 del 3 dicembre 2009, ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopracitate note;

Viste le determinazioni assunte da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 3016/09 del 9 dicembre 2009, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino;

Considerato che il comune di Erice ha ritenuto di confermare la vigente pianta organica essendo venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'esclusione al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2005;

Considerato che i comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi necessitano della revisione della pianta organica delle farmacie, per i quali si provvederà con separato provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi, per i quali con provvedimenti separati saranno rideterminate le relative piante organiche.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ed all'Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.

Palermo, 8 febbraio 2010.

CASTORINA

(2010.8.574)028

DECRETO 16 febbraio 2010.

Graduatoria provinciale dei medici specialistici aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, valida per l'anno 2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo

2005, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa valida per l'anno 2010, predisposta dall'apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 310 del 17 dicembre 2009, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha approvato la suddetta graduatoria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa valida per l'anno 2010, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 310 del 17 dicembre 2009.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2010.

DI STEFANO

Allegato

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
COMITATO CONSULTIVO ZONALE N. 9
SIRACUSA**

**Graduatoria dei medici specialisti
aspiranti ad incarichi ambulatoriali
Anno 2010**

Allergologia

- 1) Barresi Lorenzo, nato il 21 gennaio 1961, residente in Francofonte (SR), via Umberto n. 6 - punti: 17,8720;
- 2) Mazzeo Letteria, nata il 5 novembre 1966, residente in Messina, contrada Citola, Cpl. Pitone, scala C - punti: 16,0000;
- 3) Contrafatto Maria Rita, nata l'11 ottobre 1975, residente in Catania, via Mario Rapisardi n. 210 - punti: 15,8050;
- 4) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in Messina, Salita Contino, compl. Messina Due, lotto A, pal. 4 - punti: 15,6460;
- 5) Panarello Mariagrazia, nata il 19 luglio 1977, residente in Catania, piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 - punti: 5,2420.

Angiologia

- 1) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in Lentini (SR), via Aragona n. 7 - punti: 38,8000;
- 2) Miano Pasqualino, nato il 24 marzo 1959, residente in Canicattini Bagni (SR), via Garibaldi n. 66 - punti: 29,6000;
- 3) Mugno Francesco, nato il 25 gennaio 1968, residente in Carlentini (SR), via A. Meucci n. 3 - punti: 22,9000;
- 4) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente in Biancavilla (CT), via Centamore n. 10 - punti: 18,5460;

- 5) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente in Ragusa, via Zama n. 8 - punti: 18,3740;
- 6) Cristaldi Lidia, nata l'1 agosto 1969, residente in Messina, Direzione Artiglieria n. 53 - punti: 10,4800.

Cardiologia

- 1) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in Lentini, via Aragona n. 7 - punti: 38,8000;
- 2) Messineo Nunzio, nato il 18 novembre 1957, residente in Bronte (CT), via Sac. A. Messineo n. 6 - punti: 25,9000;
- 3) Miano Pasqualino, nato il 24 marzo 1959, residente in Canicattini Bagni (SR), via Garibaldi n. 66 - punti: 22,8000;
- 4) Tranchino Cosimo, nato il 18 maggio 1968, residente in Siracusa, via Vittorio Veneto n. 23 - punti: 16,2400;
- 5) Fusco Giovanna, nata il 14 dicembre 1968, residente in Misterbianco (CT), via delle Azalee n. 11 - punti: 8,4000;
- 6) Bruno Grazia, nata il 29 giugno 1977, residente in Palermo, via Ruggero Settimo n. 58 - punti: 8,0000;
- 7) Catalano Mariarosaria, nata il 13 luglio 1979, residente in Acì Castello, via Re Martino n. 167 - punti: 7,1830;
- 8) Sacchetta Giorgio, nato l'11 aprile 1979, residente in Rosolini (SR), via Curtatone n. 6 - punti: 7,0000.

Chirurgia generale

- 1) Ossino Cirino, nato il 14 marzo 1949, residente in Carlentini (SR), via P. Nenni II° IR n. 2 - punti: 40,9000;
- 2) Cherici Antonio, nato il 10 gennaio 1953, residente in Catania, via A. Prestinenza n. 4 - punti: 25,4000;
- 3) Briganti Luigi, nato l'1 aprile 1958, residente in Augusta (SR), contrada Bongiovanni - punti: 23,6000;
- 4) Amenta Anna Maria, nata il 29 gennaio 1965, residente in Catania, piazza dei Miracoli n. 7 - punti: 20,6000;
- 5) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente in Saint Vincent, via Monte Rosa n. 6 - punti: 18,7000;
- 6) Fedele Anna, nata il 16 gennaio 1970, residente in Reggio Calabria, via Loreto trav. Basile n. 1 - punti: 8,8000;
- 7) Costa Vincenzo, nato il 27 luglio 1972, residente in Florida (SR), corso Vittorio Emanuele n. 557 - punti: 8,8000;
- 8) Vindigni Angelo, nato il 5 luglio 1970, residente in Messina, via Roosevelt n. 11, is. 19 - punti: 4,0000.

Dermatologia

- 1) Roccaro Carmela, nata il 29 febbraio 1956, residente in Siracusa, via Carlentini n. 46 - punti: 33,1540;
- 2) Lo Re Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente in Palermo, via G. Paratore n. 8 - punti: 29,1000;
- 3) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in Siracusa, via Sciacca n. 1 - punti: 27,8260;
- 4) Piccitto Giuseppe, nato l'1 ottobre 1953, residente in Ragusa, via Pietro Mascagni n. 35 - punti: 26,6180;
- 5) Trimarchi Domenico, nato il 23 settembre 1962, residente in Catania, via G. Vagliasindi n. 50 - punti: 23,8000;
- 6) Masuzzo Concetto, nato il 13 novembre 1961, residente in Verona, via Morgantini n. 9 - punti: 22,0000;
- 7) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, residente in Lentini (SR), via F.lli Cervi n. 7 - punti: 21,9530;
- 8) Dall'Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in Milazzo (Me), via G. Matteotti n. 113 - punti: 21,2320;
- 9) Arena Alex, nato il 14 settembre 1969, residente in Villa San Giovanni, via Petrello n. 48 - punti: 19,8940;
- 10) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, residente in Catania, via Narciso n. 24 - punti: 17,2000;
- 11) Di Mauro Maria Angela, nata il 2 luglio 1962, residente in Piedimonte Etneo (CT), via Nuova del Convento n. 16 - punti: 17,2000;
- 12) Sapienza Giulia, nata il 4 settembre 1974, residente in Catania, via Redentore n. 10 - punti: 15,7870;
- 13) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Monti Iblei n. 1 - punti: 14,6800;
- 14) Correnti Giuseppe, nato l'11 novembre 1968, residente in Siracusa, via Cannizzo n. 27 - punti: 11,0920;
- 15) Cicero Salvatore, nato il 23 febbraio 1976, residente in Rosolini (SR), via Risorgimento n. 92 - punti: 10,7810;

- 16) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, residente in Catania, via Cave Villara n. 18 - punti: 9,1520;
 17) Prima Maria Elisa, nata il 16 aprile 1976, residente in Catania, via G. A. Costanzo n. 16 - punti: 9,1490;
 18) Scuderi Laura, nata il 28 gennaio 1979, residente in Catania, via Pasubio n. 40 - punti: 8,3320;
 19) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, residente in Grammichele (CT), via Silvio Pellico n. 302 - punti: 7,6000;
 20) Nardone Beatrice, nato l'11 marzo 1978, residente in Rosolini (SR), via Aprile n. 37 - punti: 6,5230;
 21) Longo Valentina, nata il 20 maggio 1978, residente in Biancavilla (CT), via Viaggio n. 4 - punti: 5,8000.

Diabetologia

- 1) Epaminonda Amedeo, nato il 30 marzo 1957, residente in Augusta (SR), via Risorgimento n. 22 - punti: 27,9000;
 2) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, residente in Modica (RG), via Medaglie d'Oro, 5^a trav. - punti: 23,8000;
 3) Raiti Francesca, nata il 18 aprile 1968, residente in Catania, via Caronda n. 270 - punti: 23,0000;
 4) Vergoni Adriano, nato il 7 aprile 1960, residente in Asti, corso Alessandria n. 154 - punti: 22,5000;
 5) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in Catania, via Passo Gravina n. 184/A, scala A - punti: 15,9620;
 6) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1968, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Morgione n. 27 - punti: 15,5000;
 7) Alagona Corradina, nata il 25 settembre 1971, residente in Pachino (SR), via Palermo n. 34 - punti: 15,4000;
 8) Carta Anna Carmela, nata il 10 luglio 1969, residente in Melilli (SR), via Lavori n. 4 - punti: 14,2000;
 9) Raso Antonella, nata il 25 febbraio 1974, residente in Cittanova (RC), via Nazionale n. 126 - punti: 10,6000;
 10) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in Catania, via Giacomo Leopardi n. 60 - punti: 10,6000;
 11) Floriddia Giuseppina, nata il 15 giugno 1974, residente in Rosolini (SR), via Mazzini n. 1 - punti: 9,7670;
 12) Polizziotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in Comiso (RG), via Santa Croce n. 71 - punti: 9,4060;
 13) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente in Monreale (PA), via B. Giordano n. 1 - punti: 8,5780;
 14) Cirinnà Luciella, nata il 27 ottobre 1976, residente in Siracusa, via Emilia n. 26 - punti: 8,3510;
 15) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208 - punti: 8,3000;
 16) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente in Avola (SR), via Tevere n. 1 - punti: 8,1000;
 17) Condorelli Anna, nata il 28 ottobre 1978, residente in Paternò (CT), piazza della Concordia n. 30 - punti: 8,0430;
 18) Latina Adele, nata il 10 giugno 1977, residente in Siracusa, via Tunisi n. 26 - punti: 7,1180;
 19) Cappelletto Valentina, nata il 2 aprile 1974, residente in Augusta (SR), via Venezia n. 4 - punti: 5,6000.

Ematologia

- 1) Capitani Anna Maria, nata il 25 aprile 1949, residente in Roma, via Nicolò 114 - punti: 36,5000;
 2) Epaminonda Amedeo, nato il 30 marzo 1957, residente in Augusta (SR), via Risorgimento n. 22 - punti: 19,9000.

Endocrinologia

- 1) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, residente in Modica (RG), viale Medaglie d'Oro, 5^a trav. - punti: 23,8000;
 2) Raiti Francesca, nata il 18 agosto 1964, residente in Catania, via Caronda n. 270 - punti: 23,0360;
 3) Russo Pietro, nato il 29 maggio 1963, residente in Tremestierietneo (CT), via Monti Peloritani n. 4, pal. B1 - punti: 23,0000;
 4) Alagona Corradina, nata il 25 settembre 1971, residente in Pachino (SR), via Palermo n. 34 - punti: 15,4000;
 5) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Umberto n. 123 - punti: 14,7260;
 6) Carta Anna Carmela, nata il 10 luglio 1969, residente in Melilli (SR), via Lavori - punti: 14,5810;

- 7) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in Catania, via Giacomo Leopardi n. 60 - punti: 12,5740;
 8) Polizziotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in Comiso (RG), via Santa Croce n. 71 - punti: 10,1560;
 9) Floriddia Giuseppina, nata il 15 giugno 1974, residente in Rosolini (SR), via Mazzini n. 1 - punti: 9,7460;
 10) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente in Monreale (PA), via B. Giordano n. 1 - punti: 9,0590;
 11) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente in Avola (SR), via Tevere n. 1 - punti: 8,4060;
 12) Cirinnà Luciella, nata il 27 ottobre 1976, residente in Siracusa, via Emilia n. 26 - punti: 8,3960;
 13) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208 - punti: 8,3000;
 14) Condorelli Anna, nata il 28 ottobre 1978, residente in Paternò (CT), piazza della Concordia n. 30 - punti: 8,0040;
 15) Latina Adele, nata il 10 giugno 1977, residente in Siracusa, via Tunisi n. 26 - punti: 7,1780;
 16) Cappelletto Valentina, nata il 2 aprile 1974, residente in Augusta (SR), via Venezia n. 4 - punti: 6,4000.

Fisiochinesiterapia

- 1) Cavallaro Venera, nata l'8 luglio 1959, residente in Viagrande (SR), via Indirizzio n. 32 - punti: 30,9000;
 2) Baiano Carolina, nata il 20 settembre 1974, residente in Siracusa, via Adda n. 9 - punti: 14,9820;
 3) Boccaccio Salvatore, nato il 23 ottobre 1967, residente in Noto (SR), contrada Cacamozzo - punti: 14,2000;
 4) Ventura Katia, nata il 28 settembre 1968, residente in Siracusa, via I. Filisto n. 76 - punti: 12,2520;
 5) Guardo Elaura Elisabetta, nata il 4 novembre 1975, residente in Catania, viale Grimaldi n. 8/G - punti: 10,6000;
 6) Spagna Mariangela, nata il 28 luglio 1973, residente in Siracusa, via Monte Soro - punti: 9,3330;
 7) Milazzo Manuela, nata il 16 settembre 1978, residente in San Cono (CT), via Giusti n. 40/A - punti: 6,3000.

Gastroenterologia

- 1) Filippone Giuseppe, nato l'1 dicembre 1953, residente in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 4 - punti: 36,1000;
 2) Puglisi Vincenzo, nato l'8 maggio 1964, residente in Siracusa, via Cavaliere Vittorio Veneto n. 10 - punti: 23,6000;
 3) Bentivegna Carmelo, nato il 23 giugno 1969, residente in Siracusa, via Ugusto Von Platen n. 31 - punti: 19,0000;
 4) Fazio Valerio, nato il 25 ottobre 1966, residente in Modica (RG), via Trapani Rocciola n. 48 - punti: 15,4000.

Geriatrics

- 1) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in Lentini (SR), via Aragona n. 7 - punti: 27,1000;
 2) Addamo Margherita, nata il 14 aprile 1958, residente in Ragusa, via Stericoro n. 80 - punti: 23,0760;
 3) Rapisarda Rosaria, nata l'11 luglio 1965, residente in Belpasso (CT), via Vittorio Emanuele III n. 105 - punti: 20,1000;
 4) Corao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), via Kennedy n. 41 - punti: 19,5000;
 5) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Giovanni Gentile n. 28 - punti: 15,4000;
 6) Mazzarella Rosa, nata il 20 luglio 1966, residente in Solarino (SR), via Palermo n. 19 - punti: 14,8000;
 7) Borzi Stefania, nata il 24 novembre 1969, residente in Acireale (CT), via Roccamena n. 107 - punti: 14,2000;
 8) Gulizia Giuseppe, nato l'1 luglio 1969, residente in Melilli (SR), via Siracusa n. 5 - punti: 13,0000;
 9) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Novalluce n. 69 - punti: 11,2270;
 10) Boncoraglio Elisa, nata l'1 giugno 1975, residente in Modica (RG), via Tirella n. 44 - punti: 7,6000.

Medicina del lavoro

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in Caltanissetta, viale della Regione n. 45 - punti: 30,6000.

Medicina dello sport

- 1) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, residente in Catania, via Filocomo n. 45 - punti: 24,7660;
- 2) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in Lentini (SR), via Aragona n. 7 - punti: 24,4000;
- 3) Belfiore Alfonso, nato il 19 aprile 1964, residente in Noto (SR), contrada San Corrado F.lli. via Montoneri n. 4 - punti: 17,6000;
- 4) Dell'Arte Salvatore, nato il 4 novembre 1969, residente in Avola (SR), via Rinascimento n. 3, int. 3 - punti: 7,6000.

Medicina interna

- 1) Scalisi Nunzio, nato il 24 dicembre 1954, residente in Catania, via Sant'Agata n. 8 - punti: 18,8000;
- 2) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1986, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Morgione n. 27 - punti: 16,9490;
- 3) Raso Antonella, nata il 25 febbraio 1974, residente in Catania, via Nazionale n. 126 - punti: 11,8000;
- 4) Sgroi Christian, nato il 28 settembre 1976, residente in Catania, via Principe Nicola n. 22 - punti: 6,4000.

Medicina legale

- 1) Lumera Anna Lorena, nata il 16 aprile 1964, residente in Noto (SR), via Mauceri n. 24 - punti: 28,2120;
- 2) Caruso Giuseppe, nato il 25 maggio 1961, residente in Catania, via Matteo Renato Imbriani n. 149 - punti: 25,9000;
- 3) Cutuli Pietro, nato il 18 novembre 1965, residente in Zafferana Etnea (CT), via Zafferana Milo n. 152 - punti: 22,0000;
- 4) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in Caltanissetta, viale della Regione n. 45 - punti: 20,3000;
- 5) Piazza Vincenzo, nato il 29 novembre 1974, residente in Trieste, via Giulia n. 55 - punti: 13,5360;
- 6) Iosia Serena, nata il 21 agosto 1975, residente in Catania, via V. Veneto n. 59 - punti: 13,0000;
- 7) Finocchiaro Alessandro, nato il 3 giugno 1975, residente in Catania, via Canfora n. 163 - punti: 12,8720;
- 8) Valenti Vincenzo, nato il 6 marzo 1977, residente in Catania, via Consolazione n. 132 - punti: 8,2000;
- 9) Arcifa Veronica, nata il 14 dicembre 1977, residente in Gravina (CT), via Vulcano n. 9 - punti: 7,0000.

Nefrologia

- 1) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente in Catania, via Lavaggi n. 48 - punti: 29,7000;
- 2) Ottaviano Gianni, nato il 15 agosto 1974, residente in Aci Catena (CT), via Cellia n. 1/3 - punti: 8,2000.

Neurologia

- 1) Occhipinti Clorinda, nata il 3 agosto 1971, residente in Enna, contrada S. Caterina Resi. Haenna - punti: 55,8680;
- 2) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente in Messina, via Pietro Castelli n. 18 - punti: 38,3680;
- 3) Ricca Giuseppe, nato il 14 settembre 1957, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), via dello Stadio n. 13 - punti: 31,3000;
- 4) Anicito Maria Barbara, nata il 10 novembre 1959, residente in Catania, via Francesco Guglielmino n. 12 - punti: 28,9000;
- 5) Bordonaro Gaetano, nato il 13 novembre 1960, residente in Canicattini (SR), via Umberto n. 201 - punti: 26,5630;
- 6) Tarascone Maria, nata il 28 luglio 1963, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Benedetto Croce n. 5/A - punti: 24,1000;
- 7) Marchese Salvatore, nato l'11 gennaio 1965, residente in Nicolosi (CT), via C. Colombo n. 78 - punti: 23,3000;
- 8) Rameffa Francesco, nato il 4 giugno 1965, residente in Solarino (SR), via Cavour n. 98 - punti: 13,6000;

- 9) Poidomani Antonella, nata il 2 febbraio 1970, residente in Acireale (CT), via Sedi Paola n. 9 - punti: 11,8870;
- 10) Tarantello Rosangela, nata il 30 ottobre 1973, residente in Rosolini (SR), via Galilei n. 81 - punti: 9,7790;
- 11) Ardizzone Angelo, nato il 28 novembre 1973, residente in Acireale (CT), via Grassi Bertazzi, 11 - punti: 9,6640;
- 12) Sgandurra Milena, nata il 4 aprile 1969, residente in Noto (SR), via Milano n. 4 - punti: 9,3700;
- 13) Pulvirenti Alessandro, nato il 4 ottobre 1972, residente in Giarre (CT), via Olimpia n. 23 - punti: 8,3810;
- 14) Vecchio Rosario, nato l'11 maggio 1974, residente in Linguaglossa (CT), piazza San Rocco n. 9 - punti: 7,0000;
- 15) Vitale Giuseppina, nata il 6 marzo 1976, residente in Giarre (CT), via G. da Verrazzano n. 4 - punti: 7,0000;
- 16) Mazziotta Francesca, nata il 26 agosto 1977, residente in Augusta (SR), via Soccorso Vill. Rasio M. n. 12 - punti: 7,0000;
- 17) Ignoto Antonella, nata l'1 agosto 1978, residente in Acireale (CT), via St. V. Barbagallo n. 53/A - punti: 7,0000.

Neuropsichiatria infantile

- 1) Chiarenza Giuseppina, nata il 13 marzo 1968, residente in Misterbianco (CT), via G. De Felice n. 79 - punti: 27,2260;
- 2) Cozzupoli Elena, nata il 13 settembre 1968, residente in Catania (RC), via Valle Lunga (Coop. Unitaria) n. 174 - punti: 15,2730;
- 3) Smiriglia Maria Rita, nata l'1 maggio 1968, residente in Galati Mamertino (ME), via Industriale n. 28/B - punti: 9,3510;
- 4) Virzi Marina, nata il 24 aprile 1968, residente in Catania, via Stazione n. 4 - punti: 8,2000;
- 5) Licata Carmelo Maria, nata il 7 gennaio 1967, residente in Realmonte (AG), via Confini n. 9 - punti: 5,5000.

Oculistica

- 1) Guzzardi Rita, nata il 22 febbraio 1954, residente in Siracusa, viale Scala Greca n. 181/F - punti: 36,0700;
- 2) Truglia Orazio, nato il 10 agosto 1954, residente in Augusta (SR), via Torino n. 10 - punti: 33,9740;
- 3) Cultraro Giuseppina, nata il 6 marzo 1960, residente in Pachino (SR), via C. Runza n. 4 - punti: 29,9140;
- 4) Caponnetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, residente in Aciconaccorsi (CT), via E. Mazzini n. 12 - punti: 29,0770;
- 5) Mazzei Graziella, nata il 29 dicembre 1958, residente in Paternò (CT), via G.B. Nicolosi n. 12 - punti: 25,0000;
- 6) Di Stefano Maria Concetta, nata il 16 novembre 1963, residente in Catania, via Santa Sofia n. 69 - punti: 24,7300;
- 7) Buccheri Cinzia, nata il 12 aprile 1964, residente in Catania, via Savoia n. 59 - punti: 23,8000;
- 8) Ventura Anna Maria, nata il 12 maggio 1966, residente in Carlentini (SR), via Eugenio Curiel - punti: 15,8000;
- 9) Patti Graziella Lucia, nata il 18 febbraio 1972, residente in Riposto (CT), via F. Baracca n. 135 - punti: 15,6490;
- 10) Lo Grasso Salvatore, nato l'8 ottobre 1974, residente in Mascalucia (CT), via Bruxelles n. 15 - punti: 11,5230;
- 11) Lentini Gabriella, nata il 2 agosto 1976, residente in Avola (SR), via Brodolini n. 12 - punti: 11,2740;
- 12) Distefano Mauro Gaspare, nato il 20 maggio 1976, residente in Paternò (CT), via Parco Europa n. 19 B - punti: 11,1640;
- 13) Buccheri Chelio, nato il 29 dicembre 1973, residente in Sortino (SR), piazza G. Verga n. 74 - punti: 10,5000;
- 14) Motta Pietro Antonio, nato il 4 luglio 1969, residente in Scicli (RG), contrada Balata n. 7 - punti: 10,4620;
- 15) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, residente in Aci Castello (CT), via Empedocle n. 33 - punti: 8,2680;
- 16) Di Stefano Giuseppe, nato il 29 giugno 1975, residente in Trieste, via Rivalto n. 1 - punti: 8,1990;
- 17) Nastasi Anna, nata il 5 settembre 1978, residente in Avola (SR), via Galilei n. 110 - punti: 8,1000;
- 18) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, residente in Rosolini (SR), via G. Pascoli n. 22 - punti: 7,5810;
- 19) Lauretta Katia, nata il 10 febbraio 1980, residente in Marzamemi (SR), via S. Giardina n. 21 - punti: 5,7000.

Odontoiatria

- 1) Avola Paolo, nato l'11 marzo 1956, residente in Siracusa, via Gela n. 51 - punti: 35,5180;
- 2) Patania Giuseppe, nato il 18 agosto 1959, residente in Augusta (SR), via Fedro n. 19 - punti: 33,6430;
- 3) Siciliano Giovanni, nato il 3 aprile 1960, residente in Catania, via Etnea n. 688 - punti: 30,9000;
- 4) Cannavò Andrea, nata il 30 ottobre 1956, residente in Santa Agata Li Battiati (CT), via Barriera del Bosco n. 10 - punti: 30,1000;
- 5) D'Urso Matteo, nato il 12 novembre 1962, residente in Siracusa, via Corsica n. 2 - punti: 30,0550;
- 6) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, residente in Acicastello (CT), via Firenze n. 109 - punti: 29,7000;
- 7) Ciancio Mirella, nata il 30 novembre 1958, residente in Siracusa, via Gela n. 51 - punti: 29,3000;
- 8) Iaci Giuseppe, nato il 16 marzo 1960, residente in Solarino (SR), via Dante n. 5 - punti: 28,7000;
- 9) Badalà Antonio, nato il 15 gennaio 1957, residente in Acireale (CT), via Fabio n. 18 - punti: 27,8440;
- 10) Tomasi Nicola, nato il 18 gennaio 1951, residente in Siracusa, via Senatore Di Giovanni n. 74 - punti: 27,2000;
- 11) Castorina Antonino, nato l'8 maggio 1959, residente Catania, via Del Bosco n. 5 - punti: 26,5000;
- 12) Reitano Antonino, nato il 16 giugno 1959, residente in Acireale (CT), via Egitto n. 32 - punti: 26,5000;
- 13) Salamone Marco, nato il 29 maggio 1965, residente in Augusta (SR), via Sironi n. 20 - punti: 25,7000;
- 14) Rapisardi Carla, nata il 23 agosto 1965, residente in Catania, viale B. Croce n. 38 - punti: 24,9000;
- 15) Pizzo Giuseppe, nato il 23 luglio 1956, residente in Noto (SR), contrada Cugno Lupo sn - punti: 24,7000;
- 16) Moncada Daniele, nato l'11 novembre 1962, residente in Siracusa, via C. Bruno n. 10 - punti: 24,3000;
- 17) Longo Francesco, nato il 22 agosto 1966, residente in Catania, via Regina Bianca n. 5 - punti: 24,2000;
- 18) Di Pasquale Antonino, nato il 6 gennaio 1956, residente in Avola (SR), via Vaccarisi n. 92 - punti: 24,0000;
- 19) Di Mari Vincenza, nata il 13 febbraio 1968, residente in Lentini (SR), via Notaro Jacopo n. 63 - punti: 22,3000;
- 20) Crucitti Enzo, nato il 14 gennaio 1958, residente in Sortino (SR), via P.G. Cianci n. 18 - punti: 21,1000;
- 21) Andolina Fabio, nato il 10 luglio 1965, residente in Augusta (SR), via P. Umberto n. 299 - punti: 17,5000;
- 22) Mancuso Manlio, nato il 30 settembre 1977, residente in Siracusa, via Grottasanta V.lo I n. 10 - punti: 15,0230;
- 23) Rizzo Giuseppe, nato il 19 settembre 1969, residente in Acicaterna (CT), via Porticatazzo n. 4 - punti: 14,0000;
- 24) Buscemi Stefano, nato il 19 maggio 1976, residente in Augusta (SR), via XXV Aprile n. 13 - punti: 13,3680;
- 25) Distefano Maria Luisa, nata il 5 giugno 1977, residente in Paternò (CT), via Parco Europa n. 91 - punti: 13,2110;
- 26) Signorello Mario, nato l'8 settembre 1971, residente in Catania, via Adua n. 35 - punti: 12,9620;
- 27) Quartarone Giuseppe, nato il 26 novembre 1973, residente in Pachino (SR), via C. Pisacane n. 53 - punti: 9,0120;
- 28) Zappulla Marcello, nato il 16 gennaio 1977, residente in Floridia (SR), via G. Galilei n. 109 - punti: 8,9000;
- 29) Nicastro Corrado, nato il 7 novembre 1979, residente in Siracusa, viale Tica n. 44 - punti: 8,9000;
- 30) Fasulo Luigi, nato l'11 aprile 1980, residente in Siracusa, via Filisto n. 123/A - punti: 8,9000;
- 31) Di Mauro Alfio, nato il 6 novembre 1979, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), piazza Chiesa Madre n. 8 - punti: 8,1200;
- 32) Zappulla Salvatore, nato il 6 marzo 1964, residente in Scordia (CT), via Bellini n. 35 - punti: 7,1000;
- 33) Malandrino Ennio, nato l'11 dicembre 1980, residente in Caltagirone (CT), via L. Sturzo n. 120 - punti: 6,5000;
- 34) Iacono Francesco, nato il 4 maggio 1982, residente in Ragusa, via Michele Amari n. 41 - punti: 5,1140;
- 35) Finocchiaro Ivano, nato il 19 luglio 1980, residente in Catania, via Duca degli Abruzzi n. 145 - punti: 3,0000;
- 36) Tornello Flavio Angelo, nato il 7 maggio 1982, residente in Caltagirone (CT), via degli Oleandri n. 2 - punti: 2,3000.

Oncologia

- 1) Conti Gianfranco, nato il 12 luglio 1957, residente in Siracusa, via Coscarino n. 11/C - punti: 27,3000;
- 2) Di Giovanna Caterina, nato il 30 dicembre 1971, residente in Agrigento, viale Della Vittoria n. 217 - punti: 13,6000;
- 3) Di Dio Laura Concetta, nata il 16 marzo 1975, residente in Mascalucia (CT), via Calvario n. 14 - punti: 9,4000.

Ortopedia

- 1) Fava Santo, nato il 5 luglio 1961, residente in Carlentini (SR), via Eschilo Pal/D - punti: 21,1000;
- 2) Caruso Maria Antonia, nata il 20 dicembre 1964, residente in Palermo, via Buonfornello n. 5 - punti: 14,7540;
- 3) Lupo Giuseppe, nato il 22 novembre 1957, residente in Augusta (SR), via Epicarmo n. 324 - punti: 11,2000;
- 4) Sirugo Fabio, nato il 28 maggio 1975, residente in Bologna, via E. Levante n. 194/14 - punti: 10,6000;
- 5) Colantonio Fabio, nato il 16 settembre 1977, residente in Paternò (CT), via S.S. Salvatore n. 167 - punti: 8,8540.

Ostetricia e ginecologia

- 1) Granata Daniela, nata il 10 giugno 1958, residente in Bergamo, via Giovanni Verrazzano n. 2 - punti: 33,7000;
- 2) Lanza Luisa, nata il 3 agosto 1959, residente in Siracusa, via Filisto n. 54 - punti: 30,9000;
- 3) Sorrenti Maurizio, nato il 9 maggio 1958, residente in Catania, corso delle Province n. 85 - punti: 28,5000;
- 4) Valenti Sebastiano, nato il 17 aprile 1959, residente in Viagrando (CT), via Indirizzo n. 32 - punti: 28,5000;
- 5) Livatino Antonietta, nata l'11 maggio 1964, residente in Catania, via Da Bormida n. 45 - punti: 26,2000;
- 6) Renna Caterina, nato il 9 settembre 1960, residente in Lentini (SR), via Francofonte s.n. - punti: 22,6000;
- 7) Rossitto Sebastiana, nata il 29 aprile 1962, residente in Avola (SR), contrada Zuccara s.n. - punti: 20,6000;
- 8) Milluzzo Lidia, nata il 27 novembre 1967, residente in Augusta (SR), via Alabo n. 94 - punti: 19,1000;
- 9) Luca Nunzio, nato il 7 marzo 1973, residente in Catania, via Vittorio Veneto n. 187 - punti: 14,9570;
- 10) Americo Daniela, nata il 7 marzo 1974, residente in Raffadali (AG), via Porta Agrigento n. 16 - punti: 14,1000;
- 11) Cinquerrui Rosalia, nata l'11 settembre 1976, residente in Catania, via Armando Diaz n. 1 - punti: 9,7150;
- 12) Messina Katjusa, nata il 24 febbraio 1972, residente in Augusta (SR), via del Gelsomino Monte Celona n. 5 - punti: 9,3590;
- 13) Poma Gabriella, nata il 20 maggio 1978, residente in Mascalucia (CT), via A. Altarelli n. 23 - punti: 8,2470;
- 14) Arena Benedetto, nato il 21 gennaio 1968, residente in Catania, via Luigi Calvani n. 27 - punti: 7,1000;
- 15) Cunsolo Valeria Maria, nata l'8 dicembre 1978, residente in Sant'Agata Li Battiati (CT), piazza Chiesa Madre n. 24 - punti: 7,0000;
- 16) Restuccia Giuseppina, nata l'8 aprile 1964, residente in Avola (SR), via G. Falcone n. 6 - punti: 6,8000;
- 17) Gianninoto Angela, nata il 23 dicembre 1962, residente in Catania, via R. Franchetti n. 21 - punti: 6,5000;
- 18) Caracò Elisabetta, nata il 9 giugno 1977, residente in Siracusa, via Adorno n. 4 - punti: 6,0000.

Otorinolaringoiatria

- 1) Migliore Giuseppe, nato il 18 dicembre 1955, residente in Avola (SR), via Milano n. 125 - punti: 33,8000;
- 2) Cappuccio Renato, nato il 23 ottobre 1958, residente in Siracusa, via Centuripe n. 9 - punti: 33,8000;
- 3) Leone Rosario Mirco, nato il 4 settembre 1970, residente in Ragusa, via Gluglielmo Nicastro n. 21 - punti: 21,6500;
- 4) Gulizia Edoardo, nato il 22 giugno 1967, residente in Mineo (CT), via Madonie N. - punti: 20,0170;
- 5) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente in Palermo, via Amari Emerico n. 51 - punti: 16,3610;

- 6) D'Andrea Gabriella, nata il 18 dicembre 1971, residente in Giarre (CT), via Strada Franca n. 21/Pal. A - punti: 13,6220;
- 7) Russo Cirino Fabio, nato il 28 ottobre 1968, residente in Viagrande (CT), via Vittorio Emanuele n. 111 - punti: 13,5000;
- 8) Ruta Sara, nata il 6 agosto 1976, residente in Acicatenà (CT), via G. Carducci n. 50 - punti: 7,1000;
- 9) Greco Gaetano Maria, nato il 31 ottobre 1973, residente in Caltanissetta, piazza Martiri d'Ungheria n. 23 - punti: 6,9000;
- 10) Pediglieri Lea, nata il 28 agosto 1973, residente in Modica (RG), via Vanella n. 137 - punti: 6,5000;
- 11) Bordonaro Carla, nata il 8 marzo 1979, residente in Avola (SR), via P. Grande n. 4 - punti: 5,7000;
- 12) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, residente in Misterbianco (CT), via Gramsci n. 34 - punti: 5,3660.

Patologia clinica

- 1) Rodolico Carmelo Antonio, nato il 3 luglio 1968, residente in Gravina di Catania (CT), via Emanuele Cutore n. 56 - punti: 56,9510;
- 2) La Bruna Salvatore, nato il 18 luglio 1946, residente in Catania, via Landolina n. 72 - punti: 35,6000;
- 3) Politi Grazia Giovanna, nata il 19 gennaio 1960, residente in Catania, via del Bosco n. 5 - punti: 27,7000;
- 4) Pellegritti Floriana, nata il 20 febbraio 1967, residente in Catania, viale A. Alagona n. 75 - punti: 18,5380;
- 5) Colucci Emile, nata il 17 settembre 1966, residente in Siracusa, viale Scala Greca n. 384/B - punti: 17,2820;
- 6) Toscano Angelo, nato il 25 giugno 1971, residente in Augusta (SR), via Alabo n. 94 - punti: 11,8000;
- 7) Pisano Maria, nata il 7 gennaio 1958, residente in Francofonte (SR), via Trapani n. 61 - punti: 11,2000;
- 8) Cavallaro Rosa Santa, nata l'1 novembre 1961, residente in Giarre (CT), via Teatro n. 27 - punti: 8,0000;
- 9) Rau Enrico, nato il 15 febbraio 1973, residente in Noto (SR), via Calcagni n. 64 - punti: 7,6900;
- 10) Tringali Sabina, nata l'8 agosto 1970, residente in Augusta (SR), via Della Rotonda n. 31 - punti: 6,4000;
- 11) Cappello Rachele, nato l'1 maggio 1974, residente in Carlentini (SR), via G. Di Vittorio n. 26 - punti: 5,2000;
- 12) Coco Deborah Rosaria, nata il 31 luglio 1975, residente in Giarre (CT), via V. Gioberti n. 3 - punti: 4,0000.

Psichiatria

- 1) Contarino Maria Ida, nata il 28 agosto 1965, residente in Catania, via G. Carducci M. 29 - punti: 20,1000;
- 2) Giammarresi Giuseppina, nata il 22 giugno 1974, residente in Catania, via C. Salanitro n. 1/B - punti: 10,7000;
- 3) Giurdanella Simona, nata il 20 settembre 1977, residente in Rosolini (SR), via D. Alighieri n. 136 - punti: 9,8800;
- 4) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975, residente in Catania, via Galermo n. 166/B - punti: 8,3050;
- 5) Quadrini Michela, nata il 23 ottobre 1975, residente in Perugia, via Dei Lilia n. 2/B - punti: 6,4000.

Radiologia

- 1) Circo Valeria, nata il 10 dicembre 1950, residente in Carlentini (SR), via Carlo V n. 54 - punti: 38,3000;
- 2) Caruso Sebastiano, nato il 12 gennaio 1957, residente in Siracusa, via G. Di Natale n. 8 - punti: 29,9000;
- 3) Bizzoni Francesco, nato il 10 agosto 1961, residente in Siracusa, via Reno n. 21 - punti: 26,5000;
- 4) Scapellato Stefania, nata il 26 febbraio 1974, residente in Siracusa, via Diodoro Siculo n. 6/8 - punti: 14,5840;
- 5) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente in Zafferana Etnea (CT), via Roma n. 339 - punti: 14,4460;
- 6) Coletta Katia, nata il 15 agosto 1979, residente in Avola (SR), via Piccione n. 80 - punti: 8,2000;
- 7) Scapellato Alessandra, nata il 18 ottobre 1978, residente in Siracusa, via Diodoro Siculo 6/8 - punti: 5,9350.

Reumatologia

- 1) Di Prima Pasquale, nato il 7 luglio 1959, residente in Licata (AG), via Signora n. 10 - punti: 31,5840;
- 2) Aparo Paolo, nato il 10 maggio 1955, residente in Solarino (SR), via Cavour n. 37 - punti: 23,5000;
- 3) Zucchetto Leonora, nata il 16 novembre 1960, residente in Canicattì (AG), via Giudice Saetta n. 49 - punti: 23,1000;
- 4) Di Gregorio Lucia, nata il 24 agosto 1963, residente in Priolo Gargallo (SR), via Pentapoli n. 167 - punti: 20,2180;
- 5) Arcucci Emanuela, nata l'8 aprile 1971, residente in Siracusa, via V. Von Platen n. 37 - punti: 16,6000;
- 6) Scavo Giuseppe, nato il 21 luglio 1970, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Pietra Dell'Ova n. 380 - punti: 15,6340;
- 7) Pistone Giovanni, nato il 31 gennaio 1968, residente in Trecate (NO), via Girondezza n. 16 - punti: 15,4000;
- 8) Saraceno Barbara, nata il 2 marzo 1974, residente in Trecate (NO), via Giorondella n. 16 - punti: 13,0000;
- 9) Leonetti Concetta, nata il 26 ottobre 1976, residente in Ragusa, via Cesare Terranova n. 5 - punti: 9,5980.

Urologia

- 1) Mignosa Egidio, nato il 29 giugno 1956, residente in Augusta (SR), via Sternazza, int. 29 - punti: 29,0000;
- 2) Bongiovanni Luca, nato il 2 luglio 1977, residente in Palazzolo Acreide (SR), via Macello n. 25 - punti: 8,2000.

(2010.8.542)102

DECRETO 3 marzo 2010.

Approvazione del piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale 2010-2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario regionale";
 Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Viste le indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale (PSN) 2006-2008 in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA), ed in particolare "La valutazione delle tecnologie sanitarie, intesa come insieme di metodi e strumenti per supportare le decisioni, si rivolge ai diversi livelli decisionali secondo modelli operativi differenziati, rivolti a fornire supporto a:

- decisioni di politica sanitaria (adozione, diffusione e finanziamento di nuove tecnologie);
- decisioni "manageriali" di investimento in nuove tecnologie a livello aziendale e per la promozione di un utilizzo appropriato delle tecnologie medesime tramite l'elaborazione di protocolli;
- decisioni cliniche, per la diffusione di modelli di governo (governance) individuati da strutture centrali, e da adottare a livello organizzativo, quali la definizione e diffusione degli standard qualitativi e quantitativi";

Vista la necessità evidenziata dallo stesso PSN 2006-2008 "che anche in Italia si riconosca che l'HTA è una priorità ed è necessario sviluppare la promozione dell'uso degli strumenti di HTA, mettendo in comune le conoscenze sul tema";

Visto il Programma di sviluppo del servizio sanitario della Regione siciliana, approvato con delibera di Giunta di governo n. 245 dell'8 ottobre 2008;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale", che ha istituito il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P.Reg. n. 369 del 30 settembre 2009, che ha definito l'organizzazione dei dipartimenti regionali dell'Assessorato della salute, prevedendo l'istituzione presso il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico di una apposita struttura organizzativa, con il compito di promuovere la cultura della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) nel contesto del SSR, in considerazione della rilevanza del contributo offerto da tale approccio ai processi di miglioramento dei servizi sanitari;

Visto lo schema di piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale, 2010-2012, formulato dal dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico sulla base della proposta prot. servizio 10 n. 288 del 20 novembre 2009;

Ritenuto necessario, in coerenza con l'azione programmatica avviata e finalizzata al miglioramento del servizio sanitario regionale ed alla crescita dell'innovazione, promuovere la diffusione in ambito regionale delle metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie nonché dei risultati degli studi e delle valutazioni sviluppati in ambito internazionale e nazionale;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale, 2010-2012, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione e sarà inserito nel sito internet della Regione siciliana, Assessorato della salute.

Palermo, 3 marzo 2010.

RUSSO

Allegato

PIANO DI SVILUPPO
DELL'HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
2010-2012

1. Cosa è la valutazione delle tecnologie sanitarie

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) costituisce un approccio multidisciplinare e multidisciplinare per l'analisi e la complessiva e sistematica valutazione multisettoriale delle conseguenze delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali, "provocate in modo diretto ed indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione". (C. Favaretti, 2007)

Le tecnologie sanitarie vanno intese nell'ampia accezione che comprende le apparecchiature biomedicali, i dispositivi medici, i farmaci, le procedure cliniche ed i percorsi assistenziali e organizzativi nei quali viene erogata l'assistenza sanitaria, così come i modelli organizzativi, programmi di prevenzione e promozione della salute, ecc.

Le tecnologie sanitarie diventano oggetto di una valutazione di più dimensioni, mirata all'analisi ed alla conoscenza degli effetti reali/potenziali assistenziali, economici, organizzativi, sociali ed etici, a breve e lungo periodo, che la loro adozione comporta.

Le valutazioni concorrono alla produzione di raccomandazioni e linee di indirizzo, che orientino il soggetto decisore, ai vari livelli (regionale, management delle singole aziende sanitarie, singolo professionista, ecc.), nelle scelte di adozione ed uso delle tecnologie.

Già il PSN 2006-2008 riportava precise indicazioni in materia, ed in particolare "La valutazione delle tecnologie sanitarie, intesa come insieme di metodi e strumenti per supportare le decisioni, si rivolge ai diversi livelli decisionali secondo modelli operativi differenziati, rivolti a fornire supporto a:

- decisioni di politica sanitaria (adozione, diffusione e finanziamento di nuove tecnologie);
- decisioni "manageriali" di investimento in nuove tecnologie a livello aziendale e per la promozione di un utilizzo appropriato delle tecnologie medesime tramite l'elaborazione di protocolli;
- decisioni cliniche, per la diffusione di modelli di governo (governance) individuati da strutture centrali, e da adottare a livello organizzativo, quali la definizione e diffusione degli standard qualitativi e quantitativi".

2. Lo sviluppo dell'HTA in Italia

La valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie che utilizza le migliori evidenze scientifiche sulle diverse implicazioni, a livello internazionale è una pratica diffusa da decenni e si è strutturata attraverso la costituzione di network dedicati come la rete internazionale delle agenzie di valutazione delle tecnologie sanitarie - International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) e la Rete europea EUnetHTA che collega 35 organizzazioni europee.

Si riportano, al riguardo, le tabelle 1, 2 e 3 che indicano per diversi paesi europei, rispettivamente, l'organismo dedicato all'HTA (con relativo anno di istituzione e fonte di finanziamento delle attività), il livello di giudizio, gli ambiti di attività.

Le tabelle sono tratte dalla pubblicazione temi di discussione, n. 9, giugno 2003, Centro studi assobiomedica.

Tabella 1

Nazione	Organismo	Creato nel	Produce		Finanziamento	
			Linee guida	HTA report	Pubblico	Privato
Austria	Institute of Technology Assessment (ITA)	1988		X	X	
Danimarca	Danish Institute for HTA (DIHTA)	1997	X	X	X	
	DSI	1975		X	X	
Finlandia	Finnish Office for HTA (FinOHTA)	1995		X	X	
Francia	Standards, Options, Recommendations en cancerologie	1992	X	X	X	X
	AFSSAPS	1993	X	X	X	
	Agency for Quality in Medicine	1995	X	X		
Germania	German Institute for Medical Documentation (DIMDI)	1969	X	X	X	
	German working group (HANNOVER)	1995		X	X	
Inghilterra	National Institute for Clinical Excellence (NICE)	1999	X	X	X	

segue Tabella 1

Nazione	Organismo	Creato nel	Produce		Finanziamento	
			Linee guida	HTA report	Pubblico	Privato
Italia	Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)	1993	X		X	
Olanda	Health Care Insurance Board (CVZ) = ZFR	1988	X	X	X	
	Health Council for the Netherland (GR)	1902		X	X	
	NWO Medical and Health Research Council	1988		X	X	
Norvegia	Norwegian Centre for HTA	1997		X	X	
Spagna	Catalan Agency for HTA (CAHTA)	1991	X	X	X	X
	Basque Office for HTA (OSTEBA)	1992	X	X	X	
	AETSA	1996	X	X	X	
	AETS	1994		X	X	
Svezia	Swedish Council on TA (SBU)	1987		X	X	
Svizzera	Medical Tecnology Section	1965		X	X	

Tabella 2

Nazione	Organismo	Livello di giudizio	
		Consultivo	Vincolante
Austria	Institute of Technology Assessment (ITA)		X
Danimarca	Danish Institute for HTA (DIHTA)	X	
	DSI		
Finlandia	Finnish Office for HTA (FinOHTA)	X	
Francia	Standards, Options, Recommendations en cancerologie	X	
	AFSSAPS	X	X
Germania	Agency for Quality in Medicine		X
	German Institute for Medical Documentation (DIMDI)	X	
	German working group (HANNOVER)	X	
Inghilterra	National Institute for Clinical Excellence (NICE)	X	
Italia	Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)	X	
Olanda	Health Care Insurance Board (CVZ) = ZFR	X	X
	Health Council for the Netherland (GR)	X	X
	NWO Medical and Health Research Council	X	
Norvegia	Norwegian Centre for HTA	X	
Spagna	Catalan Agency for HTA (CAHTA)	X	
	Basque Office for HTA (OSTEBA)	X	
	AETSA	X	
	AETS	X	
Svezia	Swedish Council on TA (SBU)	X	
Svizzera	Medical Tecnology Section		X

Tabella 3

Nazione	Organismo	Le tecnologie valutate				Finanziamento		
		Emergenti	Nuove	Consolidate	"Datate"	Farmaci	Dispositivi medici	Altro
Austria	Institute of Technology Assessment (ITA)	X	X			X		X
Danimarca	Danish Institute for HTA (DIHTA)	X	X	X	X	X	X	X
	DSI		X	X		X	X	X
Finlandia	Finnish Office for HTA (FinOHTA)	X	X	X	X	X	X	X

segue Tabella 3

Nazione	Organismo	Le tecnologie valutate				Finanziamento		
		Emergenti	Nuove	Consolidate	"Datate"	Farmaci	Dispositivi medici	Altro
Francia	Standards, Options, Recommendations en cancerologie	X	X	X	X	X	X	X
	AFSSAPS		X	X	X	X	X	
Germania	Agency for Quality in Medicine	X						X
	German Institute for Medical Documentation (DIMDI)		X	X		X	X	X
	German working group (HANNOVER)		X	X		X	X	X
Inghilterra	National Institute for Clinical Excellence (NICE)	X	X	X	X	X	X	X
Italia	Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)							X
Olanda	Health Care Insurance Board (CVZ) = ZFR		X	X	X	X	X	X
	Health Council for the Netherland (GR)	X	X	X	X	X	X	X
	NWO Medical and Health Research Council		X	X	X			X
Norvegia	Norwegian Centre for HTA	X	X	X	X		X	X
Spagna	Catalan Agency for HTA (CAHTA)		X	X	X	X	X	X
	Basque Office for HTA (OSTEBA)	X	X	X	X		X	X
	AETSA	X	X	X			X	X
	AETS	X	X	X			X	X
Svezia	Swedish Council on TA (SBU)	X	X	X	X	X	X	X
Svizzera	Medical Tecnology Section	X	X	X			X	X

In ambito nazionale le esperienze sono più recenti ed hanno portato alla costituzione nel 2003 del Network italiano (NIHTA) che ha formulato nel 2006 la Carta dei principi Carta di Trento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia, e nel 2007 della società italiana di HTA (SIHTA).

Già il PSN 2006-2008 aveva evidenziato la necessità "che anche in Italia si riconosca che l'HTA è una priorità ed è necessario sviluppare la promozione dell'uso degli strumenti di HTA, mettendo in comune le conoscenze sul tema" ed aveva previsto lo "sviluppo della funzione di coordinamento (clearinghouse) delle attività di valutazione condotte a livello regionale (o interregionale) da parte degli organi tecnici centrali del SSN, quali l'Istituto superiore della sanità e l'agenzia per i servizi sanitari regionali" oggi agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.s.). Con la delibera n. 73/CU del 20 settembre 2007, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha attribuito all'Age.Na.s., tra gli obiettivi strategici, la funzione di "Supporto alle regioni per la promozione di attività stabili a livello regionale e locale di programmazione e valutazione dell'introduzione e gestione delle innovazioni tecnologiche (Health Technology Assessment - HTA) e diffusione in ambito regionale dei risultati degli studi e delle valutazioni effettuate a livello centrale, favorendo l'adozione di comportamenti coerenti con tali risultati". L'Age.Na.s., attraverso il progetto COTE (Centro per la osservazione delle tecnologie emergenti), ha recentemente sviluppato in collaborazione con il Ministero della salute attività di Horizon Scanning (HS), dedicata all'identificazione di priorità ed alla valutazione del potenziale delle tecnologie emergenti, per individuare in una ottica previsionale il loro possibile impatto in ambito sanitario.

Tra i fattori di sviluppo dell'HTA possiamo indicare il processo di decentramento di rilevanti funzioni e responsabilità - legislative, amministrative e gestionali - dallo Stato verso le Regioni (modifica al titolo V della Costituzione, Federalismo, ecc.), nonché lo stesso sviluppo delle innovazioni tecnologiche, intenso e veloce, che produce effetti molto importanti in tutti i settori sanitari - dai dispositivi medici, sistemi diagnostici, organizzazione, ecc.

2.1. I principi della Carta di Trento

In Italia, come già evidenziato, lo sviluppo delle metodologie di HTA ha segnato la costituzione nel 2003 del Network italiano di Health Technology Assessment (NI-HTA), sulla base di un progetto finanziato dal Ministero della salute.

Le organizzazioni costituenti il NI-HTA, a seguito del 1° Forum italiano per la valutazione delle tecnologie sanitarie organizzato a Trento nel gennaio 2006, hanno concordato i principi contenuti

nella Carta di Trento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie in Italia, che rispondono all'esigenza di individuare e definire in maniera univoca il chi, cosa, dove, quando, perché ed il come della valutazione.

In particolare sono stati concordati, articolandone le motivazioni, i seguenti principi.

1. La valutazione delle tecnologie sanitarie deve coinvolgere tutte le parti interessate all'assistenza sanitaria (CHI)

Le parti interessate vengono classificate in 5 categorie: i clienti, il personale, i proprietari/finanziatori, i fornitori e la società e le loro aspettative si combinano nelle tre dimensioni dell'assistenza - professionale, organizzativa, relazionale - a volte in modo comune, a volte in modo divergente.

La valutazione delle tecnologie sanitarie rappresenta un "incontro strutturato" tra le diverse esigenze ed aspettative.

2. La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti gli elementi che concorrono all'assistenza sanitaria (COSA).

Le tecnologie sanitarie possono essere materiali (dalle strutture edilizie, le attrezzature tecnologiche, i dispositivi medici, i farmaci, etc.) o immateriali (modelli organizzativi, procedure cliniche, nomenclatori, percorsi assistenziali, etc.).

La valutazione delle tecnologie sanitarie rappresenta un strumento per garantire l'efficace sinergia di tutte queste componenti ai fini della qualità dell'assistenza.

3. La valutazione delle tecnologie sanitarie deve riguardare tutti i livelli gestionali dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte (DOVE)

Si individuano tre livelli gestionali: un primo livello generale che attiene alle scelte legislative e regolamentari che intervengono in materia di assistenza sanitaria e che appartengono alla responsabilità del Ministero, dell'AIFA, dell'AGENAS, delle regioni ed agenzie regionali; un livello intermedio che attiene alla responsabilità/alle decisioni del manager della singola azienda; infine il livello professionale che comprende le scelte di assistenza dei singoli professionisti nella loro attività quotidiana.

4. La valutazione delle tecnologie sanitarie deve essere un'attività continua che deve essere condotta prima della loro introduzione e durante l'intero ciclo di vita (QUANDO)

La valutazione delle tecnologie sanitarie riguarda l'impatto determinato dall'introduzione di una specifica tecnologia, attiene quindi la fase programmatica ex ante ed il monitoraggio in itinere, durante la sua applicazione.

5. La valutazione delle tecnologie sanitarie è una necessità e una opportunità per la governance integrata dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte (PERCHE')

La necessità di una analisi multidimensionale ed integrata di impatto è avvertita per determinare corrette programmazioni e gestioni, non condizionate da meccanismi di autoreferenzialità e garanti della condivisione e corresponsabilizzazione dei diversi profili professionali coinvolti.

6. La valutazione delle tecnologie sanitarie è un processo multidisciplinare che deve svolgersi in modo coerente con gli altri processi assistenziali e tecnico-amministrativi dei sistemi sanitari e delle strutture che ne fanno parte (COME).

A fronte della complessità dei processi e dei sistemi sanitari, la valutazione delle tecnologie concorre a garantire la qualità e dell'assistenza offerta dalle strutture e della competenza/performance dei professionisti sanitari.

I principi della Carta di Trento, ad oggi, non sono confluiti in un atto normativo; essi, comunque, accompagnati dall'auspicio espresso dalle organizzazioni costituenti il NI-HTA di essere adottati "nei comportamenti e nelle scelte di coloro di tutti coloro che nutrono interessi nell'assistenza sanitaria", rappresentano un importante e concreto risultato dello sforzo congiunto compiuto dal NI-HTA per indicare la direzione con cui governare il tema delle tecnologie sanitarie.

3. Gli ambiti di applicazione dell'HTA

L'HTA, nella definizione precedentemente indicata e condivisa all'interno del contesto internazionale e nazionale, può fornire un contributo di carattere sistemico nel processo di miglioramento dell'offerta dei servizi sanitari.

Al riguardo, va evidenziato come la prospettiva di applicazione dell'HTA si sia modificata nel tempo, pervenendo al recente sviluppo della dimensione organizzativa al fine di supportare le scelte manageriali e cliniche.

Nell'evoluzione degli ambiti di applicazione vengono in particolare individuate 3 differenti fasi, identificati come i periodi della "macchina", degli "outcome clinici" e dei "modelli di erogazione" (A. Cicchetti 2007).

La prima fase, intorno agli anni '70, è stata caratterizzata dallo sviluppo dell'HTA sulle qualità specifiche tecnologiche e di sicurezza delle apparecchiature; durante la seconda fase - anni '80 e '90 - l'oggetto di analisi ha compreso gli outcomes clinici e si è ampliata l'accezione di tecnologia sanitaria; oggi, terza fase, si è affermata la tendenza a valutare l'intero processo erogativo, nel quale la tecnologia, in senso stretto, è una delle diverse componenti in gioco, che concorre insieme alle risorse economiche, professionali, organizzative, a produrre una assistenza efficace.

L'HTA, quindi, può applicarsi ai diversi livelli del sistema sanitario e si propone come strumento di supporto razionale per i vari decision maker individuati nell'organizzazione del sistema, ed in particolare:

- a livello *macro* (sistemico) come supporto alle scelte programmatiche, epidemiologiche e macroeconomiche, quindi alle scelte di politica sanitaria per i profili di responsabilità tipicamente dell'istituzione Regione;
- a livello *meso* (organizzativo) per decisioni inerenti la gestione delle aziende sanitarie, ad es. acquisizioni, dismissioni, monitoraggio delle tecnologie adottate/da adottare;
- a livello *micro* nella gestione clinico-organizzativa dei singoli dipartimenti/unità operative, per decisioni riguardanti l'adozione di linee guida/protocolli di pratica clinica, verifica e monitoraggio della qualità della performance sanitaria, etc.

4. Il contesto organizzativo dell'HTA in alcune regioni italiane

Dall'analisi delle soluzioni organizzative adottate dalle diverse regioni italiane per lo sviluppo dell'HTA, emerge una situazione particolarmente variegata, determinata dai livelli di crescita e maturità delle esperienze di HTA all'interno dello specifico SSR, dalla disponibilità delle competenze professionali ed evidentemente dai più ampi contesti organizzativi dei servizi regionali, attribuendo un diverso ruolo agli Assessorati ed alle agenzie regionali per i servizi sanitari, e prevedendo un differente coinvolgimento delle aziende sanitarie.

Ad esempio: la regione Emilia Romagna ha istituito l'osservatorio regionale dell'innovazione (ORI); il Piemonte si è dotato, per la fase transitoria, del comitato per l'HTA e, per la fase a regime, dell'ufficio per l'Health Technology Assessment supportato dalla consulta

per l'HTA, dal gruppo di programmazione e dal nucleo tecnico; la regione Lombardia ha istituito il nucleo di valutazione delle priorità e dei conflitti di interesse (NVPCI), che si avvale di esperti accreditati per la valutazione delle tecnologie sanitarie, entrambi sottoposti alla verifica del tavolo tecnico per l'appropriatezza in medicina, supportati da apposita struttura organizzativa regionale; la regione Veneto ha costituito la Commissione regionale per l'investimento in tecnologie ed edilizia (CRITE) e, più recentemente, il gruppo di lavoro del programma per la ricerca, l'innovazione e l'HTA (PRIHTA). Nella provincia di Trento, infine, non è presente una struttura organizzativa dedicata all'HTA, poiché la cultura e l'adozione delle relative metodologie costituiscono oggi una competenza diffusa e praticata nello svolgimento dei compiti istituzionali, in forza delle attività promosse e sviluppate in tale direzione dall'azienda provinciale servizi sanitari.

5. Gli obiettivi generali del piano di sviluppo

La definizione del piano di sviluppo dell'HTA nel SSR, riferito al triennio attuativo 2010-2012, si inserisce nel contesto della forte azione programmatica della Regione siciliana dedicata al miglioramento del servizio sanitario regionale ed alla crescita dell'innovazione, che vede nella legge di riordino del SSR, legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, una tappa fondamentale nel processo di ammodernamento del sistema e nell'esercizio delle funzioni istituzionali proprie della regione di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto dei diversi attori, pubblici e privati, che operano all'interno del SSR.

Lo sviluppo della valutazione delle tecnologie sanitarie, nelle accezioni e per gli ambiti già indicati, quindi la diffusione delle metodologie e dei processi di HTA, costituisce un obiettivo strategico, che vede già nell'attuazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 un ampio ambito di sperimentazione per le linee di intervento connesse al settore sanitario; un obiettivo strategico inserito anche nel redigendo piano sanitario regionale relativo allo stesso arco temporale 2010-2012.

La riorganizzazione dell'Assessorato regionale, avviata nel rispetto della legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008, ha previsto l'istituzione presso il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico di una apposita struttura organizzativa, il servizio 10, con il compito di promuovere l'HTA nel contesto del SSR (D.P.Reg. n. 369 del 30 settembre 2009).

L'Assessorato ha già avviato alcune attività - nel prosieguo richiamate - che, insieme agli approfondimenti sviluppati sulle tematiche HTA, costituiscono la premessa del presente piano, con cui la Regione intende traguardare gli obiettivi generali di miglioramento, che in particolare riguardano:

- la funzione programmatica della Regione in materia di controllo della domanda e di programmazione degli investimenti nelle aziende sanitarie, con particolare riferimento alle dotazioni tecnologiche, realizzando strumenti efficaci di conoscenza e monitoraggio sull'erogazione dell'assistenza;
- il miglioramento dei processi di scelta, attraverso la maggiore consapevolezza e conoscenza delle alternative possibili e delle possibili ricadute derivanti dall'introduzione di specifiche tecnologie;
- la razionalizzazione della spesa;
- la diffusione nella pratica clinica delle tecnologie più efficaci, sicure ed efficienti secondo modalità responsabili, condivise, trasparenti, monitorabili e verificabili;
- l'efficace adozione ed utilizzo delle apparecchiature, basati su una adeguata evidenza scientifica.

6. Gli obiettivi operativi nel periodo 2010-2012

L'attività programmatica nel settore dell'HTA, nel triennio di riferimento, è finalizzata allo sviluppo degli strumenti idonei alla promozione e diffusione dell'HTA con riferimento a specifici obiettivi operativi, definiti sulla base dell'analisi delle attività in corso, dell'approfondimento sulle scelte organizzative operate da altre Regioni e sulla individuazione delle ipotesi organizzative/di sviluppo delle tematiche HTA più coerenti con il contesto attuale del SSR.

Nella loro individuazione si è tenuto, infatti, nella dovuta considerazione la fase di transizione in corso per l'attuazione della legge regionale n. 5/2009, le opportunità ed i vincoli presenti nel PO FESR 2007-2013, e la necessità di adottare una strategia di sviluppo "multidirezionale e per tappe progressive", attraverso la contemporanea attivazione di diverse leve operative (informazione su sito web, formazione dedicata, istituzione a livello regionale di una tecnostuttura, con carattere snello e diversificata per la fase iniziale e per la fase a regime, etc.).

6.1. Creazione di una banca dati sulle apparecchiature tecnologiche

Obiettivo dell'Assessorato è la creazione di una banca dati "certificata" sulla dotazione delle apparecchiature tecnologiche presso le

Aziende sanitarie siciliane; essa costituirà la fonte informativa per le diverse esigenze dell'Amministrazione regionale, nell'espletamento dei compiti istituzionali di governo, programmazione e controllo del SSR.

Il nucleo iniziale della banca dati sarà costituito dai risultati della rilevazione, già sviluppata nel corso del 2009, con l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) e con il contributo operativo dell'agenzia regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia (ARS-FVG), nell'ambito degli sviluppi dell'attività di ricerca su "Diffusione delle principali tecnologie biomediche nelle aziende sanitarie", avviata nel 2008 su richiesta della Commissione unica dispositivi medici (CUD) e per conto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. L'obiettivo è stato acquisire maggiori informazioni su particolari settori di mercato che, per complessità tecnologica o per forme di acquisizione, non si ritengono monitorabili attraverso "il prezzo unitario d'acquisto", producendo un data base per ogni Regione partecipante al progetto.

La collaborazione sviluppata con la Sicilia ha riguardato tre specifici ambiti:

- 1) dotazione tecnologica (limitata agli acceleratori lineari, sistemi TAC/PET, sistemi per angiografia digitale, mammografi, tomografi assiali computerizzati, tomografi a risonanza magnetica);
- 2) acquisizione di apparecchiature, con riferimento a quelle sopra indicate integrate dai ventilatori polmonari per uso ospedaliero;
- 3) acquisizione di service di laboratorio di analisi.

La rilevazione ha coinvolto tutte le aziende sanitarie del SSR ed i dati finali, su specifica richiesta dell'Assessorato, sono stati validati dai direttori generali con l'obiettivo di ottenere "dati certificati" dalla stessa azienda nell'ottica della sua responsabilizzazione; al riguardo verrà verificare la fattibilità di estendere la metodologia di rilevazione adottata ad altre classi/tipologie di apparecchiature, quali gli ecotomografi o quelle presenti all'interno delle sale operatorie e rianimazioni. La rilevazione svolta ha già avuto una sua prima applicazione nella programmazione degli investimenti in apparecchiature tecnologiche - acquisizioni/sostituzioni - a valere sulle risorse PO FESR 2007-2013, linea di intervento 6.1.2.1.

Per garantire lo sviluppo della banca dati delle apparecchiature tecnologiche in dotazione alle aziende sanitarie ed il suo costante aggiornamento, si provvederà ad attivare un sistema on line di rilevazione/aggiornamento "a regime", a partire da una scheda architettonica comprensiva delle diverse esigenze informative dell'Assessorato.

La funzionalità del sistema programmato e le attività di manutenzione da parte delle aziende saranno accompagnate dai necessari provvedimenti amministrativi, con lo scopo di informare costantemente le aziende sugli sviluppi delle attività e sul rispetto degli obblighi di fornitura dei dati, di popolamento ed aggiornamento del sistema, prevedendo, nel caso di mancato rispetto degli obblighi, l'applicazione di eventuali sanzioni (mancata assegnazione di risorse, revoca di finanziamenti, etc.).

6.2. Partecipazione alla RETE collaborativa interregionale per la valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie - HTA (RIHTA)

L'Assessorato garantirà la partecipazione ai lavori ed alle iniziative della costituenda rete collaborativa interregionale in materia di HTA (RIHTA), che vede la presenza di tutte le Regioni e Province autonome, iniziativa promossa e coordinata dall'AGENAS, cui la conferenza unificata Stato-Regioni ha attribuito il compito di sostenere e supportare le Regioni nell'ambito dell'HTA (delibera n. 73/CU del 20 settembre 2007).

A fronte dell'analisi del contesto di sviluppo dell'HTA, che si presenta diversificato e per le soluzioni organizzative adottate e per i livelli di maturità raggiunti, la RIHTA si propone di supportare le Regioni nel rispondere ai fabbisogni delle competenze tecniche necessarie a gestire la complessità delle questioni che attengono l'HTA - per i diversi settori assistenziali in cui le innovazioni possono essere introdotte - nonché alle esigenze di rapidità nelle valutazioni tecniche, avanzate dai soggetti decisori per i diversi ambiti di responsabilità del sistema.

Alla RIHTA sono state, in questa fase, attribuite due principali funzioni:

- valutazione tecnico-scientifica di tecnologie ed interventi sanitari rilevanti, secondo modalità che consentano la realizzazione delle esigenze già indicate precedentemente in questo documento. Tale funzione dovrà, in questa fase, basarsi sulle capacità e le competenze disponibili nelle regioni che hanno già provveduto ad attribuire specifiche funzioni in merito al HTA alle proprie agenzie o ad altre tecnostutture interne agli Assessorati;
- sostegno allo sviluppo delle capacità e delle competenze regionali per l'HTA, attraverso una puntuale analisi dei contesti regionali, dei modelli di inclusione dell'HTA nei processi decisionali, del fabbisogno di competenze tecniche. La RIHTA

contribuirà nella identificazione delle iniziative formative più appropriate.

La partecipazione della Regione siciliana sarà garantita attraverso:

- la sottoscrizione dello specifico accordo;
- l'impegno ad un contributo qualificato ai lavori della rete, anche coinvolgendo risorse e competenze presenti nelle aziende sanitarie;
- la divulgazione/disseminazione dei report di valutazioni ed informazioni realizzati dalle altre Regioni ed all'interno della RIHTA per evitare duplicazioni;
- lo sviluppo di metodi per adottare in ambito regionale valutazioni di tecnologie e interventi sanitari già esistenti a livello nazionale o internazionale.

6.3. Fase transitoria: costituzione del gruppo di lavoro per l'HTA

A fronte dell'analisi delle modalità organizzative adottate da altre Regioni, e dei contributi di informazioni e confronti acquisiti in sede di incontri interregionali presso l'AGENAS, si è pervenuti alla determinazione di mutuare l'esperienza della Regione Piemonte (cfr. sezione 4), che ha istituito un organismo per la fase di avvio/fase transitoria delle attività, propedeutico all'istituzionalizzazione a regime di una apposita tecnostuttura HTA regionale ed all'applicazione delle procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito del SSR.

Si procederà, quindi, alla costituzione del gruppo di lavoro per l'HTA, nella fase transitoria, formato da un numero ristretto di componenti, per la cui individuazione verranno valorizzate le competenze presenti nell'ambito del SSR (Assessorato - Aziende sanitarie) e nel contesto accademico siciliano.

Al gruppo di lavoro saranno attribuiti i seguenti compiti:

- disegno del modello organizzativo per la costruzione di un nucleo tecnico per l'HTA da avviare in ambito regionale, con indicazione delle funzioni specifiche proprie di una tecnostuttura HTA regionale, delle professionalità necessarie alla sua composizione, del numero di componenti, durata in carica, strumenti operativi, etc. Il nucleo tecnico, a regime, svilupperà le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie;
- individuazione di un primo panel di priorità, su cui dovrà concentrarsi inizialmente l'avvio dei lavori del nucleo tecnico regionale;
- definizione e sviluppo di un piano di rilevazione delle competenze professionali presenti presso il sistema aziende e/o dei fabbisogni formativi, necessario anche alla verifica di fattibilità sulla creazione di una rete di referenti aziendali per l'HTA;
- supporto nella definizione delle iniziative formative dedicate;
- supporto al decisore regionale in materia di HTA, nelle more della costituzione del nucleo tecnico.

Nella indicazione degli specifici compiti da attribuire al nucleo tecnico regionale dovrà garantirsi la dovuta rilevanza alla funzione di supporto, efficace ed efficiente, per il decision maker regionale/aziendale nella programmazione di competenza, nonché la necessità che l'innovazione rappresentata dall'adozione dell'HTA nel SSR si connoti, quanto più possibile, per un approccio pragmatico che ne concretizzi l'utilità ed il ritorno - in termini di qualità, oggettività e consapevolezza dei processi decisori - ai diversi livelli di governo del Sistema sanitario.

Il gruppo di lavoro per l'HTA opererà per lo sviluppo dei compiti assegnati per un arco temporale di 12/18 mesi dalla sua costituzione; al gruppo verrà garantito il supporto istituzionale/organizzativo per l'espletamento dei compiti assegnati dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

6.4. Fase a regime: istituzione del Nucleo tecnico regionale per l'HTA

Le attività del gruppo di lavoro concorreranno alla costituzione del Nucleo tecnico regionale per l'HTA, che a regime svolgerà il ruolo di supporto per gli ambiti di applicazione dell'HTA precedentemente indicati nel paragrafo 3, sviluppando inoltre i processi di Horizon Scanning (HS) per individuare, in una ottica previsionale, il possibile impatto sul SSR di tecnologie sanitarie emergenti.

Sulla base degli esiti della rilevazione delle competenze e della verifica sull'ipotesi di istituire la rete di referenti aziendali per l'HTA, il nucleo tecnico regionale potrà svolgere i compiti assegnati in sinergia/collaborazione con la rete, sviluppando una concreta analisi sulla opportunità di decentrare al livello aziendale alcune attività in materia di HTA.

Sarà compito del nucleo promuovere l'identificazione e l'applicazione di strumenti di monitoraggio sull'adesione dei diversi attori del SSR alle raccomandazioni e linee guida che verranno emanate nel settore.

I lavori del nucleo tecnico regionale saranno accompagnati dal supporto istituzionale/organizzativo del competente dipartimento, che svolgerà inoltre la funzione di interfaccia tra tale organismo e le

strutture dell'Assessorato, del sistema aziende SSR e dei partner individuati nel processo di sviluppo.

6.5. *Applicazione di processi di monitoraggio e valutazione nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 per le linee di intervento dedicate al SSR*

Il programma operativo della Regione siciliana a valere sul FESR, P.O. FESR 2007/2013, vede la sanità quale obiettivo strategico

trasversale non soltanto ai fini del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, ma anche quale fattore essenziale delle politiche di sviluppo economico.

Il P.O. FESR ha espressamente individuato nell'ambito degli obiettivi specifici ed operativi indicati all'interno dell'asse 3, dell'asse 6, dell'asse 7, alcune linee di intervento di competenza dell'Assessorato della salute, richiamate nella successiva tabella.

P.O. FESR 2007/2013 Linee di intervento di responsabilità dell'Assessorato della salute	Importi finanziari totali
Linea di intervento 3.3.3.2. - Attivazione di servizi sanitari di teleassistenza nei luoghi ad alta vocazione turistica ed in particolare nelle isole minori	€ 20.792.736,00
Linea di intervento 6.1.2.1. - Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali	€ 68.338.873,00
Linea di intervento 6.1.2.2. - Interventi a poli sanitari di eccellenza anche extraregionali, anche attraverso l'integrazione delle prestazioni mediante TIC ed una gestione coordinata degli interventi in materia di SI	€ 29.493.619,00
Linea di intervento 6.1.2.3. - Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere	€ 86.322.787,00
Linea di intervento 7.1.2.4. - Studi/meccanismi di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulla salute sulla base di linee guida appositamente definite	€ 4.316.139,00
Linea di intervento 7.1.2.5. - Azioni di comunicazione ed informazione nel settore sanitario destinate a cittadini e imprese	€ 5.493.268,00

Fermo restando il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, previsto dal PO FESR, l'Assessorato applicherà metodologie e processi mirati alla valutazione degli effetti sull'offerta dei servizi sanitari, prodotti dagli investimenti realizzati tramite le risorse comunitarie e dedicati alle apparecchiature tecnologiche, alle infrastrutture materiali ed immateriali, allo sviluppo dell'innovazione all'interno del SSR, etc.

In particolare, attraverso l'attuazione della linea di intervento 7.1.2.4, verrà sviluppata ed applicata una metodologia interdisciplinare ed intersettoriale di valutazione di impatto sulla salute della popolazione siciliana - Health Impact Assessment (HIA) - di tipo simultaneo e retrospettivo con specifico riferimento alle politiche/interventi cofinanziati con il PO FESR 2007-2013.

L'obiettivo è ottenere un giudizio sulla capacità di impatto delle scelte di politiche regionali sulla qualità, diffusione, sicurezza, appropriatezza dell'assistenza, nonché sull'attività delle tecnologie in termini di efficacia/efficienza.

Lo strumento metodologico definito dovrà entrare a far parte, quale leva di miglioramento, del "KIT degli attrezzi" con cui l'Assessorato e le aziende sanitarie esercitano la propria missione istituzionale di tutela della salute dei cittadini, rispettivamente per i profili di programmazione, governance e controllo regionale del SSR, e di programmazione e gestione aziendale dell'offerta dei servizi sanitari verso la popolazione di riferimento.

6.6. *Promozione e sviluppo di interventi formativi in materia di HTA*

Per la diffusione e la crescita delle competenze in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie è necessario promuovere l'attività formativa specifica, da dedicare agli operatori sia dell'Assessorato che delle aziende sanitarie.

Fermo restando il contributo che verrà fornito dalle prossime attività della rete collaborativa interregionale - RIHTA - e dal supporto dell'A.Ge.Nas, l'Assessorato svilupperà le azioni necessarie per la definizione di percorsi formativi ad hoc, in collaborazione con il CEFPAS, cui è già stata assegnata tale priorità, e con altri qualificati enti formatori.

6.7. *Costituzione e rafforzamento di partnership istituzionali dedicate*

Nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, assume un carattere strategico la capacità di definire partnership e reti collaborative, finalizzate alla realizzazione di obiettivi/valutazioni comuni ed al confronto e condivisione delle reciproche attività; ciò allo scopo di capitalizzare gli sforzi, evitare duplicazioni e diffondere i risultati.

L'esperienza di rilevazione sviluppata con A.Ge.Nas ed il primo utilizzo dei suoi risultati nella programmazione regionale in materia di investimenti, hanno dimostrato il valore della collaborazione istituzionale, cui la costituenda RIHTA fornirà importanti ed ulteriori opportunità di crescita e di conoscenza delle expertise realizzate in ambito nazionale e presso altre Regioni.

Proseguirà, quindi, l'impegno dell'Assessorato nella definizione di partnership di carattere generale o dedicate a focus specifici, anche nel contesto scientifico pubblico e privato, coerenti con gli

obiettivi regionali e con una visione che sappia traguardare gli scenari degli sviluppi futuri del settore HTA.

6.8. *Promozione e monitoraggio dei servizi di telemedicina*

La telemedicina, nell'accezione di prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza tramite il ricorso alle TIC (telemonitoraggio, teleradiologia, teleconsulto, telediagnosi, etc.), costituisce oggi una importante frontiera di miglioramento dell'assistenza sanitaria attraverso l'applicazione delle tecnologie informatiche.

Essa è stata, anche, oggetto di una specifica comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, dedicata alla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società, del 4 novembre 2008.

A fronte del grado di frammentazione dello sviluppo di tali applicazioni, registrabile anche in ambito siciliano, l'Assessorato svilupperà un forte impegno programmatico mirato alla qualità dei progetti ed alla valutazione dei loro risultati in termini di salute/beneficio dei pazienti, nonché alla integrazione e diffusione delle best practice in una ottica di sistema.

Per tale obiettivo, costituisce uno strumento importante l'utilizzo sia del modello multidimensionale di valutazione (per gli aspetti economici, clinici, organizzativi, di processo e tecnologici), che delle indicazioni contenute nelle linee guida per lo sviluppo di una telemedicina orientata all'eccellenza, recentemente ultimati dal Board scientifico - cui la Sicilia partecipa - del progetto nazionale Osservatorio e-Care, promosso nel 2008 dal Ministero della salute e successivamente sviluppatosi nel progetto "CCM (Comitato nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie) monitoraggio delle applicazioni di telemedicina", le cui attività sono state concentrate sui servizi di telemedicina connotati da reti di assistenza domiciliare home care.

Tali strumenti consentiranno anche analisi e processi di benchmarking con le progettualità sviluppate nel campo della telemedicina da altre Regioni.

Infatti componenti del board scientifico sono regioni Emilia Romagna (capofila che opera con il supporto di CUP 2000 S.p.A.), Toscana, Liguria, Marche, Campania, Veneto e Sicilia, e le attività svolte dall'osservatorio hanno reso disponibile la mappa nazionale delle reti e-Care nell'ambito delle reti e-Health, inserita poi sul portale onecare <http://www.onecare.cup2000.it>, sito collaborativo aperto ai protagonisti delle reti e-Care.

6.9. *Diffusione della documentazione in materia di HTA (rapporti, linee guida, risultati/raccomandazioni definiti in ambito internazionale, nazionale ed in alcune realtà regionali ed aziendali)*

Componente importante del processo di sviluppo dell'HTA nel sistema sanitario regionale è la diffusione della conoscenza e della documentazione di settore; per tale obiettivo è stata attivata sul sito web dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/sanita una specifica area tematica, ad oggi strutturata in:

- una presentazione dell'HTA e del significato di tecnologia sanitaria;

- la Carta di Trento (2006);
- i link ai siti istituzionali delle principali organizzazioni nazionali ed internazionali;
- una sezione dedicata alla divulgazione dei report HTA;
- una sezione dedicata alla disseminazione dei report di Horizon Scanning (HS);
- una sezione dedicata agli eventi in materia di HTA.

L'area tematica verrà ulteriormente implementata, anche in forza dei contributi offerti sia dalla rete interregionale, RIHTA, che dalle prossime attività del gruppo di lavoro e del nucleo tecnico regionale HTA.

(2010.10.664)102

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra aziende ospedaliere ed università, al fine di pervenire alla costituzione di aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione ed il cui funzionamento è regolato dal decreto legislativo n. 517/1999;

Visto il Protocollo d'intesa, stipulato in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania, a cui è stata data attuazione con il decreto 10 dicembre 2003, n. 2290;

Visto il decreto 16 maggio 2007, n. 833/07 di attuazione dell'atto aggiuntivo stipulato in data 5 febbraio 2007 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania, con il quale, ad integrazione del citato protocollo, sono state definite le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa ai fini della nomina del direttore generale delle rispettive aziende ospedaliere universitarie, per la verifica dei risultati del-

l'attività di quest'ultimo, nonché le relative procedure di conferma e di revoca;

Visto il decreto 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, con le relative misure ed azioni da adottare, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2007, n. 312;

Considerato che il punto C.1.3 del Piano di rientro impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;

Preso atto degli esiti degli incontri del 20 e 29 luglio 2009 con le OO.SS. di categoria delle università e delle aree III e IV Sanità, alle quali è stato presentato il nuovo schema tipo di protocollo d'intesa definito dal tavolo tecnico di concertazione tra la Regione e le Università di Catania, di Messina e di Palermo;

Visto il Protocollo sottoscritto in data 12 agosto 2009 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania, a cui è stata data attuazione con decreto 31 agosto 2009, n. 1759;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-01/09/2009-0000362-p, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il ministero dell'economia e delle finanze hanno chiesto chiarimenti ed integrazioni sul predetto schema di protocollo, e la propria nota di riscontro n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-23/09/2009-0000397-p, con cui i predetti dicasteri hanno posto ulteriori criticità nei riguardi del Protocollo siglato ed hanno invitato la Regione ad uniformarvisi;

Vista la propria nota prot. n. A.I.3/3483 del 25 settembre 2009 e la successiva prot. n. A.I.3/4201 del 20 ottobre 2009 con le quali sono stati forniti i chiarimenti richiesti, al fine di superare le criticità poste dai citati Ministeri;

Vista l'ulteriore e-mail sicilia-dgprog-25/11/2009-0000520-p, con la quale gli stessi dicasteri hanno invitato la Regione ad uniformarsi a quanto ivi puntualizzato, con riguardo alla valenza d'impiego del personale universitario ai fini della dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria ed al trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 12 agosto 2009, sottoscritta il 19/21 dicembre 2009, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi ai rilievi ministeriali nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Visto il decreto 23 dicembre 2009, n. 320/09, con il quale è stato approvato il Protocollo del 12 agosto 2009, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla predetta integrazione del 19/21 dicembre 2009;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-29/01/2010-0000028-p, con la quale i Ministeri della salute e dell'economia hanno espresso un ulteriore rilievo sulla riformulazione apportata dall'art. 4, lett. c - 1° periodo dell'integrazione al Protocollo e, per l'effetto, hanno invitato le parti a ripristinare il testo originario dello schema tipo di cui alla nota n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 12 agosto 2009, sottoscritta in data 11/17 febbraio 2010, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi al rilievo ministeriale nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il Protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Ritenuto, pertanto di approvare il Protocollo d'intesa del 12 agosto 2009, così come risultante a seguito della modifica apportata dall'ulteriore integrazione dell'11/17 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, si approva il Protocollo d'intesa del 12 agosto 2009, sottoscritto tra la Regione siciliana – Assessorato della sanità – e l'Università degli studi di Catania, come risultante a seguito della modifica apportata dall'integrazione dell'11/17 febbraio 2010.

Art. 2

Al fine di una migliore ricognizione, si riporta in calce al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il testo coordinato del Protocollo d'intesa del 12 agosto 2009 come risultante a seguito delle modifiche di cui all'integrazione del 19/21 dicembre 2009 e dell'11/17 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2010.

RUSSO

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

TESTO DEL 12 AGOSTO 2009
COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE
IN DATA 19/21 DICEMBRE 2009 ED IN DATA 11/17 FEBBRAIO 2010

La Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità, dr. Massimo Russo, e l'Università degli studi di Catania nella persona del magnifico rettore, prof. Antonino Recca.

Premesso che nell'elaborazione del presente protocollo si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;
- la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Partecipazione dell'università alla programmazione sanitaria regionale

L'università, ai sensi della legge regionale richiamata in premessa, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2

Assetto organizzativo dell'azienda ospedaliero-universitaria

1) La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l'università si realizza attraverso un modello unico di azienda ospedaliero-universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca.

2) L'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" (d'ora in avanti A.O.U.) di Catania, con sede legale in via Santa Sofia n. 78, derivante per effetto dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 5/2009, dall'integrazione dell'ex azienda O.U. G. Rodolico di Catania e dell'ex azienda O.U. Vittorio Emanuele di Catania, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Catania l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.

L'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" è istituita a far data dall'11 settembre 2009, fino al 31 agosto 2009 continuano ad operare autonomamente l'Azienda O.U. policlinico "G. Rodolico di Catania" e l'Azienda ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele di Catania.

3) L'A.O.U. policlinico - Vittorio Emanuele è costituita dai seguenti presidi ospedalieri, derivanti dall'ex Azienda O.U. G. Rodolico di Catania e dall'ex Azienda O.U. Vittorio Emanuele di Catania:

- P.O. Policlinico G. Rodolico;
- P.O. Vittorio Emanuele;
- P.O. Ferrarotto;
- P.O. S. Marta in fase di dismissione da funzioni ospedaliere;
- P.O. S. Bambino, presidio specializzato di ostetricia e ginecologia.

Ai fini dell'iscrizione nei registri immobiliari verranno intestati all'A.O.U. tutti i beni immobiliari già appartenenti alle pregresse aziende, tranne quelli di proprietà dell'Università.

4) L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università ed, in particolar modo, della facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.

5) La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando, altresì, in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.

6) L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è definita mediante l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente Protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

7) Sono confermate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica di cui si prevede in via tendenziale il graduale trasferimento presso la sede dell'A.O.U. nell'invarianza dei posti letto stabiliti dalla Regione per la provincia di Catania in conformità alle previsioni di cui al decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009:

- A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania;
- Azienda ospedaliero per l'emergenza Cannizzaro di Catania;
- A.S.P. di Catania;
- A.S.P. di Ragusa;
- presidio ospedaliero O.M.P.A. (A.S.P. di Ragusa).

8) Qualora, per l'attività formativa, non siano disponibili strutture nell'A.O.U. ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, l'università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione di ulteriori strutture assistenziali accreditate pubbliche e private.

9) Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 15.

10) Le parti concordano che si possa pervenire ad un coordinamento scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all'attività assistenziale sulla base di una specifica intesa tra la Regione e l'università su proposta del preside della facoltà di medicina.

Art. 3 *Organi dell'azienda*

- 1) Sono organi dell'Azienda ospedaliera universitaria:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio sindacale;
 - c) l'organo di indirizzo.

Art. 4 *Nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria*

1) Il direttore generale dell'A.O.U. è nominato per un periodo di tre anni, ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa; l'incarico è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.

2) Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, il rettore dell'università si impegna a fare pervenire all'Assessore per la sanità una terna di candidati, scelti tra gli iscritti all'elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione siciliana, corredata dai relativi curricula.

3) Il direttore generale è nominato, entro i successivi trenta giorni, dalla Regione nell'ambito della terna di candidati proposta dal rettore dell'università. Ove si verificasse l'ipotesi del mancato accoglimento della proposta, fermo restando il potere di nomina della Regione, l'Assessore provvede alla formulazione di una seconda terna di candidati, scelti nel rispetto della modalità di cui al precedente comma, sulla quale il rettore dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, esprimendo il proprio gradimento. Nell'ipotesi di eventuale mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, procede alla predisposizione di una terna da sottoporre al rettore che è tenuto ad esprimere il proprio apprezzamento sulla medesima entro trenta giorni. Ove entro il predetto termine il rettore dichiara di non gradire la proposta, ovvero non si pronuncia, la Regione potrà procedere alla nomina.

4) Il contratto con il direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la sanità - sulla base di uno schema tipo condiviso con il rettore, che interviene alla stipula del contratto, siglandolo per adesione e presa d'atto; il contratto fissa i contenuti e gli obiettivi generali relativi all'attività assistenziale che vengono stabiliti dalla Regione e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca individuati dall'università, connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale. Gli obiettivi generali sono annualmente declinati in obiettivi specifici per le finalità e le modalità definite dal successivo comma 8. Il contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambi le parti i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del direttore generale.

5) Il compenso per l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria sarà stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i direttori generali delle aziende sanitarie.

6) Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure, si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 20 della legge regionale n. 5/2009. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto il verificarsi di fatti comprovanti l'incapacità del direttore generale a garantire il coordinamento dell'attività assistenziale con quella didattica e di ricerca, stante la necessità della loro reciproca integrazione. I provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni), da assumersi nei confronti del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, sono adottati d'intesa con il rettore dell'università.

7) Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali iniziative che intendono assumere.

8) Per la valutazione dell'operato del direttore generale dell'azienda O.U., durante l'espletamento del mandato ed a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2009.

9) La cessazione dall'incarico è disposta dalla Regione, in applicazione del precedente comma 6, anche su richiesta dell'Università che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in

cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa dell'Università.

Art. 5 *Il collegio sindacale*

1) Il collegio sindacale è composto da 5 membri, designati uno dall'Assessore per la sanità della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'Università e ricerca ed uno dal rettore dell'università.

2) Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 *L'organo di indirizzo*

1) L'organo di indirizzo è composto da quattro membri di cui uno è il preside della facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente uno dal rettore e due dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; a questi ultimi è corrisposto un emolumento nella misura del 5% di quello annualmente spettante al direttore generale dell'azienda O.U. L'organo d'indirizzo è presieduto da un presidente eletto dai componenti all'interno del medesimo nella seduta d'insediamento; l'organo resta in carica per tre anni. In caso di parità prevale la proposta che vota il presidente.

2) Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 7 *Il collegio di direzione*

1) Il collegio di direzione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999, è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti assistenziali e svolge le funzioni ivi disciplinate.

Art. 8 *Organizzazione dipartimentale dell'azienda*

1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'azienda O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali. L'organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, nonché l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, nell'azienda O.U. possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali (D.A.), di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Il D.A. può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati.

Il direttore del D.A. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il rettore, ed è scelto, in base alla capacità gestionale ed organizzativa, all'esperienza professionale ed al curriculum, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il dipartimento o tra professori titolari d'incarico di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa a cui è preposto.

Il direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell'A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il D.A. coesiste con il dipartimento universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di ateneo; con separato atto l'università e l'azienda O.U. procederanno a regolamentare la compensazione dei relativi costi.

3) I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'università e l'azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia e quella aziendale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei D.A.I. vengono demandati all'atto aziendale nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d'intesa.

4) Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità

operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'università.

Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati. Eventuali risorse apportate dai dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'università all'azienda O.U.

5) Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.

Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6) I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

7) I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con quella aziendale.

Art. 9

Strutture assistenziali

1) Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si compongono i dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e professionale e sono soggette a rendicontazione analitica.

2) Le strutture assistenziali complesse sono individuate avendo riguardo a livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell'impiego delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca.

3) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, del presente protocollo, il numero dei posti letto previsti per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 517/99 è fissato in 660, di cui 600 p.l. ordinari e 60 p.l. in D.H., come per le altre aziende ospedaliere universitarie.

L'attuale dotazione di posti letto dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Rodolico è fissata nel numero di 399 p.l., come da decreto n. 1150/09, essendo i rimanenti posti letto allocati presso le altre aziende di cui all'art. 2.

L'integrazione tra l'Azienda ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele e l'Azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Rodolico avverrà nei limiti ed in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto n. 1150/09 che prevede 651 p.l. per l'azienda O.U. Vittorio Emanuele e 399 p.l. per il Policlinico G. Rodolico, fermo restando l'ulteriore incremento in applicazione dell'art. 2, comma 7.

La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia, individuate nell'azienda O.U. e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 2, rimodulate secondo le previsioni di cui al decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008, sono indicate nell'allegato "A".

4) La responsabilità della direzione delle strutture complesse è attribuita dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, ai professori e ricercatori universitari della corrispondente area scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999 o ai dirigenti ospedalieri ai sensi dell'art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del dipartimento tra i professori e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri.

Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l'individuazione del responsabile da parte del direttore generale avviene su proposta del direttore del dipartimento di appartenenza.

5) La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali sono affidate dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, fina-

lizzati all'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più dipartimenti (D.A.I. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza possono essere affidate ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

6) Presso l'A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:

a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario ed un docente universitario di altra università;

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 3° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente Protocollo;

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti (professori e ricercatori universitari).

Art. 10

Patrimonio

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, previa ricognizione, l'università concede all'azienda O.U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati e destinati all'attività assistenziale con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda O.U., salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.

2) L'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è contenuta nel prospetto di cui all'allegato "B" del presente protocollo, redatto di concerto tra il rettore ed il direttore generale dell'A.O.U. ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'azienda O.U. lo ritengano opportuno.

3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'università.

Art. 11

Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell'università ai risultati di gestione

1) L'università contribuisce annualmente, con proprie risorse, alle spese generali dell'azienda O.U. con specifico riferimento ai costi sostenuti per i locali destinati esclusivamente all'attività di didattica e di ricerca.

2) L'università concorre alle attività gestionali dell'azienda ospedaliera universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi artt. 13 e 14, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come identificati all'art. 10.

3) Gli oneri sostenuti dall'università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

4) L'azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il D.R.G. stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.

5) La Regione - tenuto conto della quota correlata ai minori costi per l'azienda O.U. derivante dall'apporto del personale universitario - riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo all'azienda O.U. ed alle strutture complesse a direzione universitaria un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura:

a) del 2% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,10;

b) del 2% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore ad 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,80.

6) La Regione riconosce, altresì, un'ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 2% sulla base di specifici progetti di ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

7) Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali sulla base di un programma proposto dal direttore generale dell'azienda O.U. ed approvato dall'Assessorato regionale della sanità d'intesa con il rettore.

8) La Regione erogherà, in maniera prioritaria, all'azienda O.U. ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.

9) Ai fini dell'obiettivo del miglioramento degli standard di qualità e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzate all'attività assistenziale, si conviene che per gli attuali e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, le parti procedano di comune accordo per il necessario inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale.

10) Gli eventuali risultati economici positivi di gestione dell'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico-scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.

11) In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'azienda, la Regione e l'università concordano un apposito piano di rientro poliennale che deve tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.

Art. 12

Dotazione organica e personale

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, il direttore generale, d'intesa con il rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria sulla base dei posti letto definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del presente protocollo e tenuto conto della programmazione regionale in materia sanitaria.

La dotazione organica dell'azienda O.U., da determinarsi con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori), dalle figure professionali equiparate per legge e dal personale dipendente dall'università degli studi in servizio presso l'azienda e da personale dipendente dall'azienda stessa.

Non rientrano nella dotazione organica aziendale i professori e ricercatori che non svolgono attività assistenziale di diagnosi e cura.

Non rientra, altresì, nella dotazione organica a regime il personale amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.

2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato come se ogni docente avesse una valenza di impiego pari al 60% di quella del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente (professori e ricercatori) le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa.

4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.

A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517/99, presso l'azienda O.U. è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri, nominati d'intesa tra rettore e direttore generale per un triennio.

Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.

5) L'impegno orario di ciascun professore e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, globalmente considerato, dovrà essere pari a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità che saranno stabilite dall'accordo attuativo tra università ed azienda O.U.

Il suddetto accordo dovrà tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione dell'impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente.

6) Gli accordi attuativi potranno prevedere che l'impegno orario del personale universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. In tale ultima ipotesi l'impegno orario del suddetto personale per l'attività assistenziale è determinato nella misura del 60% di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

7) Il controllo dell'impegno orario complessivo del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione oggettivi, viene regolamentato entro 180 giorni dall'università con appositi accordi con l'A.O.U.

8) I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario tecnico, amministrativo e sanitario che presta servizio presso l'azienda sono adottati dal direttore generale di concerto con il direttore del dipartimento, secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente.

Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all'attività assistenziale al direttore generale.

I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente comma, dipendente dall'università, in servizio presso l'azienda O.U., per violazione dei doveri inerenti l'attività assistenziale, sono demandati all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all'interno dell'ateneo ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui composizione è integrata da un membro nominato dal direttore generale.

9) Il personale dirigenziale dell'A.O.U., impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.

10) L'azienda O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell'università, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'azienda.

L'azienda O.U., ferma restando la normativa vigente in tema di stabilizzazione del personale del comparto non dirigenziale, è altresì autorizzata a procedere alla copertura delle posizioni di lavoro in atto ricoperte da personale dirigenziale a tempo determinato, di cui all'allegato "C", purché previste nella dotazione organica, nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui all'art. 1, comma 565, lett. c), n. 3 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall'art. 3, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché nel rispetto del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e della legislazione vigente.

11) Il personale dipendente dall'azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 13

Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/1999, richiamato in premessa, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate per legge si compone delle seguenti voci:

a) trattamento economico universitario, a carico dell'università, che è composto dal trattamento tabellare, da classi e scatti, dall'indennità integrativa speciale e dall'eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno;

b) trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da:

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.L. per il personale della dirigenza del S.S.N.;

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'azienda O.U.;

- compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità....);

- indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria;

c) ai fini dell'equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, il totale del trattamento economico universitario, comprensivo delle voci di cui al punto a), va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobate e l'indennità integrativa speciale) nonché dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Ove dal raffronto il trattamento economico universitario, come sopra determinato, dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

2. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra l'azienda e l'università. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'università e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità dei calcoli dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria del servizio sanitario nazionale.

4. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

Art. 14

Trattamento economico del personale operante presso l'azienda O.U. non contemplato nel precedente articolo

1) Al personale che presta servizio presso l'azienda O.U. si applicano gli accordi quadro ed i CC.NN.LL. nel tempo vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti.

2) Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'azienda O.U. restano a carico dell'università per l'importo relativo alla categoria di provenienza.

3) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio, è a carico del bilancio dell'azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del C.C.N.L., relativo al personale del comparto università, 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal C.C.N.L. del settore sanità.

5) La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma tiene conto anche del trattamento economico a carico dell'università.

6) Per il personale sanitario e tecnico/amministrativo dipendenti dell'università ed in atto utilizzato presso l'azienda O.U., da ricomprendere nella dotazione organica della stessa azienda, le parti conengono che, in sede di definizione della dotazione organica, si procederà sulla base di specifiche intese, all'individuazione di una quota di personale a carico dell'università per l'attività di didattica e di ricerca, e di una quota di personale per le attività assistenziali che dovrà essere gradualmente assorbita dall'A.O.U.

Art. 15

Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico e tecnico della riabilitazione e della prevenzione

1) L'università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.

L'integrazione tra l'università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legisla-

tivo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente Protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.

3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'azienda O.U. mette a disposizione dell'università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.

4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente.

Il volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'ateneo, nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.

6) L'università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, può avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici del responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.

L'università assicura, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.

7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione, che sia ritenuto dotato di capacità didattico-pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

8) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico-specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.

La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

9) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda ospedaliera universitaria quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

10) L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.

Art. 16 Ricerca

L'università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.

Art. 17

Durata

Il presente protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 18

Disciplina per l'integrazione ex art. 2, comma 2

1) Nelle more della definizione delle procedure conseguenti al previsto accorpamento e fino all'approvazione del nuovo atto aziendale, restano in vigore gli atti aziendali e l'assetto organizzativo (strutture, semplici, complesse e dipartimenti) delle pregresse aziende.

2) Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, le parti convengono che i conferimenti dell'università di Catania, di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 11, costituiscono le uniche risorse provenienti dalle Università per coprire gli eventuali risultati negativi della gestione dell'azienda di cui all'art. 2, comma 2.

3) L'Università di Catania non è obbligata ad erogare somme, a titolo di anticipazione, per il pagamento della quota stipendiale dei docenti universitari a carico dell'azienda O.U. L'Università è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei singoli in caso di ritardo della nuova azienda nell'erogazione delle somme.

4) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, la nuova azienda O.U. manterrà separati i patrimoni, provenienti dalle due aziende disciolte, applicando le procedure e le tecniche dei "Patrimoni destinati ad uno specifico affare".

5) Il bilancio della nuova azienda ospedaliera universitarie policlinico - Vittorio Emanuele, costituita ai sensi dell'art. 2 del presente Protocollo, deve contenere contabilità separate per la gestione corrente della nuova azienda e per la gestione riferita alle sopresse aziende in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

6) Al fine di monitorare l'andamento economico patrimoniale del processo di integrazione di cui all'art. 2, comma 2, per il periodo dall'1 settembre 2009 al 31 dicembre 2011, fatta salva un'eventuale diversa determinazione anticipazione o di proroga da parte del direttore generale previa intesa con il rettore dell'Università, la contabilità per centri di costo sarà tenuta separatamente avuto riguardo sia alle strutture complesse dell'ex Policlinico G. Rodolico sia all'ex Azienda O.U. Vittorio Emanuele.

7) Allo scopo di garantire la consistenza patrimoniale delle due disciolte aziende, le voci patrimoniali costituite da accantonamenti destinabili ad investimenti, presenti nei bilanci delle due predette aziende al 31 agosto 2009, saranno utilizzate di intesa tra le parti.

8) Gli impegni regionali di investimento per infrastrutture, attrezzature e nuovi edifici già assunti a favore delle due disciolte aziende, permangono nella disponibilità del nuovo soggetto; ogni eventuale intervento sui medesimi dovrà essere oggetto di apposito accordo su proposta del direttore generale, tra l'Assessore regionale per la sanità ed il rettore.

9) Ferma restando la responsabilità della nuova azienda verso i terzi, le parti convengono la seguente regolamentazione in ordine ad eventuali passività comunque derivanti dalla gestione delle sopresse aziende:

a) le passività riferite alla gestione dell'ex azienda ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele non sono opponibili all'Università;

b) le passività riferite alla gestione dell'ex azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Rodolico sono disciplinate dalle disposizioni del precedente protocollo.

Art. 19

Norme finali

1) Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al previgente protocollo e si procederà al rinnovo di tutti gli organi di indirizzo e di gestione previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2) Gli effetti normativi ed economici del presente accordo, in continuità con il precedente Protocollo, decorrono dall'1 gennaio 2009.

3) Ancor prima della sua scadenza, il protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti.

4) Per quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

(2010.10.695)102

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra aziende ospedaliere ed università, al fine di pervenire alla costituzione di aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione ed il cui funzionamento è regolato dal decreto legislativo n. 517/1999;

Visto il Protocollo d'intesa, stipulato, in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina, a cui è stata data attuazione con il decreto assessoriale 10 dicembre 2003, n. 2290;

Visto il decreto 6 marzo 2007, n. 330/07 di attuazione dell'atto aggiuntivo stipulato in data 5 febbraio 2007 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina, con il quale, ad integrazione del citato Protocollo, sono state definite le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa ai fini della nomina del direttore generale delle rispettive aziende ospedaliere universitarie, per la verifica dei risultati dell'attività di quest'ultimo, nonché le relative procedure di conferma e di revoca;

Visto il decreto 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, con le relative misure ed azioni da adottare, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2007, n. 312;

Considerato che il punto C.1.3 del Piano di rientro impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;

Preso atto degli esiti degli incontri del 20 e 29 luglio 2009 con le OO.SS. di categoria delle università e delle aree III e IV sanità, alle quali è stato presentato il nuovo schema tipo di protocollo d'intesa definito dal tavolo tecnico di concertazione tra la Regione e le Università di Catania, di Messina e di Palermo;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-01/09/2009-0000362-p, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno chiesto chiarimenti ed integrazioni sul predetto schema di protocollo, e la propria nota di riscontro n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Visto il Protocollo sottoscritto in data 18 settembre 2009 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-23/09/2009-0000397-p, con cui i predetti dicasteri hanno posto alcune criticità nei riguardi del Protocollo ed hanno invitato la Regione ad uniformarsi;

Vista la propria nota prot. n. A.I.3/3483 del 25 settembre 2009 e la successiva prot. n. A.I.3/4201 del 20 ottobre 2009, con le quali sono stati forniti i chiarimenti richiesti, al fine di superare le criticità poste dai citati Ministeri;

Vista l'ulteriore e-mail sicilia-dgprog-25/11/2009-0000520-p, con la quale gli stessi dicasteri hanno invitato la Regione ad uniformarsi a quanto ivi puntualizzato, con riguardo alla valenza d'impiego del personale universitario ai fini della dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria ed al trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 18 settembre 2009, sottoscritta il 19/21 dicembre 2009, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi ai rilievi ministeriali nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il Protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Visto il decreto 23 dicembre 2009, n. 3206/09, con il quale è stato approvato il Protocollo del 18 settembre 2009, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla predetta integrazione del 19/21 dicembre 2009;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-29/01/2010-0000028-p, con la quale i Ministeri della salute e dell'economia hanno espresso un ulteriore rilievo sulla riformulazione apportata dall'art. 4, lett. c - 1° periodo, dell'integrazione al Protocollo e, per l'effetto, hanno invitato le parti a ripristinare il testo originario dello schema tipo di cui alla nota n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 18 settembre 2009, sottoscritta il 2 febbraio 2010, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi al rilievo ministeriale nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il Protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Protocollo d'intesa del 18 settembre 2009, così come risultante a seguito della modifica apportata dall'ulteriore integrazione del 2 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, si approva il Protocollo d'intesa del 18 settembre 2009, sottoscritto tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Messina, come risultante a seguito della modifica apportata dall'integrazione del 2 febbraio 2010.

Art. 2

Al fine di una migliore ricognizione, si riporta in calce al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il testo coordinato del Protocollo d'intesa del 18 settembre 2009 come risultante a seguito delle modifiche di cui all'integrazione del 19/21 dicembre 2009 e del 2 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2010.

RUSSO

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

TESTO DEL 18 SETTEMBRE 2009
COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE
IN DATA 19/21 DICEMBRE 2009 ED IN DATA 2 FEBBRAIO 2010

La Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità, dr. Massimo Russo, e l'Università degli studi di Messina nella persona del magnifico rettore, prof. Francesco Tomasello.

Premesso che nell'elaborazione del presente protocollo si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
 - il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi, dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - il decreto 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;
 - la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale".
- Le parti convengono quanto segue:

Art.1

*Partecipazione dell'Università
alla programmazione sanitaria regionale*

L'Università, ai sensi della legge regionale richiamata in premessa, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2

Assetto organizzativo dell'azienda ospedaliero-universitaria

1) La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l'Università si realizza attraverso un modello unico di Azienda ospedaliero-universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca.

2) L'Azienda ospedaliero-universitaria policlinico G. Martino (d'ora in poi A.O.U.) di Messina, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Messina l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.

3) L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università ed, in particolar modo, della Facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.

4) La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.

5) L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è definita mediante l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

6) È confermata la seguente struttura pubblica presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica di cui si prevede in via tendenziale il graduale trasferimento presso la sede dell'Azienda O.U. nella invarianza dei posti letto definiti dalla Regione:

— presidio ospedaliero Papardo (Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina).

7) Qualora, per l'attività formativa, non siano disponibili strutture nell'A.O.U. ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, l'Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, di ulteriori strutture assistenziali accreditate pubbliche e private.

8) Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 15.

9) Le parti concordano che si possa pervenire ad un coordinamento scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all'attività assistenziale sulla base di una specifica intesa tra la Regione e l'Università su proposta del preside della facoltà di medicina.

Art. 3

Organi dell'azienda

1) Sono organi dell'azienda ospedaliera universitaria:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio sindacale;
- c) l'organo di indirizzo.

Art. 4

Nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria

1) Il direttore generale dell'A.O.U. è nominato per un periodo di tre anni, ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa; l'incarico è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.

2) Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, il rettore dell'Università si impegna a fare pervenire all'Assessore per la sanità una terna di candidati, scelti tra gli iscritti all'elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione siciliana, corredata dai relativi curricula.

3) Il direttore generale è nominato, entro i successivi trenta giorni, dalla Regione nell'ambito della terna di candidati proposta dal rettore dell'Università. Ove si verificasse l'ipotesi del mancato accoglimento della proposta, fermo restando il potere di nomina della Regione, l'Assessore provvede alla formulazione di una seconda terna di candidati, scelti nel rispetto della modalità di cui al precedente

comma, sulla quale il rettore dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, esprimendo il proprio gradimento. Nell'ipotesi di eventuale mancato accordo, la giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, procede alla predisposizione di una terna da sottoporre al rettore che è tenuto ad esprimere il proprio apprezzamento sulla medesima entro trenta giorni. Ove entro il predetto termine il rettore dichiara di non gradire la proposta ovvero non si pronuncia, la Regione potrà procedere alla nomina.

4) Il contratto con il direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la sanità - sulla base di uno schema tipo condiviso con il rettore, che interviene alla stipula del contratto, siglandolo per adesione e presa d'atto; il contratto fissa i contenuti e gli obiettivi generali relativi all'attività assistenziale che vengono stabiliti dalla Regione e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca individuati dall'Università, connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale. Gli obiettivi generali sono annualmente declinati in obiettivi specifici per le finalità e le modalità definite dal successivo comma 8. Il contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambi le parti i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del direttore generale.

5) Il compenso per l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria sarà stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i direttori generali delle aziende sanitarie.

6) Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende U.S.S.L. e delle aziende ospedaliere dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 20 della legge regionale n. 5/2009. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto il verificarsi di fatti comprovanti l'incapacità del direttore generale a garantire il coordinamento dell'attività assistenziale con quella didattica e di ricerca, stante la necessità della loro reciproca integrazione. I provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni,) da assumersi nei confronti del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, sono adottati d'intesa con il rettore dell'Università.

7) Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali iniziative che intendono assumere.

8) Per la valutazione dell'operato del direttore generale dell'azienda O.U., durante l'espletamento del mandato ed a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2009.

9) La cessazione dall'incarico è disposta dalla Regione, in applicazione del precedente comma 6, anche su richiesta dell'Università che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa dell'Università.

Art. 5

Il collegio sindacale

1) Il collegio sindacale è composto da 5 membri, designati uno dall'Assessore per la sanità della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'Università e ricerca ed uno dal rettore dell'Università.

2) Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

L'organo di indirizzo

1) L'organo di indirizzo è composto da quattro membri di cui uno è il preside della facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente uno dal rettore e due dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; a quest'ultimi è corrisposto un emolumento nella misura del 5% di quello annualmente spettante al direttore generale dell'azienda O.U. L'organo d'indirizzo è presieduto da un presidente eletto dai componenti all'interno del medesimo nella seduta d'insediamento; l'organo resta in carica per tre anni. In caso di parità prevale la proposta che vota il Presidente.

2) Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 7

Il collegio di direzione

1) Il collegio di direzione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni come richiama-

to dall'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 517/1999, è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti assistenziali e svolge le funzioni ivi disciplinate.

Art. 8

Organizzazione dipartimentale dell'azienda

1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'azienda O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali. L'organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, nonché l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, nell'azienda O.U. possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali (D.A.) di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Il D.A. può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati.

Il direttore del D.A. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il rettore, ed è scelto, in base alla capacità gestionale ed organizzativa, all'esperienza professionale ed al curriculum, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il dipartimento o tra professori titolari di incarico di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa a cui è preposto.

Il direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell'A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il D.A. coesiste con il dipartimento universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di Ateneo; con separato atto l'Università e l'azienda O.U. procederanno a regolamentare la compensazione dei relativi costi.

3) I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Università e l'Azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia e quella aziendale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei D.A.I. vengono demandati all'atto aziendale nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d'intesa.

4) Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università.

Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati. Eventuali risorse apportate dai dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'azienda O.U.

5) Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.

Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6) I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

7) I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con quella aziendale.

Art. 9

Strutture assistenziali

1) Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si compongono i dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e professionale e sono soggette a rendicontazione analitica.

2) Le strutture assistenziali complesse sono individuate avendo riguardo a livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di

essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell'impiego delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca.

3) Il numero dei posti letto previsti per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 517/99 è fissato in 660, di cui 600 p.l. ordinari e 60 p.l. in D.H.

4) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia, individuate nella Azienda O.U. e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 2, rimodulate secondo le previsioni di cui al decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008, sono indicate nell'allegato "A".

5) La responsabilità della direzione delle strutture complesse è attribuita dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, ai professori e ricercatori universitari della corrispondente area scientifico disciplinare ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999 o ai dirigenti ospedalieri ai sensi dell'art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del dipartimento tra i professori e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri.

Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l'individuazione del responsabile da parte del direttore generale avviene su proposta del direttore del dipartimento di appartenenza.

6) La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, sono affidate dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice; possono essere previsti, altresì, programmi interdipartimentali, anch'essi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza possono essere affidate ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

7) Presso l'A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:

a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrenza dal 3° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente Protocollo;

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti (professori e ricercatori universitari).

Art. 10

Patrimonio

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, previa ricognizione, l'Università concede all'Azienda O.U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati e destinati all'attività assistenziale con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Azienda O.U., salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.

2) L'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è contenuta nel prospetto di cui all'allegato "B" del presente protocollo, redatto di concerto tra il rettore ed il direttore generale dell'A.O.U. ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'università e l'azienda O.U. lo ritengano opportuno.

3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.

Art. 11

Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1) L'Università contribuisce annualmente, con proprie risorse, alle spese generali dell'azienda O.U. con specifico riferimento ai costi

sostenuti per i locali destinati esclusivamente all'attività di didattica e di ricerca.

2) L'Università concorre alle attività gestionali dell'azienda ospedaliera universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi artt. 13 e 14, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come identificati all'art. 10.

3) Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziale e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

4) L'azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.

5) La Regione - tenuto conto della quota correlata ai minori costi per l'azienda O.U. derivante dall'apporto del personale universitario - riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo all'Azienda O.U. ed alle strutture complesse a direzione universitaria un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura:

a) del 2% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,10;

b) del 2% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore ad 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,80.

6) La Regione riconosce altresì un'ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 2% sulla base di specifici progetti di ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

7) Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali sulla base di un programma proposto dal direttore generale dell'Azienda O.U. ed approvato dall'Assessorato regionale della sanità d'intesa con il rettore.

8) La Regione erogherà, in maniera prioritaria, all'azienda O.U. ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.

9) Ai fini dell'obiettivo del miglioramento degli standard di qualità e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzate all'attività assistenziale, si conviene che per gli attuali e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, le parti procedano di comune accordo per il necessario inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale.

10) Gli eventuali risultati economici positivi di gestione dell'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.

11) In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'Azienda, la Regione e l'Università concordano un apposito piano di rientro poliennale che deve tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.

Art. 12

Dotazione organica e personale

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, il direttore generale, d'intesa con il rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera universitaria sulla base dei posti letto definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del presente protocollo e tenuto conto della programmazione regionale in materia sanitaria.

La dotazione organica dell'azienda O.U., da determinarsi con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori), dalle figure professionali equiparate per legge e dal personale dipendente dall'Università degli studi in servizio presso l'azienda e da personale dipendente dall'Azienda stessa.

Non rientrano nella dotazione organica aziendale i professori e ricercatori che non svolgono attività assistenziale di diagnosi e cura.

Non rientra altresì nella dotazione organica a regime il personale amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.

2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato come se ogni docente avesse una valenza di impiego pari al 60% di quella del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente (professori e ricercatori) le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa.

4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.

A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517/99, presso l'azienda O.U. è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri, nominati d'intesa tra rettore e direttore generale per un triennio.

Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.

5) L'impegno orario di ciascun professore e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, globalmente considerato, dovrà essere pari a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità che saranno stabilite dall'accordo attuativo tra Università ed azienda O.U.

Il suddetto accordo dovrà tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione dell'impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente.

6) Gli accordi attuativi potranno prevedere che l'impegno orario del personale universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. In tale ultima ipotesi l'impegno orario del suddetto personale per l'attività assistenziale è determinato nella misura del 60% di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

7) Il controllo dell'impegno orario complessivo del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione oggettivi, viene regolamentato entro 180 giorni dall'Università con appositi accordi con l'A.O.U.

8) I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario tecnico, amministrativo e sanitario che presta servizio presso l'Azienda sono adottati dal direttore generale di concerto con il direttore del dipartimento, secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente.

Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all'attività assistenziale al direttore generale.

I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente comma, dipendente dall'Università, in servizio presso l'azienda O.U., per violazione dei doveri inerenti l'attività assistenziale, sono demandati all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all'interno dell'Ateneo ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui composizione è integrata da un membro nominato dal direttore generale.

9) Il personale dirigenziale dell'A.O.U., impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.

10) L'azienda O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell'Università, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'azienda.

L'azienda O.U., ferma restando la normativa vigente in tema di stabilizzazione del personale del comparto non dirigenziale, è altresì autorizzata a procedere alla copertura delle posizioni di lavoro in

atto ricoperte da personale dirigenziale a tempo determinato, di cui all'allegato "C", purché previste nella dotazione organica, nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui all'art. 1, comma 565, lett. c), n. 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall'art. 3, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché nel rispetto del decreto legislativo 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e della legislazione vigente.

11) Il personale dipendente dall'azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 13

Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/1999, richiamato in premessa, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate per legge si compone delle seguenti voci:

a) trattamento economico universitario, a carico dell'Università, che è composto dal trattamento tabellare, da classi e scatti, dall'indennità integrativa speciale e dall'eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno;

b) trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da:

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.L. per il personale della dirigenza del S.S.N.;

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'Azienda O.U.;

- compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità....);

- indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria;

c) ai fini dell'equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, il totale del trattamento economico universitario, comprensivo delle voci di cui al punto a), va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobate e l'indennità integrativa speciale) nonché dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Ove dal raffronto il trattamento economico universitario, come sopra determinato dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

2. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra l'azienda e l'università. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'Università e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità dei calcoli dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria del servizio sanitario nazionale.

4. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

Art. 14

Trattamento economico del personale operante presso l'azienda O.U. non contemplato nel precedente articolo

1) Al personale che presta servizio presso l'azienda O.U. si applicano gli accordi quadro ed i CC.NN.LL. nel tempo vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti.

2) Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'azienda O.U. restano a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza.

3) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio, è carico del bilancio dell'azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto università, 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal C.C.N.L. del settore sanità.

5) La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma tiene conto anche del trattamento economico a carico dell'Università.

6) Per il personale sanitario e tecnico/amministrativo dipendente dell'Università ed in atto utilizzato presso l'azienda O.U., da ricomprendere nella dotazione organica della stessa azienda, le parti convengono che in sede di definizione della dotazione organica, si procederà sulla base di specifiche intese, all'individuazione di una quota di personale a carico dell'Università per l'attività di didattica e di ricerca, e di una quota di personale per le attività assistenziali che dovrà essere gradualmente assorbita dall'A.O.U.

Art. 15

Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico e tecnico della riabilitazione e della prevenzione

1) L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.

L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.

3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'azienda O.U. mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.

4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente.

Il volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.

6) L'Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, può avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici del responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.

L'Università assicura, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattica scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.

7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

8) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.

La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

9) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda ospedaliera universitaria quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

10) L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le Università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.

Art. 16
Ricerca

L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.

Art. 17
Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 18
Norme finali

1) Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al previgente Protocollo e si procederà al rinnovo di tutti gli organi di indirizzo e di gestione previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2) Gli effetti del presente accordo, in continuità con il precedente Protocollo, decorrono dall'1 gennaio 2009.

3) Ancor prima della sua scadenza, il Protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti.

4) Per quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

(2010.10.696)102

DECRETO 4 marzo 2010.

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana – Assessorato della sanità – e l'Università degli studi di Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra aziende ospedaliere ed università, al fine di pervenire alla costituzione di aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione ed il cui funzionamento è regolato dal decreto legislativo n. 517/1999;

Visto il Protocollo d'intesa, stipulato in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana – Assessorato della sanità – e l'Università degli studi di Palermo, a cui è stata data attuazione con il decreto 10 dicembre 2003, n. 2290;

Visto il decreto 6 marzo 2007, n. 329/07 di attuazione dell'atto aggiuntivo stipulato in data 5 febbraio 2007 tra la Regione siciliana – Assessorato della sanità – e l'Università degli studi di Palermo, con il quale, ad integrazione del citato Protocollo, sono state definite le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa ai fini della nomina del direttore generale delle rispettive aziende ospedaliere universitarie, per la verifica dei risultati dell'attività di quest'ultimo, nonché le relative procedure di conferma e di revoca;

Visto il decreto 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, con le relative misure ed azioni da adottare, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2007, n. 312;

Considerato che il punto C.1.3 del Piano di rientro impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo;

Preso atto degli esiti degli incontri del 20 e 29 luglio 2009 con le OO.SS. di categoria delle università e delle aree III e IV sanità, alle quali è stato presentato il nuovo schema tipo di protocollo d'intesa definito dal tavolo tecnico di concertazione tra la Regione e le Università di Catania, di Messina e di Palermo;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-01/09/2009-0000362-p, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno chiesto chiarimenti ed integrazioni sul predetto schema di protocollo, e la propria nota di riscontro n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Visto il Protocollo sottoscritto in data 16 settembre 2009 tra la Regione siciliana – Assessorato della sanità – e l'Università degli studi di Palermo;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-23/09/2009-0000397-p, con cui i predetti dicasteri hanno posto alcune criticità nei riguardi del Protocollo ed hanno invitato la Regione ad uniformarvisi;

Vista la propria nota prot. n. A.I.3/3483 del 25 settembre 2009 e la successiva prot. n. A.I.3/4201 del 20 ottobre 2009, con le quali sono stati forniti i chiarimenti richiesti, al fine di superare le criticità poste dai citati Ministeri;

Vista l'ulteriore e-mail sicilia-dgprog-25/11/2009-0000520-p, con la quale gli stessi dicasteri hanno invitato la Regione ad uniformarsi a quanto ivi puntualizzato, con riguardo alla valenza d'impiego del personale universitario ai fini della dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria ed al trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 16 settembre 2009, sottoscritta il 22 dicembre 2009, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi ai rilievi ministeriali nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il Protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Visto il decreto 23 dicembre 2009, n. 3207/09, con il quale è stato approvato il Protocollo del 16 settembre 2009, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla predetta integrazione del 22 dicembre 2009;

Vista l'e-mail sicilia-dgprog-29/01/2010-0000028-p, con la quale i Ministeri della salute e dell'economia hanno espresso un ulteriore rilievo sulla riformulazione apportata dall'art. 4, lett. c - 1° periodo, dell'integrazione al Protocollo e, per l'effetto, hanno invitato le parti a ripristinare il testo originario dello schema tipo di cui alla nota n. A.I.3/3101 del 10 settembre 2009, inviata ai dicasteri con prot. n. 374 dell'11 settembre 2009;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa del 16 settembre 2009, sottoscritta il 2 febbraio 2010, con la quale le parti hanno convenuto di uniformarsi al rilievo ministeriale nei termini ivi indicati e conseguentemente di modificare il Protocollo, rimanendo quest'ultimo invariato nelle restanti parti;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Protocollo d'intesa del 16 settembre 2009, così come risultante a seguito della modifica apportata dall'ulteriore integrazione del 2 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, si approva il Protocollo d'intesa del 16 settembre 2009, sottoscritto tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Palermo, come risultante a seguito della modifica apportata dall'integrazione del 2 febbraio 2010.

Art. 2

Al fine di una migliore ricognizione, si riporta in calce al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il testo coordinato del Protocollo d'intesa del 16 settembre 2009 come risultante a seguito delle modifiche di cui all'integrazione del 22 dicembre 2009 e del 2 febbraio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2010.

RUSSO

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TESTO DEL 16 SETTEMBRE 2009
COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE
IN DATA 22 DICEMBRE 2009 ED IN DATA 2 FEBBRAIO 2010

La Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità, dr. Massimo Russo, e l'Università degli studi di Palermo nella persona del magnifico rettore, prof. Roberto Lagalla.

Premesso che nell'elaborazione del presente protocollo si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l'accordo attuativo del piano previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
- la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

L'Università, ai sensi della legge regionale richiamata in premessa, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2

Assetto organizzativo dell'azienda ospedaliero-universitaria

1) La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l'università si realizza attraverso un modello unico di azienda ospedaliero-universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca.

2) L'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico P. Giaccone (A.O.U.) di Palermo, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli studi di Palermo l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.

3) L'A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università ed, in particolare modo, della facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.

4) La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando, altresì, in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.

5) L'organizzazione interna dell'A.O.U., ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è definita mediante l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo

n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 5/09.

6) Sono confermate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica:

- presidio ospedaliero V. Cervello (Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo);
- presidio ospedaliero pediatrico G. Di Cristina (A.R.N.A.S. Ospedale Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo);
- presidio ospedaliero Casa del Sole (ex ASL 6 di Palermo);
- presidio ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani.

7) Qualora, per l'attività formativa, non siano disponibili strutture nell'A.O.U. ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, l'Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione di ulteriori strutture assistenziali accreditate pubbliche e private.

8) Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 15.

9) Le parti concordano che si possa pervenire ad un coordinamento scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all'attività assistenziale sulla base di una specifica intesa tra la Regione e l'università su proposta del preside della facoltà di medicina.

Art. 3 Organi dell'azienda

- 1) Sono organi dell'azienda ospedaliera universitaria:
- a) il direttore generale;
 - b) il collegio sindacale;
 - c) l'organo di indirizzo.

Art. 4 Nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria

1) Il direttore generale dell'A.O.U. è nominato per un periodo di tre anni, ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa; l'incarico è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.

2) Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, il rettore dell'università si impegna a fare pervenire all'Assessore per la sanità una terna di candidati, scelti tra gli iscritti all'elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione siciliana, corredata dai relativi curricula.

3) Il direttore generale è nominato, entro i successivi trenta giorni, dalla Regione nell'ambito della terna di candidati proposta dal rettore dell'Università. Ove si verificasse l'ipotesi del mancato accoglimento della proposta, fermo restando il potere di nomina della Regione, l'Assessore provvede alla formulazione di una seconda terna di candidati, scelti nel rispetto della modalità di cui al precedente comma, sulla quale il rettore dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, esprimendo il proprio gradimento. Nell'ipotesi di eventuale mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, procede alla predisposizione di una terna da sottoporre al rettore che è tenuto ad esprimere il proprio apprezzamento sulla medesima entro trenta giorni. Ove entro il predetto termine il rettore dichiara di non gradire la proposta, ovvero non si pronuncia, la Regione potrà procedere alla nomina.

4) Il contratto con il direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la sanità - sulla base di uno schema tipo condiviso con il rettore, che interviene alla stipula del contratto, siglandolo per adesione e presa d'atto; il contratto fissa i contenuti e gli obiettivi generali relativi all'attività assistenziale che vengono stabiliti dalla Regione e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca individuati dall'università, connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale. Gli obiettivi generali sono annualmente declinati in obiettivi specifici per le finalità e le modalità definite dal successivo comma 8. Il contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambi le parti i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del direttore generale.

5) Il compenso per l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria sarà stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i direttori generali delle aziende sanitarie.

6) Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure, si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 20 della legge regionale n. 5/2009. Costituisce, altresì, causa

di risoluzione del rapporto il verificarsi di fatti comprovanti l'incapacità del direttore generale a garantire il coordinamento dell'attività assistenziale con quella didattica e di ricerca, stante la necessità della loro reciproca integrazione. I provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni), da assumersi nei confronti del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, sono adottati d'intesa con il rettore dell'Università.

7) Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali iniziative che intendono assumere.

8) Per la valutazione dell'operato del direttore generale dell'azienda O.U., durante l'espletamento del mandato ed a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2009.

9) La cessazione dall'incarico è disposta dalla Regione, in applicazione del precedente comma 6, anche su richiesta dell'Università che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa dell'Università.

Art. 5

Il collegio sindacale

1) Il collegio sindacale è composto da 5 membri, designati uno dall'Assessore per la sanità della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'Università e ricerca ed uno dal rettore dell'Università.

2) Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

L'organo di indirizzo

1) L'organo di indirizzo è composto da quattro membri di cui uno è il preside della facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente uno dal rettore e due dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; a questi ultimi è corrisposto un emolumento nella misura del 5% di quello annualmente spettante al direttore generale dell'azienda O.U. L'organo d'indirizzo è presieduto da un presidente eletto dai componenti all'interno del medesimo nella seduta d'insediamento; l'organo resta in carica per tre anni. In caso di parità prevale la proposta che vota il presidente.

2) Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 7

Il collegio di direzione

1) Il collegio di direzione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999, è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti assistenziali e svolge le funzioni ivi disciplinate.

Art. 8

Organizzazione dipartimentale dell'azienda

1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'azienda O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali. L'organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, nonché l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, nell'azienda O.U. possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali (D.A.), di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Il D.A. può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati.

Il direttore del D.A. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il rettore, ed è scelto, in base alla capacità gestionale ed organizzativa, all'esperienza professionale ed al curriculum, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il dipartimento o tra professori titolari d'incarico di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa a cui è preposto.

Il direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell'A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il D.A. coesiste con il dipartimento universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di ateneo; con separato atto l'Università e l'azienda O.U. procederanno a regolamentare la compensazione dei relativi costi.

3) I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Università e l'azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia e quella aziendale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei D.A.I. vengono demandati all'atto aziendale nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d'intesa.

4) Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università.

Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati. Eventuali risorse apportate dai dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'azienda O.U.

5) Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.

Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6) I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

7) I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con quella aziendale.

Art. 9

Strutture assistenziali

1) Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si compongono i dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e professionale e sono soggette a rendicontazione analitica.

2) Le strutture assistenziali complesse sono individuate avendo riguardo a livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell'impiego delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca.

3) Il numero dei posti letto previsti per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 517/99 è fissato in 660, di cui 600 p.l. ordinari e 60 p.l. in D.H.

4) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia, individuate nell'azienda O.U. e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 2, rimodulate secondo le previsioni di cui al decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008, sono indicate nell'allegato "A".

5) La responsabilità della direzione delle strutture complesse è attribuita dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, ai professori e ricercatori universitari della corrispondente area scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/1999 o ai dirigenti ospedalieri ai sensi dell'art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del dipartimento tra i professori e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri.

Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l'individuazione del responsabile da parte del direttore generale avviene su proposta del direttore del dipartimento di appartenenza.

6) La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, sono affidate dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice; possono essere previsti, altresì, programmi interdipartimentali, anch'essi finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza possono essere affidate ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

7) Presso l'A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:

a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 3° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente Protocollo;

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti (professori e ricercatori universitari).

Art. 10

Patrimonio

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, previa ricognizione, l'Università concede all'azienda O.U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati e destinati all'attività assistenziale con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda O.U., salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.

2) L'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è contenuta nel prospetto di cui all'allegato "B" del presente protocollo, redatto di concerto tra il rettore ed il direttore generale dell'A.O.U. ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'azienda O.U. lo ritengano opportuno.

3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.

Art. 11

Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1) L'Università contribuisce annualmente, con proprie risorse, alle spese generali dell'azienda O.U. con specifico riferimento ai costi sostenuti per i locali destinati esclusivamente all'attività di didattica e di ricerca.

2) L'Università concorre alle attività gestionali dell'azienda ospedaliera universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi artt. 13 e 14, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come identificati all'art. 10.

3) Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

4) L'azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il D.R.G. stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.

5) La Regione - tenuto conto della quota correlata ai minori costi per l'azienda O.U. derivante dall'apporto del personale universitario - riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo all'azienda O.U. ed alle strutture complesse a direzione universitaria un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura:

a) del 2% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,10;

b) del 2% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore ad 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,80.

6) La Regione riconosce, altresì, un'ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 2% sulla base di specifici progetti di ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

7) Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali sulla base di un programma proposto dal direttore generale dell'azienda O.U. ed approvato dall'Assessorato regionale della sanità d'intesa con il rettore.

8) La Regione erogherà, in maniera prioritaria, all'azienda O.U. ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.

9) Ai fini dell'obiettivo del miglioramento degli standard di qualità e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzate all'attività assistenziale, si conviene che per gli attuali e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, le parti procedano di comune accordo per il necessario inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale.

10) Gli eventuali risultati economici positivi di gestione dell'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico-scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.

11) In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'azienda, la Regione e l'Università concordano un apposito piano di rientro poliennale che deve tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.

Art. 12

Dotazione organica e personale

1) Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, il direttore generale, d'intesa con il rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria sulla base dei posti letto definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del presente protocollo e tenuto conto della programmazione regionale in materia sanitaria.

La dotazione organica dell'azienda O.U., da determinarsi con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori), dalle figure professionali equiparate per legge e dal personale dipendente dall'Università degli studi in servizio presso l'azienda e da personale dipendente dall'azienda stessa.

Non rientrano nella dotazione organica aziendale i professori e ricercatori che non svolgono attività assistenziale di diagnosi e cura.

Non rientra, altresì, nella dotazione organica a regime il personale amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.

2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato come se ogni docente avesse una valenza di impiego pari al 60% di quella del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente (professori e ricercatori) le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa.

4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.

A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517/99, presso l'azienda O.U. è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri, nominati d'intesa tra rettore e direttore generale per un triennio.

Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.

5) L'impegno orario di ciascun professore e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e di

assistenza, globalmente considerato, dovrà essere pari a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità che saranno stabilite dall'accordo attuativo tra Università ed azienda O.U.

Il suddetto accordo dovrà tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione dell'impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente.

6) Gli accordi attuativi potranno prevedere che l'impegno orario del personale universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. In tale ultima ipotesi l'impegno orario del suddetto personale per l'attività assistenziale è determinato nella misura del 60% di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

7) Il controllo dell'impegno orario complessivo del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione oggettivi, viene regolamentato entro 180 giorni dall'Università con appositi accordi con l'A.O.U.

8) I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario tecnico, amministrativo e sanitario che presta servizio presso l'azienda sono adottati dal direttore generale di concerto con il direttore del dipartimento, secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente.

Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all'attività assistenziale al direttore generale.

I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente comma, dipendente dall'Università, in servizio presso l'azienda O.U., per violazione dei doveri inerenti l'attività assistenziale, sono demandati all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all'interno dell'ateneo ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui composizione è integrata da un membro nominato dal direttore generale.

9) Il personale dirigenziale dell'A.O.U., impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.

10) L'azienda O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell'Università, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'azienda.

L'azienda O.U., ferma restando la normativa vigente in tema di stabilizzazione del personale del comparto non dirigenziale, è altresì autorizzata a procedere alla copertura delle posizioni di lavoro in atto ricoperte da personale dirigenziale a tempo determinato, di cui all'allegato "C", purché previste nella dotazione organica, nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui all'art. 1, comma 565, lett. c), n. 3 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., come modificato dall'art. 3, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché nel rispetto del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e della legislazione vigente.

11) Il personale dipendente dall'azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 13

Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/1999, richiamato in premessa, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate per legge si compone delle seguenti voci:

a) trattamento economico universitario, a carico dell'Università, che è composto dal trattamento tabellare, da classi e scatti, dall'indennità integrativa speciale e dall'eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno;

b) trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da:

– un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.L. per il personale della dirigenza del S.S.N.;

– un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso l'azienda O.U.;

– compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità...);

– indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria;

c) ai fini dell'equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, il totale del trattamento economico universitario, comprensivo delle voci di cui al punto a), va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobate e l'indennità integrativa speciale) nonché dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Ove dal raffronto il trattamento economico universitario, come sopra determinato, dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

2. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra l'azienda e l'università. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'università e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità dei calcoli dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria del servizio sanitario nazionale.

4. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

Art. 14

Trattamento economico del personale operante presso l'azienda O.U. non contemplato nel precedente articolo

1) Al personale che presta servizio presso l'azienda O.U. si applicano gli accordi quadro ed i CC.NN.LL. nel tempo vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti.

2) Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'azienda O.U. restano a carico dell'università per l'importo relativo alla categoria di provenienza.

3) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio, è a carico del bilancio dell'azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del C.C.N.L., relativo al personale del comparto Università, 27 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal C.C.N.L. del settore sanità.

5) La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma tiene conto anche del trattamento economico a carico dell'università.

6) Per il personale sanitario e tecnico/amministrativo dipendenti dell'università ed in atto utilizzato presso l'azienda O.U., da ricomprendere nella dotazione organica della stessa azienda, le parti convengono che, in sede di definizione della dotazione organica, si procederà sulla base di specifiche intese, all'individuazione di una quota di personale a carico dell'università per l'attività di didattica e di ricerca, e di una quota di personale per le attività assistenziali che dovrà essere gradualmente assorbita dall'A.O.U.

Art. 15

Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico e tecnico della riabilitazione e della prevenzione

1) L'università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.

L'integrazione tra l'università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.

3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'azienda O.U. mette a disposizione dell'università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.

4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente.

Il volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'ateneo, nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.

6) L'università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, può avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici del responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.

L'università assicura, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.

7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione, che sia ritenuto dotato di capacità didattico-pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

8) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico-specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.

La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

9) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda ospedaliera universitaria quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

10) L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.

Art. 16 Ricerca

L'università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di

gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.

Art. 17

Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 18

Norme finali

1) Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al previgente protocollo e si procederà al rinnovo di tutti gli organi di indirizzo e di gestione previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2) Gli effetti del presente accordo, in continuità con il precedente Protocollo, decorrono dall'1 gennaio 2009.

3) Ancor prima della sua scadenza, il Protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti.

4) Per quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

(2010.10.697)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 luglio 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta di Carburangeli, R.N.I. Grotta di Santa Ninfa, R.N.I. Macalube di Aragona, R.N.O. Isola di Lampedusa, R.N.I. Lago Sfondato e R.N.I. Grotta di Sant'Angelo Muxaro all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2009 e il bilancio pluriennale;

Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il Piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato le sottoelencate riserve all'Associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano" per la gestione;

Visto il decreto n. 288/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta di Carburangeli e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 289/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta di Santa Ninfa e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 290/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Macalube di Aragona e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 291/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.O. Isola di Lampedusa e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 586/44 dell'1 settembre 1997, con il quale è stata istituita la R.N.I. Lago Sfondato e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 20 dicembre 2004, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto n. 806/44 del 28 dicembre 2000, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta di Sant'Angelo Muxaro e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Legambiente sino al 31 dicembre 2007, prorogata successivamente con il decreto n. 680 del 17 luglio 2008, sino al 31 dicembre 2008;

Valutato che la convenzione di affidamento a Legambiente della R.N.I. Grotta di Sant'Angelo Muxaro risulta scaduta e che, pertanto, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale;

Vista la nota di Legambiente, prot. n. 228/rn/mux del 31 ottobre 2008, avente ad oggetto "sottoscrizione convenzione unica per la gestione delle riserve naturali e rinnovo pluriennale dell'affidamento della R.N.I. Grotta di Sant'Angelo Muxaro";

Vista la nota di Legambiente, prot. n. 18/rn del 16 marzo 2009, con la quale viene presentato uno schema di convenzione per l'affidamento in gestione delle riserve naturali ad essa assegnate;

Visto il rapporto istruttorio del servizio 6 del dipartimento regionale territorio ed ambiente, trasmesso con F.V. n. 66 del 16 aprile 2009, in merito alle riserve naturali già istituite con convenzione scaduta per le quali verrà predisposto lo schema di convenzione unica;

Ritenuto opportuno confermare l'affidamento della gestione delle riserve naturali sopra riportate all'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano" e ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive delle aree protette;

Ritenuto razionale ed opportuno fissare una scadenza unica alle convenzioni relative a tutte le riserve naturali assegnate a "Legambiente - Comitato regionale siciliano", in analogia a quanto stabilito nei confronti del WWF con il decreto 17 novembre 2008, posticipando la scadenza delle convenzioni non ancora valide;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, a disciplinare i rapporti tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano" per la prosecuzione delle attività gestionali e la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve naturali;

Ritenuto di prorogare, pertanto, la scadenza della convenzione di affidamento in gestione della R.N.I. Lago Sfondato, prevista per il 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2013 al fine di renderla comune a tutte le riserve gestite da Legambiente in Sicilia;

Vista la convenzione unica per l'affidamento all'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus" fino al 31 dicembre 2013 della gestione delle sei riserve naturali R.N.I. "Grotta di Carburangeli"; R.N.I. "Grotta di Santa Ninfa"; R.N.I. "Macalube di Aragona"; R.N.O. "Isola di Lampedusa"; R.N.I. "Lago Sfondato"; R.N.I. "Grotta di Sant'Angelo Muxaro", sottoscritta in data 9 luglio 2009 dall'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e dall'arch. Domenico Fontana, presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus";

Ritenuto di dover apportare la superiore convenzione unica per l'affidamento in gestione delle sei riserve naturali summenzionate all'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus" e contestualmente impegnare le somme necessarie per il trattamento economico del personale e la gestione ordinaria delle riserve;

Decreta:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È approvata la convenzione unica stipulata in data 9 luglio 2009 tra l'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e dall'arch. Domenico Fontana, presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus", per l'affidamento in gestione delle sei riserve naturali R.N.I. "Grotta di Carburangeli"; R.N.I. "Grotta di Santa Ninfa"; R.N.I. "Macalube di Aragona"; R.N.O. "Isola di Lampedusa"; R.N.I. "Lago Sfondato"; R.N.I. "Grotta di Sant'Angelo Muxaro", all'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano - Onlus", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. Alla presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno fino al 31 dicembre 2017, sempre fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa regionale.

Art. 3

Con i successivi provvedimenti saranno accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato le somme occorrenti per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto statuito nell'art. 2 e nell'art. 13 della convenzione unica di affidamento. Le somme graveranno sul capitolo di spesa 443302 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2009, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 27 luglio 2009.

INTERLANDI

N.B. - Gli allegati al decreto sono depositati presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 3 agosto 2009 al n. 217.

(2010.8.549)007

DECRETO 27 novembre 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta dei Puntali e R.N.O. Grotta della Molarà all'associazione G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2009 e il bilancio pluriennale;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S. che ha assegnato le sottoelencate riserve all'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" per la gestione;

Visto il decreto n. 715 del 9 novembre 2001, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta dei Puntali e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione G.R.E. per anni sette. Successivamente, con il n. 1336 del 21 novembre 2008, la scadenza è stata prorogata sino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto n. 71/GAB del 9 aprile 2008, con il quale è stata istituita la R.N.O. Grotta della Molarà e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione G.R.E. per anni cinque con scadenza 31 dicembre 2013;

Vista la nota dell'associazione G.R.E., prot. n. 29 del 30 gennaio 2009, avente ad oggetto "Convenzione unica Grotta della Molarà e Grotta dei Puntali", con la quale viene chiesta la stipula della convenzione unica;

Visto il rapporto istruttorio integrativo del servizio 6 del dipartimento regionale territorio e ambiente, trasmesso con F.V. n. 232 del 30 luglio 2009 in merito alle proposte di stipula delle convenzioni uniche;

Vista la nota dell'associazione G.R.E., prot. n. 93 del 13 novembre 2009 (prot. ARTA n. 84185 del 13 novembre 2009), avente ad oggetto "Convenzione per l'affidamento ai G.R.E. delle riserve naturali Grotta dei Puntali e Grotta della Molarà", con la quale, per motivi di gestione, di par-

tecipazione a progetti ministeriali e di pianificazione, viene chiesto l'utilizzo di due direttori di riserve con le conseguenti dotazioni finanziarie;

Ritenuto di condividere, per i motivi specificati nella nota prot. n. 93 del 13 novembre 2009 (prot. ARTA n. 84185 del 13 novembre 2009) dei G.R.E., l'utilizzo di due direttori, uno per la riserva naturale "Grotta dei Puntali" e uno per la riserva naturale "Grotta della Molarà";

Ritenuto opportuno confermare l'affidamento della gestione delle riserve naturali sopra riportate all'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" e ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive delle aree protette;

Ritenuto razionale ed opportuno fissare una scadenza unica alle convenzioni relative a tutte le riserve naturali assegnate ai G.R.E., posticipando la scadenza delle convenzioni ancora valide;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, a disciplinare i rapporti tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" per la prosecuzione delle attività gestionali e la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve naturali;

Vista la convenzione unica per l'affidamento all'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" fino al 31 dicembre 2013 della gestione delle due riserve naturali R.N.I. "Grotta dei Puntali" e R.N.O. "Grotta della Molarà", sottoscritta in data 25 novembre 2009 dall'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e dal sig. Francesco Meccia, rappresentante legale dei G.R.E. per la Regione Sicilia;

Ritenuto di dover approvare la superiore convenzione unica per l'affidamento in gestione delle due riserve naturali summenzionate all'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" e contestualmente impegnare le somme necessarie per il trattamento economico del personale e la gestione ordinaria delle riserve;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È approvata la convenzione unica, allegato "A" del presente decreto e del quale ne costituisce parte integrante, stipulata in data 25 novembre 2009 tra l'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e il sig. Francesco Meccia, legale rappresentante dell'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" per la Regione Sicilia, per l'affidamento in gestione delle due riserve naturali R.N.I. "Grotta dei Puntali" e R.N.O. "Grotta della Molarà" all'associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno fino al 31 dicembre 2017, fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa regionale.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato le somme occorrenti

per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto statuito nell'art. 2 e nell'art. 13 della convenzione unica di affidamento. Le somme graveranno sul capitolo di spesa 443302 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2009, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 27 novembre 2009.

INTERLANDI

N.B. - L'allegato al decreto è depositato presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 16 dicembre 2009 al n. 361.

(2010.8.549)007

DECRETO 28 dicembre 2009.

Approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2009 e il bilancio pluriennale;

Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il Piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 3 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato la riserva naturale "Monte Pellegrino" all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale, per la gestione;

Visto il decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata "Monte Pellegrino" e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale, per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Vista la nota dell'associazione nazionale Rangers d'Italia, prot. n. 76/09 del 30 novembre 2009, con la quale viene comunicata la propria disponibilità al proseguimento della gestione della riserva ad essa assegnata;

Visto il rapporto istruttorio del Servizio 6, U.O. 6.1, del dipartimento regionale territorio ed ambiente, trasmesso con F.V. n. 346 del 21 dicembre 2009, in merito al rinnovo della convenzione della riserva naturale in oggetto;

Ritenuto opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale "Monte Pellegrino" all'associazione nazionale Rangers d'Italia e ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, a disciplinare i rapporti tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'associazione nazionale Rangers d'Italia per la prosecuzione delle attività gestionali e la realizzazione dei fini istituzionali della riserva naturale;

Vista la convenzione per l'affidamento all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, della riserva naturale "Monte Pellegrino", sottoscritta in data 23 dicembre 2009 dall'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e dal sig. Giuseppe Scavuzzo Battaglia, nella qualità di coordinatore regionale, presidente provinciale e legale rappresentante dell'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, con sede in Palermo, viale Diana, Cancellò Giusino;

Ritenuto di dover approvare la superiore convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale "Monte Pellegrino" all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS e contestualmente impegnare le somme necessarie per il trattamento economico del personale e la gestione ordinaria delle riserve;

Decreta:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È approvata la convenzione stipulata in data 23 dicembre 2009 tra l'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e dal sig. Giuseppe Scavuzzo Battaglia, nella qualità di coordinatore regionale, presidente provinciale e legale rappresentante dell'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, per l'affidamento in gestione della riserva naturale "Monte Pellegrino" senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno fino al 31 dicembre 2017, sempre fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa regionale.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2010, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2010, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambien-

te per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 dicembre 2009.

INTERLANDI

N.B. - Gli allegati al decreto sono depositati presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 30 dicembre 2009 al n. 373.

(2010.8.549)007

DECRETO 30 dicembre 2009.

Approvazione dell'atto aggiuntivo che modifica il primo comma dell'art. 2 della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.O. Saline di Trapani e Paceco, R.N.I. Lago Preola e Gorgi Tondi, R.N.O. Capo Rama e R.N.O. Torre Salsa all'associazione W.W.F. Italia Onlus.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2009 e il bilancio pluriennale;

Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il Piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato le sottoelencate riserve al W.W.F. Italia per la gestione;

Vista la convenzione unica stipulata in data 14 novembre 2008 tra il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e l'associazione "W.W.F. Italia" Onlus per l'affidamento in gestione delle riserve naturali "R.N.O. Saline di Trapani e Paceco"; "R.N.I. Lago Preola e Gorgi Tondi"; "R.N.O. Capo Rama"; e "R.N.O. Torre Salsa", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto n. 1291 del 17 novembre 2008, registrato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 21 novembre 2008 con il n. 626, di approvazione della superiore convenzione unica;

Visto il decreto n. 789 del 27 luglio 2009 di approvazione della convenzione unica stipulata in data 9 luglio 2009 tra il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e il presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano" Onlus, per l'affidamento in gestione di sei riserve naturali, senza soluzione di continuità "fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La convenzione unica in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno fino al 31 dicembre 2017, sempre fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa regionale";

Viste le motivazioni riportate nel F.V. n. 95 del 15 maggio 2009 della U.O. 6.1, di trasmissione al dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente della proposta di convenzione unica con l'associazione "Legambiente - Comitato regionale siciliano", di legare la data di scadenza della suddetta convenzione alla programmazione comunitaria del P.O. FESR 2007-2013 per l'importante ruolo che rivestono gli enti gestori nell'attuazione della spesa delle misure del POR Sicilia;

Vista la nota del WWF, prot. n. 545/09/D.G. del 23 settembre 2009, con la quale viene richiesto di "adeguare la durata della convenzione tra Regione siciliana e WWF sottoscritta nel novembre del 2008, come la convenzione sottoscritta con Legambiente (scadenza 2013 e tacitamente rinnovabile di anno in anno fino al 2017)";

Considerato che sussistono le condizioni e che è volontà dell'Amministrazione di prolungare, in conformità a quanto riportato in premessa, la scadenza della convenzione unica di affidamento in gestione all'associazione "WWF Italia" delle riserve naturali "Saline di Trapani e Paceco"; "Lago Preola e Gorgi Tondi"; "Capo Rama"; e "Torre Salsa" fino al 31 dicembre 2013, con tacito rinnovo di anno in anno fino al 31 dicembre 2017;

Visto l'atto aggiuntivo di modifica del primo comma dell'art. 2 della convenzione unica sottoscritta in data 14 novembre 2008 tra il dipartimento regionale territorio e ambiente e il W.W.F. Italia Onlus, e approvata con decreto n. 1291 del 17 novembre 2008 citato in premessa, con il quale "La gestione delle riserve naturali "Saline di Trapani e Paceco"; "Lago Preola e Gorgi Tondi"; "Capo Rama"; e "Torre Salsa" è affidata, con la firma della presente convenzione unica di affidamento, all'associazione "WWF Italia", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013 condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno, fino al 31 dicembre 2017, fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa";

Ritenuto di dover approvare l'allegato "atto aggiuntivo" della surichiamata convenzione unica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, è approvato l'atto aggiuntivo, stipulato in data 24 dicembre 2009 tra l'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e il sig. Annibale Gatto, delegato per la firma dell'associazione "W.W.F. Italia", che modifica il primo comma dell'art. 2 della convenzione unica sottoscritta in data 14 novembre 2008 tra il dipartimento regionale territorio e ambiente e il W.W.F. Italia Onlus, e approvata con il decreto n. 1291 del 17 novembre 2008. Conseguentemente "La gestione delle riserve naturali "Saline di Trapani e Paceco"; "Lago Preola e Gorgi Tondi"; "Capo Rama"; e "Torre Salsa" è affidata, con la firma della presente convenzione unica di affidamento, all'associazione "WWF Italia", senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno, fino al 31 dicembre 2017, fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa".

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato, sul capitolo 443302 del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme occorrenti per la gestione e per il trattamento economico del personale, in conformità a quanto statuito dalla convenzione unica di affidamento e fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 30 dicembre 2009.

INTERLANDI

N.B. - L'allegato al decreto è depositato presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 30 dicembre 2009 al n. 372.

(2010.8.549)007

DECRETO 31 dicembre 2009.

Approvazione della convenzione unica per l'affidamento in gestione delle riserve naturali R.N.I. Grotta Conza, R.N.I. Grotta di Entella e R.N.I. Monte Conca all'associazione Club alpino italiano Sicilia Onlus.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2009;

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009, con la quale è stato approvato il bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2009 e il bilancio pluriennale;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato le sottoelencate riserve al Club alpino italiano delegazione sicula, oggi denominato Club alpino italiano Sicilia o Cai Sicilia, per la gestione;

Visto il decreto n. 292/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta Conza e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Cai Sicilia per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 16 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 293/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Grotta di Entella e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in

gestione della stessa all'associazione Cai Sicilia per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 16 maggio 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 294/44 del 16 maggio 1995, con il quale è stata istituita la R.N.I. Monte Conca e contestualmente è stata approvata la convenzione di affidamento in gestione della stessa all'associazione Cai Sicilia per anni sette. Successivamente, con la convenzione del 19 agosto 2003, la gestione è stata affidata sino al 31 dicembre 2009;

Vista la nota dell'associazione "Cai Sicilia" prot. n. 311/09 del 24 settembre 2009, avente ad oggetto "convenzione unica per la gestione delle riserve naturali Grotta Conza, Grotta di Entella e Monte Conca";

Visto il rapporto istruttorio del servizio 6, U.O. 6.1, del dipartimento regionale territorio e ambiente, trasmesso con F.V. n. 353 del 29 dicembre 2009, in merito al rinnovo della convenzione delle riserve naturali sopra riportate con l'associazione "Cai Sicilia";

Ritenuto opportuno confermare l'affidamento della gestione delle riserve naturali sopra riportate all'associazione "Club alpino italiano Sicilia" e ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive delle aree protette;

Ritenuto razionale ed opportuno fissare una scadenza unica alle convenzioni relative a tutte le riserve naturali assegnate a "Club alpino italiano Sicilia";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, a disciplinare i rapporti tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'associazione "Club alpino italiano Sicilia" per la prosecuzione delle attività gestionali e la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve naturali;

Vista la convenzione unica per l'affidamento all'associazione "Club alpino italiano Sicilia - Onlus" fino al 31 dicembre 2013 della gestione delle tre riserve naturali RNI "Grotta Conza", RNI "Grotta di Entella", RNI "Monte Conca", sottoscritta in data 30 dicembre 2009 dall'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e dal dr. Mario Vaccarella, presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'associazione "Club alpino italiano Sicilia" Onlus;

Ritenuto di dover approvare la superiore convenzione unica per l'affidamento in gestione delle tre riserve naturali summenzionate all'associazione "Club alpino italiano Sicilia" Onlus;

Decreta:

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È approvata la convenzione unica stipulata in data 30 dicembre 2009 tra l'avv. Rossana Interlandi, dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, e dal dr. Mario Vaccarella, presidente pro tempore e legale rappresentante dell'associazione "Club alpino italiano Sicilia" Onlus, per l'affidamento in gestione delle tre riserve naturali RNI "Grotta Conza", RNI "Grotta di Entella", RNI "Monte Conca" all'associazione "Club alpino italiano Sicilia" Onlus, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2013, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana. La presente convenzione unica di affidamento in gestione delle riserve in oggetto è rinnovabile tacitamente di anno in anno fino al 31 dicembre 2017, sempre fermo restando la disponibilità del competente capitolo di spesa regionale.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate e accreditate a favore dell'ente gestore sopra citato le somme necessarie per la gestione e per il trattamento economico del personale, in conformità a quanto statuito nell'art. 2 e nell'art. 13 della convenzione unica di affidamento. Le somme graveranno sul capitolo di spesa 443302 del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 31 dicembre 2009.

INTERLANDI

N.B. - Gli allegati al decreto sono depositati presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 31 dicembre 2009 al n. 374.

(2010.8.549)007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina del dirigente responsabile della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 28/serv. 1°/SG dell'11 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 12, punto 9, della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina, finalizzata all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'avv. Giuseppe Santalco è stato nominato dirigente responsabile della segreteria tecnico-operativa del medesimo ambito territoriale ottimale - Provincia regionale di Messina.

(2010.7.495)119

Nomina del dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 29/serv. 1°/SG dell'11 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 12, punto 9, della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina, finalizzata all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'ing. Santi Trovato, dirigente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato quale dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria tecnico-operativa dell'Ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina.

(2010.7.494)119

Nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria G. Rodolico - V. Emanuele di Catania.

Con decreto presidenziale n. 51/serv. 1°/SG del 16 febbraio 2010, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 16 dell'8 febbraio 2010, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la salute, il dott. Giacalone Armando è stato nominato, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria G. Rodolico - V. Emanuele di Catania, per la durata di un triennio, ed è stata autorizzata la stipula del relativo contratto.

(2010.7.504)102

Individuazione delle strutture intermedie del dipartimento regionale della programmazione cui avvalersi nella fase transitoria di attuazione della riorganizzazione di cui all'art. 6 del D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12.

Con decreto n. 15/A II DPR del 22 gennaio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale della programmazione, in linea con quanto disposto dal decreto presidenziale regolamentare n. 12 del 5 dicembre 2009, sono state individuate le seguenti strutture intermedie delle quali il dipartimento della programmazione si avvarrà durante la fase transitoria:

- Strutture alle dirette dipendenze del dirigente generale
- Area affari generali, contratti e contenzioso
- Area coordinamento, comunicazione, assistenza tecnica
- Area controlli, legalità e sicurezza
- Area tecnica, sistema informativo, coordinamento monitoraggio
- Servizio programmazione e coordinamento attuazione degli interventi infrastrutturali
- Servizio programmazione e coordinamento dell'attuazione delle politiche territoriali
- Servizio programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti lo sviluppo imprenditoriale e locale
- Servizio programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti risorse umane, ricerca, politiche trasversali
- Servizio per la cooperazione territoriale europea e per la cooperazione decentrata allo sviluppo.

(2010.9.653)008

Individuazione dell'impianto della ditta Gestam di Perroni Mariano & C. sito in Villafranca Tirrena quale sito di stoccaggio provvisorio per il recupero e/o lo smaltimento di materiale proveniente dagli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

Con disposizione n. 8 del 12 febbraio 2010 del commissario delegato ex O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3815, l'impianto della ditta Gestam di Perroni Mariano & C., sito tra il viale della Scuola e il viale Mare-Monti (località ex Pirelli) del comune di Villafranca Tirrena è stato individuato quale sito di stoccaggio provvisorio per il recupero (operazioni R4-R5 ed R13 di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 152/06) e/o smaltimento (operazione D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 152/06) di materiale proveniente dal crollo degli edifici nonché quello proveniente da demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi l'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

(2010.7.508)119

Rettifica del decreto 12 novembre 2002, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Santa Flavia per lavori di costruzione dell'adduttore ovest del complesso irriguo S. Leonardo ovest, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate, ricadenti nei comuni di Villabate, Misilmeri, Bagheria, Santa Flavia e Casteldaccia.

Con decreto n. 718 del 31 dicembre 2009 del direttore del settore "Infrastrutture per le acque", dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è stato rettificato il decreto n. 816 del 12 novembre 2002, con cui è stata pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Santa Flavia, limitatamente alla sola intestazione della ditta, al numero d'ordine 16 dell'elenco sub. A allegato al predetto decreto, che così recita:

16) Rizzo Ciro, nato a Bagheria il 7 agosto 1949, codice fiscale RZZ CRI 49M07 A576D - partita 8685, foglio 11, mappale 89 in esproprio per mq. 46 - pagamento diretto: quietanza n. 2.030 del 2 dicembre 2002 di € 1.587,75

rettificato in

16) Rizzo Salvatore, nato a Bagheria il 9 febbraio 1923, codice fiscale RZZ SVT 23B19 A546J - partita 8685, foglio 11, mappale 89 in esproprio per mq. 46 - pagamento diretto: quietanza n. 5.001 del 15 dicembre 2009 di € 1.587,75

(2010.7.509)076

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina di un componente della commissione provinciale dell'artigianato di Caltanissetta.

Con decreto n. 125/7S del 2 febbraio 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Falzone Domenico, nato a Palermo il 23 giugno 1960, è stato nominato componente della commissione provinciale dell'artigianato di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, come modificato dall'art. 25, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 17/04, nella qualità di rappresentante dell'I.N.P.S.

(2010.7.474)009

Sostituzione di un componente della commissione regionale dell'artigianato.

Con decreto n. 126/7S del 2 febbraio 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il sig. Debole Antonio, nato a Enna il 16 settembre 1957, è stato nominato componente della commissione regionale dell'artigianato, come previsto dalla lettera a) dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986 e come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 35/91, in sostituzione del commissario straordinario Cardaci Giuseppe.

(2010.7.473)009

Approvazione delle disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato.

Con decreto n. 208 del 17 febbraio 2010 dell'Assessore per le attività produttive, sono state approvate le disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato - su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa.

(2010.9.622)120

Approvazione delle disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato.

Con decreto n. 209 del 17 febbraio 2010 dell'Assessore per le attività produttive, sono state approvate le disposizioni operative per gli interventi agevolati previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato - su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa.

(2010.9.622)120

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00, relativi al settore della pianificazione paesaggistica di area vasta.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 6 del 22 gennaio 2010, è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi, di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00, relativi al settore della pianificazione paesaggistica di area vasta.

Il citato decreto con allegato l'elenco è disponibile nel sito www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2010.7.503)016

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 21 dell'8 febbraio 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA3266	Repici Rosa	2171	ME	Saponara	Via Roma, 95

(2010.7.489)083

Con decreti nn. 25 e 26 del 9 febbraio 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, numericamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 25

Codice lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA2742	Calabrese Nicolò	2747	ME	Gioiosa Marea	Via C. Alberto, 12
PA4246	Salvia Giuseppa	4251	PA	Trappeto	SS 187 - Km 59+964
PA4124	Corallo Veronica	4129	RG	Ragusa	Via Marianna Coffa, 32

Decreto n. 26

Codice lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria numero	Provincia	Comune	Indirizzo
PA4150	Vassallo Maria Francesca	4155	AG	Palma di Montechiaro	Via Pietro Nenni, 80

(2010.7.490)083

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti approvazione delle piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. 60 del Reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del Reg. CE n. 1828/2006, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3194 del 2 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 24 dicembre 2009, reg. n. 1, foglio 352, sono state approvate le piste di controllo relative alle linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3 - 5.1.2.1 - 5.1.2.2 - 5.1.2.3 - 5.1.2.4 - 5.1.2.5 - 5.1.3.1 - 5.1.3.3 - 5.1.3.5 - 5.2.2.1 - 5.2.1.1 - 5.2.1.2 - 5.2.1.3 - 5.2.1.4; con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3308 del 17 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 29 gennaio 2010, reg. 1, foglio 34, sono state approvate le piste di controllo delle linee d'intervento 5.1.2.1 e 5.1.3.5 relative al fondo Jeremie e con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3389 del 23 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2010, reg. 1, foglio 16, è stata approvata la pista di controllo della linea d'intervento 6.1.1.2 del Programma operativo PO FESR 2007-2013 di competenza del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.

(2010.7.475)129

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana. Avviso n. 1 - Progetti non ammessi alla valutazione.

È pubblicato nel sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/famiglia, il decreto n. 425 del 25 febbraio 2010 con l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione da parte del competente servizio 1 ai sensi dell'art. 14.1 di

cui all'avviso pubblico n. 1 del 23 ottobre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 23 ottobre 2009.

(2010.10.700)012

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana. Avviso n. 2 - Progetti non ammessi alla valutazione.

È pubblicato nel sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/famiglia, il decreto n. 426 del 25 febbraio 2010 con l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione da parte del competente servizio 1 ai sensi dell'art. 14.1 di cui all'avviso pubblico n. 2 del 23 ottobre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 23 ottobre 2009.

(2010.10.701)012

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Elenco dei collaudatori relativi agli incarichi conferiti nel 2009.

Provincia regionale di Palermo

Lavori per la messa in sicurezza per il rischio sismico della succursale del Liceo Classico V. Emanuele II di Via del Giusino, 2/a in Palermo - Importo € 752.110,75 - Legge 289/02 1° programma - Ing. Vacante Francesco.

Comune di Palma di Montechiaro

Lavori per la costruzione di n. 20 aule della scuola elementare "Carnara" - 2° lotto - Importo € 839.376,44 - Ing. Nardo Francesco.

Comune di Paceco

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola elementare Giovanni XXIII di Paceco - 1° stralcio funzionale legge 289/02, 1° programma - Importo € 989.686,17 - Arch. Cordaro Lucilla Angela Maria.

Provincia regionale di Trapani

Lavori di completamento palestra e sistemazione esterna Istituto

Tecnico Commerciale "Ferrara" di Mazara del Vallo, legge 23/96 - Importo € 809.445,12 - Arch. Castellana Bianca.

Comune di Bronte

Lavori di costruzione di una scuola materna in C.da Salice n. 3 sezioni - Importo € 439.974,27 - Arch. Lombardo Arianna.

Provincia regionale di Messina

Lavori di completamento Istituto Agrario - realizzazione impianti sportivi, legge 23/96 annualità 2004 - € 475.913,67 - Arch. Falletta Vittorio.

Provincia regionale di Catania

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, abb. barr. arch., consolidamento delle strutture, ecc. dell'edificio provinciale dell'Istituto I.T.C. "G. Arcofano" di Caltagirone - Importo € 677.227,19, legge 23/96 annualità 2004 - Ing. Mannella Angela Ivana.

Comune di Santa Teresa di Riva

Lavori di risanamento strutturale e adeguamento agli standard di sicurezza della scuola elementare di Bucalo - legge 289/02 - 1° programma stralcio progetto n. 16 - Importo € 577.870,50 - Ing. Montagno Bozzone Carmelo.

Provincia regionale di Ragusa

Lavori di costruzione dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici di Ragusa. Corpo aule da realizzarsi presso I.P.S.I.A. di Ragusa - Legge 23/96 annualità 2003 - Importo € 1.133.377,34 - Ing. Romano Antonino.

Comuni di Carlentini

Lavori di ristrutturazione del primo lotto corpo aule scuola De Amicis plesso nuovissimo (demolizione-ricostruzione) legge 289/2002, art. 80 c. 21 - 1° programma stralcio - Importo € 732.368,06 - Ing. Sebastiano Conigliaro.

ERSU di Messina

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di climatizzazione delle stanze e degli ambienti comuni presso lo stabile "Casa dello Studente" legge regionale 15/88, art. 16 - Importo € 1.139.198,41 - Ing. Orazio Russo.

Comune di Ali Terme

Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'organismo edilizio sito in piazza N. Prestia ed adibito a scuola elementare - legge 289/02, art. 80 c. 21 - 1° programma stralcio - Importo € 540.285,28 - Ing. Vaccaio Laura.

Provincia regionale di Siracusa

Lavori di restauro e rifacimento facciata dell'Istituto Tecnico Femminile di Siracusa - Legge 23/96 - Importo a b. a. € 960.798,32 - Arch. Vincenzo Solarino.

(2010.7.498)048

Comunicato relativo alla circolare n. 5 prot. 563 del 9 marzo 2010, avente per oggetto: assegni, premi, sussidi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie - Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 - Anno scolastico 2009/2010 E.F. 2010.

Si rende noto che sul sito di questo Assessorato: <http://www.regione.sicilia.it/bbcaa/pi/infonews.html>, è pubblicata la circolare n. 5 del 9 marzo 2010 avente per oggetto: assegni, premi, sussidi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia paritarie, art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1 agosto 1990 n. 15 - Anno scolastico 2009/2010 esercizio finanziario 2010.

(2010.11.736)088

Catalogo interregionale dell'alta formazione - Scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento di cui al decreto 18 novembre 2009

Preso atto delle rinunce registrate alla data del 3 marzo 2010 da parte di n. 173 beneficiari, riportati nell'allegato A), del voucher dell'Alta formazione, di cui all'avviso pubblico n. 5 del 26 maggio 2009 e finanziati con il decreto n. 2736 del 18 novembre 2009, allegato C), si comunica che l'Amministrazione regionale sta provvedendo alla revoca del beneficio precedente attribuito ai rinunciatari, e nel contempo sta procedendo all'immediato scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili al finanziamento già inseriti nella graduatoria, di cui allegato A1) del precitato decreto, con il completo utilizzo delle risorse non utilizzate dai rinunciatari.

Pertanto, nelle more dell'emanazione del consequenziale provvedimento di finanziamento, i soggetti inseriti nell'allegato B), del presente comunicato, sono da ritenere avviabili alla partecipazione del master prescelto, ovvero a optare per un altro master, qualora quello

a suo tempo scelto risulta essere stato cancellato dal Catalogo dell'Alta formazione.

(2010.11.765)091

Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa 2010.

Con decreto n. 680 del 10 marzo 2010 dell'Assessore regionale per l'istruzione e formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 12 marzo 2010 al n. 76, per le motivazioni nello stesso esposte, sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti valutati presentati ai sensi dell'avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. 2010 ed è stato approvato il Piano regionale dell'offerta formativa 2010.

N.B. - Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione siciliana www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/.

(2010.11.766)091

P.R.O.F. 2010. Ammissione a finanziamento dei progetti approvati con decreto 10 marzo 2010.

Con decreto n. 681 dell'11 marzo 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 12 marzo 2010 al n. 77 e n. 78, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati ammessi a finanziamento i progetti valutati, presentati ai sensi dell'avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2010, approvati con decreto n. 680 del 10 marzo 2010.

N.B. - Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione siciliana www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/.

(2010.11.766)091

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Annullamento del decreto 3 novembre 2009, relativo alla revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Verdejato s.r.l. Unipersonale, con sede in San Giuseppe Jato.

Con decreto del dirigente del servizio 6 del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 75/Servizio VI del 4 febbraio 2010, è stato annullato il decreto di revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Verdejato s.r.l. Unipersonale, con sede in San Giuseppe Jato, in seguito all'accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla ditta stessa.

(2010.7.511)118

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione alla gestione del dispensario farmaceutico nel comune di Motta d'Affermo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 72 dell'1 febbraio 2010, è stato revocato il decreto del medico provinciale di Messina prot. n. 2231 del 18 aprile 1980, con il quale la dott.ssa Iudicello Nunziata, titolare della II^a sede farmaceutica unica rurale di Castel di Tusa, comune di Tusa, è stata autorizzata alla gestione del dispensario farmaceutico nel comune di Motta d'Affermo.

(2010.7.484)028

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 301/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Agostino Recca Conserve Alimentari s.r.l. con sede in Sciacca (AG) nella contrada Santa Maria è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre anche ai fini dell'esercizio dell'attività di deposito e magazzino in regime di freddo di alimenti in confezione ed esposti.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero P9K64 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.536)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 303/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta F.I.D.I.A.L. S.p.A., con sede in Villafranca Tirrena (ME) nell'area dello stabilimento ex Pirelli, nel viale degli Uffici, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di (I) deposito e magazzinaggio in regime di freddo di alimenti di origine animale (esposti e non) e di alimenti non di origine animale esposti e confezionati (ortofrutta, verdura, ortaggi, frutta secca, legumi secchi, legumi freschi e cereali); (II) impianto autonomo per la porzionatura, riconfezionamento e rietichettatura di formaggi e salumi; (III) sezionamento, confezionamento sottovuoto o in ATM con eventuale congelamento di carni di ungulati domestici, di pollame e lagomorfi; (IV) produzione di carni macinate e preparazioni di carne di ungulati domestici, pollame e lagomorfi con eventuale congelamento.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero C3671 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.535)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 304/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Full s.r.l., con sede in Sant'Agata di Militello (ME) nella contrada Ponte Rosmarino, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di (I) deposito e magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della pesca freschi, surgelati e congelati in confezione e non e di alimenti non di origine animale in confezione e non, (II) preparazione, porzionatura e confezionamento di preparati a base di pesce.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero B4J4G e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.538)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 305/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Cremolose s.r.l., con sede in Palermo nella via Broggi, n. 6, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari nella tipologia di prodotti di pasticceria e prodotti di gelateria freschi e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero K6L75 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.540)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 307/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Saccone Giuseppe, con sede in Regalbuto (EN) nella via Palermo, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti a base di carne nella tipologia di prodotti di salumeria cruda interi, macinati e cotti.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero S5758 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.537)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 308/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Blue Mare Service di Cricchio Marcello & C. s.a.s., con sede in Montelepre (PA) nella via Circonvallazione, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti della pesca freschi e congelati con annessa attività di fabbricazione di prodotti trasformati in forma di preparati alimentari contenenti pesce sia freschi che congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approvazione numero D8C3R e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.539)118

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Con decreto n. 4/S11 Tur del 9 febbraio 2010, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il sig. Panarello Gianluca, nato ad Augusta il 23 aprile 1957 ed ivi residente in via Nino Di Franco, n. 44, in possesso di attestato di idoneità alla professione di accompagnatore turistico rilasciato dalla provincia di Milano in data 25 settembre 2009, con specializzazione in lingua inglese.

(2010.7.477)111

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI MINEO (Provincia di Catania)

Integrazione

Lo statuto del Comune di Mineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 26 novembre 1994, e successivamente è stata pubblicata una errata corregge allo statuto nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 21 gennaio 1995.

Il nuovo testo dello statuto del Comune di Mineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 30 luglio 2004.

Si pubblica, di seguito, l'integrazione allo statuto, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 2 dicembre 2009.

"Art. 54-bis Beni comuni

Il Comune riconosce nell'acqua il valore di bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non assimilabile a valore economico commerciale. L'acqua va salvaguardata e sottratta a logiche speculative di

tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

"Art. 54-ter Gestione del servizio idrico

Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

La gestione del servizio idrico integrato nonché l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune.

Il Comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri Comuni avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico di riferimento.

Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestio-

ne calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologia di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi”.

(2010.6.394)014

STATUTO DEL COMUNE DI MONTEVAGO (Provincia di Agrigento)

Integrazione e modifiche

Lo statuto del comune di Montevago è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002, e successivamente sono state pubblicate delle modifiche nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 del 3 ottobre 2003.

Con delibera del consiglio comunale n. 75 del 27 ottobre 2009, esecutiva ai sensi di legge, lo statuto è stato ulteriormente modificato come segue:

a) aggiunta dell'art. 71 bis:

Art. 71 bis

*Definizione dei servizi pubblici comunali
privi di rilevanza economica*

Il Comune, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sani-

tario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il consiglio comunale, di premiente interesse generale.

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute le proprietà delle reti e la gestione del s.i.i.

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

b) modifica dell'art. 19, punto 1, comma 1:

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate personalmente per iscritto, acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione personale del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

c) modifica dell'art. 32, punto 3), comma 2):

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, nominati dal sindaco.

(2010.7.517)014

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 2 marzo 2010, n. 1266.

Nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA

Come è noto le prestazioni terapeutico-riabilitative a favore dei soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 sono effettuate dalle strutture pubbliche nonché da quelle private accreditate di cui ai capi 2.2.b) e 4-a) dell'allegato 1 al decreto 17 giugno 2002, n. 890, che operano in virtù di dispositivi autorizzativi che ne determinano la capacità operativa espressa in numero di prestazioni giornaliere.

Con l'art. 15 della legge regionale n. 16/86 è stato riconosciuto per i trattamenti a ciclo diurno ed ambulatoriale l'erogazione dell'80% della retta in caso di assenza degli assistiti regolarmente assunti in cura con impegnativa, "fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa". Analoga previsione è stata introdotta per i trattamenti a tempo pieno (fine settimana, festività natalizie e pasquali), per un massimo di 90 giorni all'anno" per garantire un rapporto dell'utente con la propria famiglia, previa specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria.

Nel corso degli anni si è registrato, con riferimento ai tetti di spesa fissati per ciascuna struttura convenzionata, il determinarsi di economie scaturenti dal residuo valore derivante dall'applicazione della suddetta previsione normativa e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi (ad esempio ritardo nella presa in carico di nuovi soggetti da trattare). Queste economie costituiscono la valorizzazione economica di cui all'art. 3 dell'allegato schema convenzionale.

Contestualmente a fronte della domanda riabilitativa rappresentata dagli utenti di che trattasi si è preso atto della formazione di liste d'attesa all'interno delle aziende sanitarie.

Tali elementi inducono questo Assessorato a procedere ad una rivisitazione dello schema convenzionale tra le ASP e le strutture riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, già emanato con la circolare assessoriale n. 747 del 29 aprile 1994, al fine di ridurre le liste di attesa e razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza ed economicità.

Con il nuovo schema convenzionale, che si allega alla presente disposizione, viene riconosciuta ai centri di che trattasi la possibilità, fermo restando il volume di prestazioni giornaliero oggetto della convenzione, di poter offrire ulteriori prestazioni aggiuntive entro i limiti del numero complessivo di prestazioni riconosciuto ai fini dell'accredito ed entro il tetto di spesa contrattualmente fissato, utilizzando il residuo valore scaturente dalla valorizzazione di cui all'art. 15 ex legge regionale n. 16/86 e/o delle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi.

Va precisato che, nel caso in cui il centro/servizio risulta essere convenzionato per più tipologie di trattamento, gli eventuali residui valore di cui sopra potranno essere utilizzati anche per trattamenti riabilitativi di altro regime assistenziale.

Non appare superfluo sottolineare che, anche per le prestazioni aggiuntive, il modello operativo cui dovrà attecchirsi è quello di cui al paragrafo 4.5.1 dell'allegato al decreto presidenziale 2 gennaio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2006).

Nella considerazione che il servizio handicap delle aziende sanitarie, oltre a svolgere un ruolo di monitoraggio e coordinamento complessivo, ha compiti di progettazione, programmazione territoriale, gestione, controllo e verifica delle attività sanitarie riabilitative, appare necessario che lo stesso si doti di un'unica lista d'attesa centralizzata che tenga conto del principio della libertà di scelta del paziente.

Al fine di rendere operativa la previsione di cui all'art. 3 dell'allegato schema contrattuale, si dispone che ciascuna struttura riabilitativa, convenzionata con l'ASP

per l'intera capacità operativa riconosciuta ai fini dell'accreditamento, possa, entro il termine di giorni 45 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, avanzare richiesta di rivisitazione della propria autorizzazione sanitaria.

L'azienda sanitaria provinciale procederà, di conseguenza, a sottoporre la struttura alle necessarie verifiche, sia ai fini autorizzativi che di accreditamento istituzionale, entro il termine di 60 giorni.

Entro i successivi 30 giorni questo Assessorato procederà ad aggiornare il riconoscimento, se dovuto, ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Analoga procedura potrà essere attivata dalle strutture che intendano rimodulare la propria attività da sei a cinque giorni settimanali.

Si invitano i direttori generali in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente circolare presso le strutture riabilitative in atto convenzionate. Le SS.LL. avranno, altresì, cura di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto previsto in ordine alle verifiche necessarie ai fini degli eventuali adeguamenti autorizzativi.

Con la presente è revocata la circolare assessoriale n. 747 del 29 aprile 1994.

L'Assessore: Russo

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E LE STRUTTURE RIABILITATIVE EX ART. 26, LEGGE N. 833/78

Tra l'Azienda sanitaria provinciale di con la sede legale in codice fiscale in persona del legale rappresentante e l'Associazione sede legale in codice fiscale in persona del suo legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

Premesso:

a) che l'Associazione è formalmente accreditata ai sensi del decreto n. 890/02 per la struttura con sede operativa nel comune di via per le seguenti attività:

(specificare: la tipologia, il numero complessivo di prestazioni giornaliere, il sesso dei soggetti e le fasce d'età)

Tipologia del trattamento	N. prestazioni giornaliere	Sesso	Fascia d'età
Ambulatoriale			
Domiciliare			
Extramurale			
Internato			
Seminternato			

b) che il convenzionamento è effettuato dall'azienda sanitaria provinciale dove il centro ha sede, con efficacia per tutte le altre aziende sanitarie del territorio nazionale che intendono usufruire delle prestazioni riabilitative erogate dal centro stesso;

c) che l'istituto eroga le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge n. 833/1978 e dell'art. 7 della legge n. 104/92;

d) che per svolgere i propri compiti l'istituto mette a disposizione:

- i locali di cui alle allegare planimetrie;
- le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;
- il personale di cui all'allegato elenco, in conformità al vigente standard di cui al decreto san. 11 aprile 1992.

Nulla ostando al funzionamento del centro/servizio, le parti sopra costituite convengono quanto segue:

Art. 1

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda sanitaria provinciale di si avvale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, dall'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal piano triennale a favore delle per-

sone con disabilità di cui al D.P.R.S. 2 gennaio 2006 per le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, di cui alle premesse, del predetto centro/servizio.

Art. 2

Il centro/servizio viene convenzionato per le seguenti prestazioni giornaliere:

(specificare: la tipologia, il numero complessivo di prestazioni giornaliere, il sesso dei soggetti e le fasce d'età)

Tipologia del trattamento	N. prestazioni giornaliere	Sesso	Fascia d'età
Ambulatoriale			
Domiciliare			
Extramurale			
Internato			
Seminternato			

Art. 3

Al fine di abbattere le liste di attesa e di razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza ed economicità, anche alla luce della domanda di salute degli utenti, è consentito l'utilizzo del residuo valore scaturente dalla valorizzazione delle risorse di cui all'art. 15 della legge regionale n. 16/86 e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi, per offrire prestazioni aggiuntive, fermo restando il tetto di spesa di cui all'art. 5 ed entro i volumi massimi di prestazioni giornaliere riconosciute ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Il centro/servizio è obbligato a mantenere i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dall'accreditamento istituzionale.

Il centro potrà svolgere l'attività ambulatoriale, extramurale e domiciliare su 5/6 giorni settimanali e in ogni caso entro i volumi massimi riconosciuti dall'accreditamento istituzionale.

Art. 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle rette onnicomprensive, determinate dall'Assessorato regionale della sanità.

Art. 5

Il tetto di spesa fissato per l'anno è di € (pari al n. prestazioni giornaliere x n. gg. standard). Indicativamente per ciascun trimestre sarà pari ad 1/4 del tetto annuo fissato.

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi durante l'anno solare, le prestazioni nel singolo trimestre, in particolare quello estivo, non potranno essere inferiori all'80% del volume trimestrale, con possibilità di recuperare prestazioni non rese nel corso degli altri trimestri, entro i limiti annui del tetto di spesa fissato ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento.

Eventuali residui valore scaturenti dalle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi registrati nei trimestri dell'anno potranno essere recuperati nel corso degli altri trimestri ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento ed il tetto di spesa fissato nell'anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto dell'Assessore per la sanità n. 21843 del 28 marzo 1997, per quanto riguarda la prima visita di accertamento propedeutica alla presa in carico del soggetto da parte della struttura riabilitativa, l'ammontare delle stesse viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 e successive modificazioni e sempre entro il tetto della spesa prefissato.

Art. 6

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta, nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato e nei limiti tipologici della convenzione, dal competente settore sanitario del distretto dell'ASP ove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

L'impegnativa emessa dalla competente U.O. dell'ASP nel fissare il programma d'intervento definisce la tipologia della presa in carico, la frequenza e la durata del trattamento.

La struttura riabilitativa a sua volta definisce il progetto riabilitativo individuale di struttura che sarà elaborato a cura della propria équipe secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

Art. 7

La struttura riabilitativa accerta la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dall'accertamento suindicato all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura se diversa dalla prima, potendo proporre eventuali giustificate modifiche al programma d'intervento redatto dall'azienda sanitaria.

Il competente settore sanitario dell'ASP è tenuto a verificare i tempi e l'attuazione del progetto riabilitativo individuale di struttura. Ad avvenuta prestazione l'istituto erogatore dovrà fare sottoscrivere al paziente o al suo accompagnatore apposita dichiarazione relativa alla prestazione effettuata.

Art. 8

Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza, la struttura riabilitativa, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, deve fare pervenire proposta motivata di proroga all'ASP che ha emesso l'impegnativa.

L'ASP, ricevuta tale richiesta, dovrà in ogni caso far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di giorni 15. Al riguardo il competente servizio dell'ASP dovrà esprimere motivato parere a seguito dell'esame della documentazione pervenuta ed in esito all'eventuale visita o accertamento del soggetto per il quale è richiesta la proroga.

Trascorso tale termine, in assenza delle predette determinazioni, la proposta di proroga deve intendersi respinta.

L'ASP potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del centro/servizio delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

L'istituto s'impegna a corrispondere all'ASP i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge n. 833/78 e quelli relativi ai flussi informativi per la Regione Sicilia relativi ai decreti n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche (decreto 30 settembre 2008) ed eventuali integrazioni.

Art. 9

I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire, tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti, l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla riqualificazione professionale degli assistiti secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa.

Art. 10

Il centro/servizio di riabilitazione deve notificare all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la struttura, se diversa dalla prima, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione in ordine al programma terapeutico, i trasferimenti dal centro/servizio ad altro centro/servizio e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, deve essere preventivamente autorizzata dalle ASP di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro centro/servizio autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette aziende sanitarie provinciali.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

Art. 11

L'ASP corrisponderà al centro riabilitativo, in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette determinate dalle disposizioni regionali in conformità alla normativa vigente ed ai tipi d'intervento previsti.

Il corrispettivo delle prestazioni poste in pagamento, in ogni caso non potrà superare annualmente il tetto di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'importo delle rette s'intende comprensivo di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche per singolo soggetto, fatta eccezione per:

— le forniture di assistenza protesica, che saranno autorizzate dall'ASP in cui insiste la struttura riabilitativa, che ne darà comunicazione all'ASP di residenza dell'assistito, alla quale farà carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempre che quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego;

— l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici, durante il ricovero in internato, che sono a carico dell'ASP di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro/servizio.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'ASP nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

Art. 12

Il pagamento delle rette verrà effettuato tenendo conto delle seguenti modalità:

— entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali di acconto e saldo, accompagnati dalle dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 3, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico responsabile, si effettuerà il riconoscimento dell'intero importo contabilizzato secondo le prestazioni offerte dall'ente erogatore entro i limiti del tetto di spesa di cui all'art. 5;

— ai sensi di quanto previsto dagli art. 221, comma 2, legge regionale n. 68/81, art. 15, legge regionale n. 16/86, ed art. 76, legge regionale n. 6/97, all'inizio di ciascun trimestre deve essere erogata l'anticipazione dell'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso ai pagamenti.

Per i ricoveri extraregionali, l'onere relativo graverà sul bilancio dell'azienda sanitaria di residenza del soggetto.

Le prestazioni erogate a soggetti residenti fuori provincia dovranno essere evidenziate separatamente e riportate in appositi prospetti con l'indicazione delle relative province.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali per i soggetti residenti nel territorio della Regione, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora raggugliati al tasso ufficiale di sconto.

Art. 13

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dall'ASP per iscritto e con fissazione del termine non inferiore a 15 giorni, perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine concesso, la convenzione è sospesa fino all'eventuale rimozione dell'inadempimento, ferma restando la facoltà dell'ASP di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

- cambiamenti di gestione del centro/servizio e significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
- deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro/servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro/servizio medesimo;
- riscontro di gravi irregolarità amministrative o utilizzo distorto delle risorse per fini diversi da quelli del centro/servizio.

Art. 14

L'istituto contraente si impegna:

a) su richiesta dell'ASP a trasmettere copia del bilancio all'ASP stessa, che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni;

b) a garantire forme di partecipazioni degli utenti delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione ed il miglioramento dei servizi riabilitativi.

Art. 15

La presente convenzione ha la durata di tre anni, ed entra in vigore il

La convenzione si intende estesa a tutte le aziende sanitarie del territorio nazionale che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla struttura riabilitativa.

Art. 16

La vigilanza sul centro/servizio viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni dei programmi sanitari nazionali e regionali.

Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura riabilitativa resta a carico dell'istituto purché non sia imputabile o derivante da inadempienze da parte dell'ASP.

Art. 17

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula della stessa convenzione.

Art. 18

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione saranno decise dall'autorità giurisdizionale.

Art. 19

Il centro/servizio è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dalle normative regionali dai piani sanitari.

La presente convenzione sarà registrata a cura dell'ASP.

Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'istituto.

..... li,

(2010.10.665)102

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tutto-mondo Anna - Quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida Concetta - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio-Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Garfili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calla s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coço Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Lenno, 40.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postaggio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

